

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. LXXII
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO
POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIÀ PRE-
SENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

(ANNI 1994-1995)

*(Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39)*

PRESENTATA DAL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
(OSSICINI)

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1996

INDICE

Relazione del Ministro	Pag.	5
<i>Allegati</i>		
1. Decreto ministeriale 7 dicembre 1994 di costituzione del Comitato Nazionale di coordinamento per la Campagna del Consiglio d'Europa dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza	»	23
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1995. Delega di funzioni del Consiglio dei Ministri al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale	»	27
3. Decreto interministeriale del 15 settembre 1995 di programmazione dei flussi per l'anno 1995	»	29
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1995 di nomina dei componenti della Commissione per il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato	»	35
5. Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 (reiterato con decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132)	»	38
6. Circolari emanate dalle amministrazioni competenti in materia di immigrazione nell'anno 1995	»	47

Attuazione del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari in Italia"

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, veniva conferita al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, prof. Adriano Ossicini, la delega ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, in materia, tra le altre, di immigrazione, in particolare per il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi inerenti questo tema, con riferimento all'accoglienza delle persone immigrate.

Con il presente decreto, il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, con il supporto del Dipartimento per gli Affari Sociali, veniva confermato quale punto di riferimento istituzionale per il fenomeno dell'immigrazione, ma con poteri ridimensionati rispetto ad esperienze, che pure si erano rivelate positive, degli anni precedenti, rispondendo peraltro solo parzialmente ad un'esigenza avvertita dalle amministrazioni, centrali e periferiche, e dalle associazioni. Ciò ha limitato il ruolo di intermediazione tra istituzioni e mondo dell'associazionismo, tradizionalmente svolto, nelle numerose occasioni nelle quali il Governo nel corso dello scorso anno ha affrontato gravi questioni inerenti l'immigrazione. Credo che ciò, se non verrà meglio definito in futuro, possa mettere in discussione anche la competenza di questo Dipartimento a presentare la relazione al Parlamento su aspetti di un fenomeno sul quale intervengono altre branche della Pubblica Amministrazione, nei confronti delle quali non svolge più un formale ruolo di coordinamento.

Mi sia consentito sottolineare in questa sede che, per far fronte, con coerenza e continuità, alle molteplici dimensioni del fenomeno dell'immigrazione è necessario individuare un punto di riferimento istituzionale unitario, che rispettando l'autonomia delle singole amministrazioni, ne coordini con continuità gli interventi sul piano normativo e amministrativo. Gli immigrati sono infatti ormai parte integrante della

società italiana e la loro presenza, che ha già prodotto irreversibili cambiamenti nella composizione sociale e nel mercato del lavoro, oltre che nel sistema di valori e nella cultura, esige attenzione costante e interventi tempestivi da parte delle istituzioni.

Sebbene siano smentite dai fatti, le più catastrofiche previsioni di esodi di massa dai paesi del sud del mondo e dai paesi dell'est verso il mondo industrializzato, è realistico pensare che i flussi migratori che hanno negli ultimi anni interessato l'Europa, e l'Italia in particolare, continueranno anche nei prossimi anni. Sono infatti tutti ancora presenti i fattori di povertà, incertezza politica, conflitti etnici che sono alla base delle scelte, spesso obbligate, ad emigrare. Sono inoltre confermate le tendenze alla denatalità nella maggior parte dei paesi occidentali parallelamente ad un progressivo invecchiamento della popolazione, che fanno prevedere un radicale cambiamento delle politiche di previdenza e di assistenza che, non è da escludere, possano contare sul contributo attivo di persone provenienti da altri paesi. Ormai, non solo in Italia alcuni settori economici dipendono largamente dal lavoro regolare, ma anche irregolare di cittadini stranieri.

E' evidente quindi che anche nel prossimo futuro si dovrà continuare con una politica di controllo delle migrazioni nell'ambito di un processo di sempre più stretta cooperazione internazionale in tema di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, ma anche in tema di politiche di integrazione e di tutela dei diritti di cittadinanza di coloro che vivono legalmente nei paesi occidentali.

Di fronte a un fenomeno così complesso, la normativa elaborata in Italia negli anni passati per il governo dell'immigrazione, dal controllo delle frontiere alle politiche nazionali e locali di integrazione, appare ormai quanto meno inadeguata. La legge 943/86 e la legge 39/90, nate entrambe sull'onda dell'emergenza e perfettamente rispondenti alle esigenze del momento, mostrano oggi i loro limiti ad affrontare questo fenomeno nella sua globalità. La prova è data dalla prassi, ormai consolidata, del crescente ricorso delle amministrazioni alle circolari, vista la necessità di dare risposte a questioni urgenti ma non affrontate o affrontate solo marginalmente dalla legge. Questa prassi rischia ormai di produrre più guasti che benefici e di trasformarsi in uno strumento di discrezionalità per le amministrazioni e di incertezza per gli immigrati.

Al fine di dare una risposta a pressanti richieste provenienti dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, e depotenziare il fenomeno dell'illegalità nel nostro paese, nell'attesa di una revisione globale della normativa sulla materia, il Governo ha dovuto provvedere, con DL del 18 novembre 1995, n. 489 (reiterato con

DL 18 gennaio 1996, n. 22 e DL 19 marzo 1996, n. 132) alla regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in territorio italiano, in data anteriore al 18 novembre 1995, in grado di offrire prove concrete sulla possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro in atto, o anche pregresso. Il decreto presenta inoltre per la prima volta indicazioni precise per l'ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro stagionale. Il DL 489/95 prevede inoltre la revisione della materia delle espulsioni, sia in ordine agli istituti che alle competenze, essendo stato sensibilmente ridotto lo spazio operativo dei provvedimenti amministrativi ed ampliato quello delle misure adottate dall'autorità giudiziaria.

Dal 1992, quindi sono ormai quattro anni, è esaurito il finanziamento previsto dalla legge 39/90 per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi, pari a 30 miliardi di lire annue per una durata complessiva di 3 anni. Per il 1993 si è potuto contare su un intervento straordinario di altri 30 miliardi, utilizzato, su decisione dell'apposito Comitato di valutazione (ex-art.4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990), per la realizzazione di centri e servizi per l'inserimento degli immigrati nel territorio, con lo scopo di allargare gli orizzonti e gli obiettivi fino ad allora perseguiti.

Nel corso del triennio infatti è progressivamente diminuito l'interesse per centri di prima accoglienza e di servizi. Ciò è paradossalmente vero anche per Comuni ancora privi di qualunque struttura di accoglienza, in ragione dell'emergere di nuove esigenze maturate sia in seno alla comunità degli immigrati che tra le popolazioni locali. E' emersa con forza la necessità di riuscire ad inserire gli stranieri, con le loro famiglie, nel tessuto urbano senza produrre forme di ghettizzazione. Da qui la moltiplicazione di centri di "seconda accoglienza" (case albergo, strutture provvisorie) in quelle località che registrano forti concentrazioni di immigrati.

Nel corso degli anni 1994 e 1995 si è proceduto sostanzialmente alla verifica dei programmi finanziati negli anni precedenti e alla valutazioni di opportunità di reinvestimento di finanziamenti non spesi.

Si ritiene comunque urgente una riflessione sugli strumenti normativi in vigore per il governo dell'immigrazione, l'elaborazione di proposte per ripristinare il primato della legge sulle circolari amministrative, del diritto sull'amministrazione. Esistono su questo punto pregevoli lavori elaborati in ambito istituzionale, accademico e del volontariato, che andrebbero valutati e valorizzati.

Un fenomeno di particolare importanza, cresciuto in Italia parallelamente al consolidarsi del fenomeno dell'immigrazione, è rappresentato dall'aumento, nel

corso degli ultimi anni, di atti di intolleranza e di violenza nei confronti degli immigrati ad opera di giovani estremisti di destra, ma anche di giovani insoddisfatti che in questo modo sfogano il loro disagio e le loro paure. Un fenomeno preoccupante per combattere il quale sono certamente necessarie pesanti misure repressive (d.l. n.122 del 22-6-1993 coordinato con la legge di conversione n. 205 del 25-6-1993), ma che, in prospettiva, va prevenuto intervenendo nel processo di formazione culturale delle giovani generazioni. A questo scopo il Dipartimento per gli affari sociali ha istituito, con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale del 7 dicembre 1994, il Comitato nazionale per la Campagna del Consiglio d'Europa dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza. Presso il Dipartimento è attivo un ufficio di segreteria che assicura il coordinamento tra i componenti del Comitato (amministrazioni e associazioni del volontariato), tra queste e il Consiglio d'Europa, e un punto di riferimento per associazioni, enti locali e scuole che organizzano iniziative sul tema della Campagna. Nel corso dell'anno l'Italia ha preso parte a progetti proposti a livello internazionale, in particolare:

- ha organizzato la partecipazione di ragazzi italiani al treno europeo della gioventù provvedendo anche all'allestimento della parte logistica relativa al tratto ferroviario italiano (Udine-Milano). Contemporaneamente sono state organizzate manifestazioni culturali e spettacoli a Udine, Milano, Roma e Napoli;
- ha organizzato la partecipazione di giovani italiani a seminari e iniziative, in diverse città europee, sugli aspetti più rilevanti della campagna;
- ha coordinato iniziative per la Settimana Europea contro il razzismo nel 1995;
- ha coordinato la partecipazione al concorso fotografico nel quale una scuola italiana ha vinto il secondo posto a livello di Consiglio d'Europa;
- ha promosso le iniziative per la settimana di azione contro il razzismo dal 18 al 24 marzo 1996, tra le quali:
 - campagna di informazione attraverso uno spot trasmesso sulle reti Rai, depliant e posters;
 - una settimana di mobilitazione nelle scuole, decisa di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione;
 - una giornata dei media contro il razzismo, nel corso della quale un gruppo di giornalisti, costituitosi presso il Dipartimento per gli affari sociali, ha presentato un codice di comportamento per un'informazione non razzista;
 - una giornata del calcio contro il razzismo, nel corso della quale i giocatori di tutte le squadre di calcio e i tifosi hanno manifestato il loro impegno per la tolleranza;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati pubblicati inoltre, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre numeri di un bollettino (diffuso in 15.000 copie) che ha l'ambizione di offrire uno strumento di informazione e di coordinamento a livello nazionale di enti e associazioni che lavorano su questi temi. Ha inoltre indetto un concorso di racconti per giovani al disotto dei 30 anni.

Un altro punto sul quale è continuato l'impegno del Dipartimento per gli Affari Sociali è quello della tutela della condizione dei minori stranieri nel nostro paese, in ottemperanza alla Convenzione ONU del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991. Nello specifico, è stata concentrata l'attenzione su un segmento molto particolare dei minori stranieri, cioè sulle migliaia di bambini che ogni anno entrano in Italia per vacanza. Con D.P.C.M. del 7 marzo 1994, è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, il Comitato per la tutela dei minori stranieri. Il Comitato, composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali, del Ministero affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia, ha lo scopo di definire casi e modalità di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, provenienti da paesi in particolare condizione di difficoltà. Il Comitato, nella seduta del 16 febbraio 1995, ha approvato la delibera recante le "Prime disposizioni" relative agli adempimenti necessari per l'ingresso ed il soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati per ragioni di vacanza o di salute.

Il Comitato ha vagliato nel corso dell'anno, numerose richieste provenienti da enti locali, associazioni, comitati, parrocchie, etc., concedendo, al momento, oltre 600 nullaosta all'ingresso e soggiorno temporaneo in Italia di circa 42.000 minori, provenienti essenzialmente dall'ex-URSS e dalla ex-Jugoslavia, ospiti di famiglie italiane o strutture. Tutti gli adempimenti relativi sono stati svolti dalla Segreteria del Comitato, che effettua inoltre i riscontri connessi con gli ingressi e le uscite dei gruppi dei minori ospitati.

C'è infine un altro aspetto, collegato al fenomeno migratorio, che ha meritato particolare attenzione, cioè quello delle condizioni di vita dei nomadi in Italia. Un problema molto delicato per i rapporti di convivenza, la maggior parte delle volte conflittuali, che si vengono a stabilire con le popolazioni locali. Considerata l'influenza che sull'aggravarsi di questo fenomeno ha avuto il conflitto bellico nelle regioni della ex-Jugoslavia, la condizione dei nomadi, in particolare in quanto profughi, è stata trattata nell'ambito del tavolo di coordinamento previsto dalla legge 390/92.

Ciò premesso, in ottemperanza all'art. 11 commi 2 e 3 della legge 39/90, sono tratteggiate nella presente relazione le caratteristiche principali del fenomeno

migratorio, con riferimento in particolare al numero di stranieri presenti a vario titolo in Italia, nonché gli elementi relativi al finanziamento di centri di prima accoglienza e di servizi, seguendo nell'esposizione l'ordine di successione degli articoli della legge.

Articolo 1 . (Rifugiati).

Il ritiro della riserva geografica, posta dall'Italia al momento della ratifica della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, avvenuta con legge 24 luglio 1954 n. 722 e il conseguente riordino delle procedure e degli organi per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, avvenuto con D.P.R. n. 136 del 15 maggio 1990, il riconoscimento di uno speciale status di profugo ai cittadini provenienti dalla Somalia e dai paesi della ex-Jugoslavia (decreti interministeriali del 21-9-1992 e dell' 8-1-1993 e legge 390/92), hanno notevolmente ridotto il numero effettivo dei nuovi richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.

Nel corso del 1994 e 1995 sono state presentate alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato rispettivamente 1.766 e 1.732 richieste. Di queste 298 nel 1994 e 289 nel 1995 hanno avuto esito positivo.

Nel 1994 un terzo delle richieste sono state di cittadini rumeni (784), seguiti da etiopi (110), sudanesi (107), albanesi (86), liberiani (61), angolani (36), e, in ordine decrescente, da turchi, iracheni, iraniani. Tra le domande accolte, le percentuali più elevate sono quelle di cittadini etiopi, iracheni, rwandesi e serbi. Nel 1995, il numero più alto di domande è sempre di cittadini provenienti dalla Romania (409), seguiti da iracheni (170), sudanesi (105), etiopi (105), iraniani (104) e cittadini provenienti dall'ex-URSS (70). Il più alto numero di richieste accolte si riscontra tra i rwandesi, gli iracheni, gli iraniani e i sudanesi.

Il decreto ministeriale n.237 del 24 luglio 1990, recependo quanto stabilito nell'art. 1 comma 7 circa la concessione ai richiedenti asilo privi di mezzi di sostentamento, ha stabilito l'erogazione di un contributo di lire 25.000 giornaliere per 45 giorni.

Con DPCM del 4 dicembre 1995 n.81 sono state rinnovate le nomine dei componenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995, risultano presenti in Italia, rispettivamente, 3.650 e 3.631 stranieri extracomunitari con

un permesso di soggiorno per asilo e 6.602 e 6.717 con permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

A questi però sono da aggiungere gli stranieri extracomunitari (prevalentemente somali e jugoslavi) presenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari con diritto al lavoro e allo studio per un periodo pari alla durata del conflitto nei rispettivi paesi, rilasciati in base alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1994. (50.655 nel 1994 e 59.919 nel 1995). La legge 390/92 attribuisce alla Presidenza del Consiglio anche il coordinamento degli aiuti ai profughi della ex-Jugoslavia, che è stato effettuato con riunioni periodiche dell'apposito Tavolo di Coordinamento, la cui istituzione è prevista dalla legge, cui partecipano Amministrazioni centrali e periferiche, forze sociali e organizzazioni del volontariato.

Articolo 2. (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

L'articolo elenca, al comma 1, i motivi per i quali è consentito l'ingresso in Italia: turismo, studio, lavoro subordinato e autonomo, cura, familiari e culto. Ai commi 3, 4 e 5 prevede inoltre l'emanazione di decreti annuali per la programmazione di flussi di ingresso in Italia in considerazione delle esigenze dell'economia nazionale, della pressione migratoria, delle concertazioni in sede comunitaria.

Per la conoscenza delle modalità attuative di tale articolo si rimanda agli allegati alla prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia" dell'on. Rosa Russo Jervolino (febbraio 1991), e ai precedenti decreti annuali per la determinazione dei flussi (decreto interministeriale 11/11/1990, 20/12/1991, 8/1/1993, 16/12/1993, 15/9/1995) come previsto dal comma 3, oltre che al decreto interministeriali per la regolarizzazione dei cittadini Somali e alla legge 390/92 per la regolarizzazione dei profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia.

In attuazione del decreto interministeriale dell'16/12/1993 e del decreto interministeriale 15/9/1995 per la determinazione dei flussi di ingresso in Italia relativi rispettivamente all'anno 1994 e 1995, è stato consentito l'ingresso e il soggiorno continuativo in Italia a due categorie in particolare: i lavoratori chiamati direttamente dall'estero in settori in cui vi è carenza di manodopera nel territorio (art.8 legge 943/86) e i famigliari di lavoratori stranieri regolarmente residenti (art. 4 della stessa legge).

Il D.P.C.M. 15 settembre 1995, vista la relazione della Commissione di esperti coordinati dal Direttore Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, stabilisce le condizioni per l'ingresso in Italia per l'anno 1995. In considerazione delle tensioni presenti nel mercato del lavoro italiano, della necessità di fare un salto qualitativo nella regolamentazione dei flussi migratori nel nostro paese, dei conflitti in atto nei territori della ex-Jugoslavia, il decreto pur confermando, senza sostanziali novità, la possibilità di ingresso in Italia per chiamata nominativa di lavoratori extracomunitari residenti all'estero per lavori per i quali non è possibile reperire manodopera italiana; di familiari di lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia; di profughi e sfollati ai quali è consentito lavorare e studiare, introduce per la prima volta un elemento di quantificazione del numero massimo degli ingressi di ogni tipo consentiti nell'arco dell'anno.

E' stato predisposto dall'apposita Commissione il decreto per la programmazione dei flussi per l'anno 1996, attualmente alla firma dei Ministri competenti.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, disponibili al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995, sono state rilasciate nel corso dell'anno, rispettivamente 22.474 e 24.246 autorizzazioni al lavoro a cittadini extracomunitari ancora residenti all'estero ai sensi dell'art. 8 della legge 943/86. A livello territoriale si rileva, nel 1994, che il 65,7% delle richieste provengono dal Nord, il 18,8% dal Centro e il 15,5% dal Sud Italia. Dalla disaggregazione delle richieste per qualifica dei lavoratori (il 75,2% operai generici nel 1994 e l'82,3% al 30 settembre 1995) e per settore (70,1% nel settore domestico nel 1994 e il 43,6% al 30 settembre 1995) risulta confermata l'esigenza di manodopera non qualificata, per lavori che gli italiani non svolgono più. Risulta inoltre confermato l'afflusso di manodopera in alcune aree del paese per lavori a tempo determinato in agricoltura, nel periodo estivo.

I permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciati nel corso dell'anno 1994 sono stati 12.430: il 55,2% per i coniugi, il 43,4% per i figli e l'1,3% per genitori di stranieri regolarmente residenti in Italia. Con riferimento ai paesi di provenienza si rileva che il 49,7% sono i permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciati a cittadini provenienti dall'Africa, dei quali il 41,5% dei quali rilasciati ai soli cittadini provenienti dai paesi del Maghreb. Raggiungono il 21,03% invece quelli rilasciati a cittadini provenienti dall'Europa dell'est, in particolare albanesi, il 25,9% dal Medio Oriente e dall'Asia, il 3,4% dall'America centrale e meridionale e da altri paesi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1995 (dati al 30 settembre) sono state presentate alle Questure 12.811 richieste di ricongiungimento familiare, delle quali il 46,4% per figli, il 49,4% per coniugi e il 4,2% per genitori. Il 35,4% delle richieste sono presentate da cittadini dei paesi del Maghreb, il 15,7% da albanesi, l'11,4% da cinesi, quindi dalle comunità più numerose e presenti da più lunga data in Italia.

Nel complesso gli stranieri extracomunitari presenti in Italia al 31 dicembre 1994 con regolare permesso di soggiorno sono 781.129, secondo i dati del Ministero dell'Interno, pari all'1,37% della popolazione residente. Con riferimento alla distribuzione territoriale, si rileva la più alta concentrazione di immigrati nel Lazio (3,4% della popolazione residente) per la forte attrazione esercitata dalla città di Roma, cui seguono le regioni Friuli Venezia Giulia (2,24%), Umbria (1,97), Lombardia (1,9%), Trentino Alto Adige (1,67) Emilia Romagna (1,56%), e in ordine decrescente, tutte le altre regioni fino alla Basilicata e al Molise con lo 0,3%.

Al 31 dicembre 1995 erano presenti in Italia 827.416 stranieri extracomunitari. La distribuzione territoriale presenta una forte concentrazione in Lombardia (23,2%) e nel Lazio (20,8%) seguite, dal Veneto (7,7%), dall'Emilia Romagna (1,3%), dalla Toscana (6,3%) e dalla Sicilia (6,0%).

Le aree nelle quali si rileva la più alta presenza di stranieri extracomunitari non sono quelle nelle quali l'immigrazione, secondo quanto emerge dai rapporti delle Prefetture, dalle denunce delle Autorità locali, delle associazioni del volontariato e sindacali, o dagli episodi riportati dalla stampa, presenta i problemi più gravi. Questi nascono quando l'immigrazione si sviluppa in contesti locali già deprivati da un punto di vista sociale, culturale ed anche amministrativo.

La presenza più rilevante è costituita da immigrati che hanno un regolare permesso di soggiorno per lavoro: 318.367 nel 1994 e 329.058 nel 1995, più 107.312 e 102.776 iscritti nelle liste di collocamento rispettivamente al 31 dicembre del 1994 e al 31 dicembre del 1995.

L'altra presenza significativa, e crescente, è quella degli extracomunitari con un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, tra i quali sono compresi i ricongiungimenti familiari, che ne costituiscono la quota prevalente (155.322 nel 1994 e 144.279 nel 1995).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le comunità più numerose sono quelle costituite da cittadini provenienti da (prime 20 in ordine decrescente):

	1994		1995	
	v.a	% sul totale	v.a.	% sul totale
1. Marocco	92.617	10,0	94.237	9,5
2. Stati Uniti	56.714	6,1	60.6076,1	
3. Jugoslavia	49.398	5,3	51.973	5,2
4. Tunisia	41.105	4,5	40.454	4,1
5. Filippine	40.714	4,4	43.420	4,4
6. Albania	31.926	3,5	34.706	3,5
7. Senegal	24.615	2,7	23.953	2,4
8. Egitto	21.230	2,5	21.874	2,2
9. Romania	20.220	2,3	24.513	2,5
10. Brasile	19.589	2,1	22.053	2,2
11. Cina Popolare	19.485	2,1	21.507	2,2
12. Polonia	18.929	2,0	22.022	2,2
13. Sri Lanka	18.689	2,0	20.275	2,0
14. Croazia	17.092	1,8	18.944	1,9
15. Somalia	16.325	1,7	17.389	1,7
16. India	13.336	1,4	14.629	1,5
17. Ghana	12.646	1,3	12.550	1,3
18. Argentina	10.681	1,1	10.494	1,1
19. Macedonia	10.336	1,1	15.426	1,5
20. Etiopia	9.819	1,0	9.895	1,0

La progressiva stabilizzazione delle famiglie di immigrati nel nostro paese ha portato a un aumento dei minori stranieri ai quali sono garantiti i diritti propri dell'infanzia.

Il diritto all'istruzione appare solennemente affermato dal nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale (art.34) sia in numerosi atti internazionali ratificati dall'Italia (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art.26; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 13; Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'assemblea dell'ONU nel 1959; Convenzione OIL n. 143; Convenzione UNESCO sull'eliminazione delle discriminazioni in materia di insegnamento, ratificata con legge n: 656/1996;

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, art. 28, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Ministero della Pubblica istruzione già da tempo, con le circolari ministeriali n. 301/89 e n. 205/90 ha affrontato in modo efficace e illuminato la problematica dell'inserimento scolastico dei bambini extracomunitari, definendo al tempo stesso obiettivi, metodi, contenuti e strumenti dell'educazione interculturale.

Nel corso del 1993, un gruppo di lavoro, presso il Dipartimento degli Affari Sociali, costituito da rappresentanti dei Ministeri Pubblica Istruzione, Interno, Affari Esteri e del Dipartimento stesso, ha indicato le soluzioni possibili per garantire il diritto all'istruzione anche ai minori stranieri irregolari o clandestini presenti in Italia, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989 (art.28), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. Tali indicazioni sono state recepite dalla circolare del Ministero della pubblica Pubblica Istruzione n. 3, 12 gennaio 1994, nella quale si stabiliva che tutti i minori ancorchè privi di regolare permesso di soggiorno, potessero essere ammessi a frequentare la scuola pubblica con riserva, sottolineando comunque che ciò non costituiva in alcun modo titolo per la regolarizzazione e la permanenza in Italia né del minore né dei genitori. Nel 1995, la circolare del ministero della Pubblica istruzione del 6 aprile, emanata ad integrazione e a parziale modifica della precedente, con parere positivo delle altre amministrazioni interessate, stabilisce che, ferme restando le modalità per l'iscrizione precedentemente indicate, la riserva è sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio dell'istruzione secondaria inferiore e superiore.

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all'anno scolastico 1992/93, gli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo sono 27.535, pari al 4,2% della popolazione scolastica, il 15% in più rispetto al precedente anno scolastico.

Il diritto all'iscrizione degli studenti stranieri all' Università è regolamentato da norme rimaste pressoché invariate dagli anni '30 ad oggi. La materia è quindi stata regolamentata ampiamente da circolari ministeriali del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero degli Affari Esteri. L'iscrizione all'anno Accademico 1995/96 è regolamentata da una circolare del Ministero degli Affari Esteri, 14/4/1995. Tale circolare prescrive, tra l'altro, che venga attestato, da parte dello studente, una disponibilità economica pari a L. 1.000.000 mensili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invariate sono rimaste le condizioni per l'accesso all'assistenza sanitaria rispetto a quanto previsto nella circolare 39/93 del Ministero dell'Interno del 18/10/1993, nella quale si richiede pagamento di un premio assicurativo per interventi di emergenza di carattere medico ed ospedaliero per gli studenti stranieri iscritti a corsi di laurea o corsi di diploma universitario presso università italiane pari a L. 150.000 per un anno accademico e di L. 75.000 per periodi pari o inferiori a 6 mesi. Si richiede inoltre il pagamento di un contributo di L. 302.000 annue per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per poter acquisire il diritto all'assistenza ordinaria.

I dati statistici mettono in evidenza una progressiva diminuzione degli studenti stranieri nelle Università italiana da oltre 30.000 nell'A.A. 1981-82 a 20.000 nell'A.A. 1991-92. Circa la metà degli studenti stranieri è di origine comunitaria (greci e tedeschi), un terzo è di origine asiatica (iraniani, giordani, israeliani), mentre gli africani sono circa il 10% del totale. Modesta è la percentuale dei laureandi (10% degli stranieri iscritti)

Articolo 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

Il respingimento alla frontiera riguarda, come indica il comma 5 dell'art., gli stranieri privi di documenti e del visto, che siano già stati espulsi dal territorio dello Stato, che siano segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che siano manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

Al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995 sono stati respinti rispettivamente alla frontiera italiana 13.851 e 62.442 cittadini extracomunitari, in particolare provenienti dai seguenti stati (*primi dieci*):

	1994		1995
Bosnia-Erzegovina	2.327	Ex-Jugoslavia	11.814
Svizzera	1.789	Svizzera	6.410
Polonia	1.122	Albania	5.963
Romania	1.086	Polonia	4.667
Albania	920	Romania	3.764
Marocco	502	Croazia	2.338
Croazia	435	Marocco	1.872
Algeria	367	Fed. Russa	1.688
Fed. Russa	305	Bulgaria	1.307
Cecoslovacchia	293	Ungheria	1.273

Articolo 6 (Iscrizione anagrafica)

Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel comune nel quale risiedono e al successivo rilascio della carta d'identità.

Dal censimento generale della popolazione del 1991 risultavano residenti regolarmente in Italia 625.034 stranieri dei quali il 46,2% europei, il 14,2% americani, il 25,7% africani, il 12,7% asiatici.

Articolo 7 (Espulsione dal territorio dello Stato).

Il recente DL 489/95 (reiterato con modifiche da DL 22/96 e 132/96) sostituisce interamente l'art. 7 e 7bis della legge 39/90, ed introduce ulteriori cinque articoli, riguardanti: espulsioni come misura di sicurezza, espulsioni come misura di prevenzione, espulsione a richiesta di parte, espulsione per motivi di sicurezza, espulsione come provvedimento amministrativo, adottabile nei confronti di stranieri responsabili di violazioni alle norme sull'ingresso ed il soggiorno, anche quindi di chi ha un permesso di soggiorno scaduto da oltre 30 giorni senza averne richiesto il rinnovo. Il DL 489/95 prevede inoltre alcune norme generali per l'adozione di provvedimenti di espulsione, siano essi di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa. I commi 5 e 6 disciplinano le modalità attraverso le quali poter dare effettiva esecuzione ai provvedimenti di espulsione, che presuppongono tre adempimenti fondamentali: identificazione certa dello straniero, acquisizione di un valido documento di espatrio e disponibilità di un vettore aereo o marittimo. A tal fine, e solo per i provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza o di prevenzione, è prevista l'adozione dell'obbligo di dimora, presso centri che dovranno essere individuati dal Ministro dell'Interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto contiene inoltre l'indicazione di alcune categorie di stranieri nei confronti dei quali non possono essere adottate misure di espulsione: minori di anni 16, stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni, stranieri che vivono con parenti, le donne in stato di gravidanza.

Infine il decreto prospetta le sanzioni penali volte, direttamente o indirettamente, a consentire l'identificazione del cittadino non comunitario, l'osservanza degli

adempimenti necessari per la sua espulsione effettiva dallo stato e l'impedimento al rientro senza autorizzazione.

La difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione, in base all'art.7 della legge 39/90, rimane comunque elevata. Al 31 dicembre 1994 erano stati intimati di espulsione 56.586 stranieri non comunitari, ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 6.139, pari al 10,8% degli intimati. Tale percentuale sale al 13,4% al 31 dicembre 1995, anno in cui sono stati intimati di espulsione 56.015 stranieri e 7.417 è il numero di coloro effettivamente espulsi.

Articolo 11 (Pubblicità, relazione al Parlamento, contributi alle regioni)

1- Programmi proposti dalle regioni afferenti l'anno 1993 e finanziati nel 1994.

Ai sensi e per gli effetti della legge 39/90, recante norme sugli interventi straordinari in favore degli immigrati, esuli e loro familiari, sono state proposte dalle regioni programmazioni finanziarie di interventi mirati alla realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi, con un finanziamento globale annuo di 30 miliardi di lire. Dette programmazioni sono state sottoposte all'approvazione del Comitato di cui al regolamento attuativo 244/90 e finanziate nel mese di ottobre 1994.

Nel 1995 si è proseguito nell'attuazione dei principi sanciti dal D.L. 3 febbraio 1993 n.°29, in sede di approvazione delle stesse programmazioni, concretizzando quanto segue:

1. Approvazione di progetti mirati all'acquisizione di beni immobili da adibire a centri di prima accoglienza per immigrati extracomunitari in zone particolarmente dense o di transito verso altre destinazioni, ma anche recupero delle somme revocate per la mancata realizzazione dei programmi.
2. Imposizione del vincolo di destinazione d'uso decennale per le finalità di accoglienza previste dalla legge Martelli e successivo obbligo di devoluzione delle strutture ed arredi o pertinenze all'ente locale, a titolo gratuito.
3. Prevalenza delle spese di investimento per l'acquisizione di dette strutture rispetto a quelle di gestione, destinate queste ultime all'indispensabile.
4. Imposizione dello stesso vincolo decennale sulle strutture pubbliche o private, oggetto di ristrutturazione per le stesse finalità di accoglienza.
5. Approvazione di progetti mirati alla primaria alfabetizzazione di base, all'integrazione sociale, all'avviamento al lavoro, all'assistenza delle fasce più deboli del fenomeno migratorio (donne, bambini, anziani).

Diversi progetti non sono mai stati approvati perché difformi dalla normativa. In loro sostituzione sono stati approvati progetti ritenuti idonei e rispondenti alla ratio della legge 28 febbraio 1990 n.°39. In sede di approvazione dei progetti e programmi siano stati conseguiti obiettivi mirati al contenimento delle spese, alla specificità della stessa, alla realizzazione del binomio costo-beneficio, il tutto senza alterare lo scopo umanitario prefissato dalla legge.

2 - Progetti delle regioni afferenti la programmazione 1991 da realizzare entro il 1994 e verifica della situazione al 1995.

Le programmazioni regionali del 1991 sono state finanziate dal Dipartimento nell'ottobre 1992. A norma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1990 n.°39, i progetti, dovevano essere realizzati entro 18 mesi, ossia entro il mese di aprile 1994. Entro detto termine quasi tutte le regioni hanno concluso la programmazione e realizzati i progetti, salvo alcune (Lazio, Campania, Sicilia) che li hanno realizzati in ritardo a causa di difficoltà ambientali, per motivi di ordine politico-amministrativo o di gestione contabile differita.

Il Comitato di cui al D.M. 26 settembre 1990, n. 244, regolamento attuativo della legge 39/90, in merito, salvo a revocare i contributi, ha concesso proroghe motivate da detti ritardi o da altre giustificate situazioni.


Inoltre, si è attivato operando:

- - visite in loco nei comuni di maggiore insediamento o presso le regioni interessate: l'obiettivo è stato quello di verificare i risultati della programmazione e la realizzazione dei centri di prima accoglienza e servizi proposti;
- - interventi diretti presso le regioni e comuni di maggiore insediamento ed in particolari difficoltà ambientali Caserta, Foggia, Palermo, Roma e Napoli. Ma la scarsa collaborazione proprio delle regioni più coinvolte nel fenomeno migratorio non ha consentito una organica azione d'intervento efficace;
- - solleciti frequenti presso diverse regioni per ottenere le previste relazioni semestrali o le integrazioni delle stesse. Anche in questo caso alcune regioni hanno dimostrato scarso interesse e disattenzione allo sviluppo programmatico.
- - politiche di intervento per far realizzare i centri di prima accoglienza e servizi nelle regioni più "calde": Sicilia, Lazio, Campania.

ALLEGATI



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994, con il quale l'on.le dott. Antonio Guidi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1994, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio on.le Antonio Guidi l'incarico per la Famiglia e la Solidarietà Sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, on.le dott. Antonio Guidi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1994 concernente l'affidamento al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, on.le dott. Antonio Guidi, del Dipartimento per gli affari sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri in data 17 giugno 1994, concernente la nomina del dirigente generale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Guido Bolaffi, a Capo del Dipartimento per gli affari sociali;

VISTA la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993, sottoscritta dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, con la quale è stato adottato il Piano di Azione per la Campagna europea della gioventù contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza per il triennio 1994 - 1996 (allegato III della Dichiarazione);

VISTO l'invito del Consiglio d'Europa rivolto ad ogni Stato membro a costituire un apposito Comitato nazionale con il compito di promuovere e coordinare le attività della Campagna;

CONSIDERATO il clima di intolleranza che si sta progressivamente diffondendo anche in Italia, soprattutto fra la popolazione giovanile;

RITENUTA la necessità, pertanto, di istituire un Comitato nazionale di coordinamento per la suddetta Campagna;



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*

DECRETA

Art. 1

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Comitato Nazionale di coordinamento per la Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza.

Art. 2

Gli obiettivi della suddetta Campagna europea, come indicato dal Consiglio d'Europa, sono:

- sollecitare i giovani a partecipare attivamente alla lotta contro ogni forma di discriminazione;
- creare progetti e programmi per prevenire l'emarginazione crescente dei giovani nella società;
- mobilitare i media per la diffusione di messaggi positivi a favore di una società multiculturale;
- far conoscere e valorizzare progetti ed iniziative, sul tema della Campagna, realizzate sul territorio da associazioni ed enti locali;
- favorire la collaborazione tra privato sociale e istituzioni sui temi della Campagna;
- incentivare la realizzazione di materiale pedagogico e didattico.

Art. 3

Il Comitato Nazionale di coordinamento per la Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, è composto dai seguenti membri:

Presidente:

On.le dott. Antonio GUIDI

Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale

Componenti

Presidenza del Consiglio:

Dott. Guido BOLAFFI - Dipartimento affari sociali

Dott. Lucio D'AMORE - Dipartimento turismo;

Dott.ssa Carolina CUTRONA - Dipartimento affari regionali;

Dott.ssa Francesca CRISPOLTI - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Prof. Paolo UNGARI, Presidente - Commissione per i diritti umani.



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*

Ministeri:

Cons. Concetta DI STEFANO - Ministero affari esteri;
Dott.ssa Anna GRAZIOSO - Ministero affari esteri;
Dott. Luciano AMATUCCI - Ministero pubblica istruzione;
Dott.ssa Vittoria BALDIERI - Ministero pubblica istruzione;
Dott. Marcello TERZINI - Ministero interno;
Dott. Domenico VULPIANI - Ministero interno;
Dott.ssa Velia RIZZA - Ministero beni culturali;
Dott.ssa Angiola LESCAI - Ministero trasporti;
Dott.ssa Paola MASCIOTTA - Ministero trasporti.

Associazioni:

Dott.ssa Maria Carolina VALGUARNERA - Federazione nazionale italiana giovani aderente alla Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (F.I.D.H.);
Dott.ssa Federiga BINDI - Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali (CIGRI);
Dott. Giampiero CIOFFREDI - Nero e non solo;
Dott. Carlos COSTA - Ufficio centrale studenti esteri in Italia (U.C.S.E.I);
Dott. Pino GULIA - Caritas italiana;
Dott.ssa Anna Paola TANTUCCI - Associazione scuola strumento di pace (E.I.P. Italia);
Dott.ssa Silvia MONTEVECCHI - Coordinamento iniziative popolari solidarietà internazionale (C.I.P.S.I.);
Dott. Massimo CONVERSO - Opera nomadi;
Dott.ssa Simona LIMENTANI - Federazione giovanile ebraica d'Italia (F.G.E.I.);
Dott.ssa Loretta CAPONI - FORUM delle Comunità straniere in Italia;
Dott. Marcello IANNARELLI - Comitato di Direzione Confederazione europea dei sindacati - giovani.

Art. 4

Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e l'indennità di missione in relazione alla qualifica rivestita; a tal fine i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di Dirigente generale, livello c.

Le spese per il funzionamento del Comitato graveranno sul capitolo n° 2942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 13 - per l'anno finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*

Art. 5

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Vaifra PALANCA, dalla Dott.ssa Alessandra BARBERI e dal Dott. Mauro VALERI del Dipartimento per gli affari sociali

Roma **7 DIC.** 1994

IL MINISTRO

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. **259**.....

Roma, **7 MAR.** 1995..

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE
Valute

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27-1-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) Affari regionali:

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno: la costituzione e la nomina del Comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni

stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Presidente: DOTT.

95A0472

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale prof. Adriano Ossicini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Ossicini è stato conferito l'incarico per la famiglia e la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio dei Ministri;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27-1-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale, prof. Adriano Ossicini, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le tematiche della famiglia — ivi comprese le iniziative per l'anno internazionale della famiglia, indetto con risoluzione ONU n. 45/133 e le problematiche familiari inerenti la tutela del consumatore —, mediante l'adozione di iniziative normative e sociali, coordinando l'attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici interessati;

b) la tutela dei minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale —, anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», costituendo un osservatorio nazionale sui problemi dei minori, elaborando una proposta di statuto dei diritti del minore e assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, l'iniziativa legislativa volta alla semplificazione delle vigenti procedure in materia di adozione;

c) le politiche in favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate al recupero e alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici interessati;

d) il coordinamento delle politiche in favore delle persone anziane, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

e) le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

f) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati;

g) la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettivi di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, l'elaborazione di progetti-pilota, di studi e proposte di riforma delle normative vigenti, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, miranti a garantire l'effettivo accesso di tutti i cittadini ai servizi stessi;

h) il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione con riferimento all'accoglienza delle persone immigrate;

i) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati;

Il Ministro è altresì delegato:

1) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

3) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

4) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro per gli affari sociali;

5) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché a presiedere il Comitato nazionale sulla popolazione ed a coordinare le attività e la partecipazione italiana al vertice mondiale per lo sviluppo sociale;

6) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

7) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0473



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con i Ministri dell'Interno, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal Direttore Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

- a) il persistente elevato livello di disoccupazione registrato in Italia, ed anche nei paesi comunitari, nell'anno in corso e la conseguente opportunità di non appesantire l'esistente offerta di lavoro;
- b) la necessità di favorire l'assorbimento dei lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento il cui numero rimane elevato;
- c) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/86 e il connesso diritto, dopo 12 mesi dalla data d'ingresso nel paese, di accedere al mercato del lavoro;



Il Ministro degli Affari Esteri

d) la possibilità che si verificano, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra ed ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della Legge n. 943/86, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la necessità di continuare la politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese, tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di Rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951;

Considerata l'importanza che venga dato seguito alle conclusioni del gruppo di esperti in tema di controllo degli ingressi e del soggiorno degli stranieri, dato che le carenze di tale controllo sono tra le cause che hanno favorito la crescita di un numero non definibile di presenze di cittadini non comunitari non in regola con le norme sul soggiorno, molti dei quali inseriti in attività di lavoro non regolarizzato, e venga data attuazione alle indicazioni fornite per l'adozione di provvedimenti che potrebbero portare ad una progressiva riduzione degli abusi e delle violazioni delle leggi esistenti, premessa indispensabile per una corretta programmazione dei flussi migratori;



Il Ministro degli Affari Esteri

Considerato l'andamento del mercato del lavoro e dei flussi d'ingresso di cittadini non comunitari, in particolare per motivi di lavoro, osservato nel corso del primo semestre dell'anno, come può essere rilevato nei dati menzionati nella relazione di accompagnamento al decreto;

Considerata la necessità di continuare nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso la adozione di misure e la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nella area di maggior concentrazione di lavoratori per l'espletamento di attività di carattere stagionale;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Ritenuta di preminente interesse la sollecita definizione della normativa sul lavoro stagionale;

Considerata l'opportunità di avviare contatti con i paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare di quelli delle regioni più vicine, al fine di assicurare, anche attraverso la conclusione di apposite intese bilaterali, una gestione dei flussi in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto.



Il Ministro degli Affari Esteri

DECRETA

Art. 1

Per il 1995 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

- a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche temporaneo, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/86, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;
- b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/86;

Art. 2

Il flusso di lavoratori stranieri non comunitari di cui al punto a) dell'art. 1 è previsto in un massimo di 15.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e di 10.000 unità per lavoro a tempo determinato.

A tali fini le relative autorizzazioni nell'ultimo trimestre del 1995 non potranno comunque eccedere le 4.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e le 4.000 unità per quello a tempo determinato.

Art. 3

I cittadini stranieri non comunitari ammessi ad entrare in Italia per ricongiungersi con i familiari secondo quanto indicato al punto b) dell'art. 1 sono stimati per il 1995 in circa 15.000 unità. Essi non potranno accedere al mercato del lavoro per un anno dopo il loro ingresso.

Art. 4

I Ministeri dell'Interno e del Lavoro, d'intesa con il Ministero degli Esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, che potrà essere esteso su richiesta anche all'espletamento di attività lavorativa e di studio, a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accogliimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.



Il Ministro degli Affari Esteri

DECRETA

Art. 1

Per il 1995 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

- a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche temporaneo, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/86, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;
- b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/86;

Art. 2

Il flusso di lavoratori stranieri non comunitari di cui al punto a) dell'art. 1 è previsto in un massimo di 15.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e di 10.000 unità per lavoro a tempo determinato.

A tali fini le relative autorizzazioni nell'ultimo trimestre del 1995 non potranno comunque eccedere le 4.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e le 4.000 unità per quello a tempo determinato.

Art. 3

I cittadini stranieri non comunitari ammessi ad entrare in Italia per ricongiungersi con i familiari secondo quanto indicato al punto b) dell'art. 1 sono stimati per il 1995 in circa 15.000 unità. Essi non potranno accedere al mercato del lavoro per un anno dopo il loro ingresso.

Art. 4

I Ministeri dell'Interno e del Lavoro, d'intesa con il Ministero degli Esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, che potrà essere esteso su richiesta anche all'espletamento di attività lavorativa e di studio, a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accogliamento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.



Il Ministro degli Affari Esteri

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 settembre 1995

P. Il Ministro degli Affari Esteri *Walter Veltroni*

Il Ministro dell'Interno *Antonio Di Pietro*

Il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Giuseppe
Indign

MODULARIO
P. C. M. 194

Mod. 247



N° 81/95/Z.C.S.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.° 136, regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.° 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.° 39, in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, con il quale viene prevista la composizione della Commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato;

CONSIDERATO che nel predetto articolo 2, commi 2 e 3, è prevista la costituzione di più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento, nonché la istituzione di un consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio 1993, concernente delega di funzioni al Ministro per gli affari sociali;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1991, del 12 marzo 1991, del 2 maggio 1991, del 27 febbraio 1992 e del 7 febbraio 1994, relativi alla istituzione, all'articolazione in sezioni e all'integrazione della suddetta Commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1991, del 13 gennaio 1992 e del 27 febbraio 1992, e n.° 67/95/I del 19 settembre 1995, con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri, effettivi e supplenti, in seno alle sezioni della Commissione centrale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, su designazione della competente Amministrazione, alla sostituzione di alcuni membri, effettivi e supplenti, in seno alle sezioni della stessa Commissione centrale;

PER COPIA CONFORME



IL CONSIGLIERE
M. Gen. Mayer dott. Rodolfo

ADOLFO
P. C. M. 194

M. 207



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro dell'interno:

D E C R E T A

La composizione della Commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è modificata come segue;

SEZIONE PRIMA

Presidente

Prefetto dr. Cosimo Del Vecchio - effettivo
 Prefetto dr. Umberto Lucchese - supplente

Componenti

Dirig. Sup. dr. Renato Fedele - effettivo in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Primo Dirigente rag. Luciano Musto - supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Min. plen. dr. Marino Fleri - effettivo, in rappresentanza del Ministero affari esteri.
 Segr. di Leg. dr. Antonio Giandomenico - supplente, in rappresentanza del Ministro affari esteri.
 Dirig. Sup. dr. Marcello Giancristofaro - effettivo, in rappresentanza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

COPIA CONFORME

IL CONSIGLIERE

M. Gen. Meyer del Rodolfo



MODULANO
P. C. N. 194

Mod. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vol. Dipl. dr. Luigi Scotto

- supplente, in
rappresentanza
del Ministero
affari esteri.Dirig. Sup. dr. Nicola Simone
Polizia di Stato- effettivo, in
rappresentanza
del Dipartimento
di Pubblica
Sicurezza.Dirig. Sup. dr.ssa Silvana Siracusano
Polizia di Stato- supplente, in
rappresentanza
del Dipartimento
di Pubblica
Sicurezza.

Vice Prefetto dr. Marcello Terzini

- effettivo, in
rappresentanza
della Direzione
generale dei
servizi civili.

Vice Prefetto dr. Riccardo Compagnucci

- supplente, in
rappresentanza
della Direzione
generale dei
servizi civili.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo, secondo la normativa vigente.

Roma, 4 DIC. 1985

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
(Prof. Agostino Ossicini)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(Sen. Susanna Agnelli)

PER COPIA CONFORME



IL CONSIGLIERE
M. Gen. Mayer dott. Rodolfo

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Dott. Rinaldo Coronas)

Roma - Via Po, 12 - Tel. 06/4781 - 1111

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19-3-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

GUZZANTI, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

9408165

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 132, ♣

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere più efficace l'operatività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1990-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 64

delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle CRI e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

7. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario».

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art. 3.

Previdenza e assistenza

1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1996

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 66

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

Art. 4.

Visto di ingresso

1. Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato

condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

2. Fermo restando la normativa vigente in materia di profilassi internazionale, gli stranieri provenienti da uno Stato che, in ragione di particolari condizioni epidemiologiche, sia inserito in apposito decreto del Ministro della sanità esibiscono ai controlli di frontiera, oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa, un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti la partenza, dall'autorità sanitaria del Paese di provenienza, vidimato dal consolato d'Italia, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, aventi carattere di ampia diffusibilità per via aerea ed oro-fecale.

Art. 5.

Rinnovo del permesso di soggiorno

1. Nel rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno, il questore può acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora del cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea.

Art. 6.

Piano di automazione delle procedure

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Capo III

ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI

Art. 7.

Expulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Expulsione come misura di sicurezza). — 1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19 3 1990

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 45

seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, può essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. In caso di revoca dell'espulsione ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato al questore competente il quale, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno».

2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis (*Expulsione come misura di prevenzione*). — 1. Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, può proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione.

2. Il pretore provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sette giorni dalla proposta, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni, fermo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7-sexties, per gli stranieri minori degli anni 18 provvede il tribunale per i minorenni.

3. L'espulsione è disposta dal pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica».

3. Dopo l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-ter (*Expulsione a richiesta di parte*). — 1. Nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza o sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è altresì disposta nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni di reclusione.

3. L'espulsione è disposta, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del pubblico ministero o su richiesta dello stesso pubblico ministero dal giudice

indicato dall'articolo 279 del codice di procedura penale, nel caso previsto dal comma 1, e dal giudice dell'esecuzione nel caso previsto dal comma 2.

4. Il giudice, acquisite le opportune informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso di passaporto o documento equipollente, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza motivata, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. L'ordinanza di cui al comma 2 fissa anche la durata dell'interdizione dal territorio dello Stato.

Art. 7-quater (*Expulsione per motivi di sicurezza*). — 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale: del decreto è data immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

Art. 7-quinquies (*Provvedimento amministrativo di espulsione*). — 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato venga rilasciato un permesso, sia pure a titolo diverso da quello richiesto.

4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato.

5. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione. Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19-3-1976

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

6. Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva, il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento alla frontiera dalle forze di polizia.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7-*quater*.

Art. 7-*sexies* (Norme generali sulle espulsioni). — 1. L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

2. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopra indicati. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

3. Il provvedimento di espulsione, e quelli concernenti l'ingresso e il soggiorno, sono comunicati o notificati all'interessato, unitamente alla indicazione delle modalità di esecuzione e impugnazione, in lingua a lui conosciuta, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o spagnola.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-*quinqüies*, l'esecuzione del provvedimento di espulsione è affidata al questore, che vi provvede mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera ad opera delle forze di polizia.

5. Quando per l'esecuzione dell'espulsione, nei casi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorità giudiziaria dispone la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, per il tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, l'autorità giudiziaria prescrive all'interessato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 283 di non allontanarsi dall'edificio o struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Avverso il provvedimento è ammesso il riesame a norma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, ma i termini sono ridotti alla metà.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5 e negli altri casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora sussistano le esigenze di cui al comma 5, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti durante tale periodo ad un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Lo straniero che, senza giustificato motivo, si allontana dall'edificio o dalla struttura di cui al comma 5 o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'articolo 285 dello stesso codice.

8. È fatto obbligo alle compagnie aeree o navali di ospitare a bordo dei propri vettori gli stranieri espulsi e di rimpatriarli nel Paese cui sono stati destinati.

9. Salvo che nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, non possono essere sottoposti ad espulsione:

- a) gli stranieri minori di anni sedici;
- b) gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;
- c) gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o con il coniuge di nazionalità italiana;
- d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

10. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario.

11. Lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale o di prevenzione è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine, il questore competente rilascia, a richiesta dell'espulso o del suo difensore, apposita autorizzazione.

Art. 7-*septies* (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione). — 1. Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19-7-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 60

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale.»

Art. 8

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.»

Art. 9.

Impiego illecito di manodopera straniera

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.» sono sostituite

dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.»

2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.»

Capo IV

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 10.

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.

Art. 11.

Ricongiungimenti

1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti relativi alla disponibilità di un alloggio idoneo, effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata la disponibilità, da parte del richiedente, di un reddito netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19-3-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

2. Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma 1, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Art. 12.

Regolarizzazione per offerta di lavoro

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzano i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19-3-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Capo V

NORME FINALI

Art. 13.

Assistenza sanitaria

1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.»

Art. 14.

Norme di coordinamento e abrogazioni

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 1 è soppresso.

2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 7-quinquies».

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 31.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997, e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

96C0166

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

SERVIZIO STRANIERI

CIRCOLARI EMANATE NEL CORSO DEL 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**INDICE ANALITICO DELLE CIRCOLARI
EMANATE NEL CORSO DELL'ANNO 1995**

- 1) Circolare: Misure atte a regolamentare la dichiarazione in stato d'arresto di cittadini palestinesi. N.559/443/227495/1/0/1^Div. del 30.1.95
- 2) Circolare: Sentenza n.28/95 della Corte Costituzionale - Sfera di applicazione dell'art.4, primo comma, della legge n.943/1986. N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 30.1.95
- 3) Circolare: Permessi di soggiorno. N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 28.1.95
- 4) Circolare: Legge 28 ottobre 1994, n. 638 relativa alla ratifica dell'accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI). N.559/443/226683/12/121/1^ Div. del 30.1.95
- 5) Circolare: Uffici Stranieri - Inconvenienti. N.559/443/225101/19/0/1^Div. del 7.2.95
- 6) Circolare: Sentenza Corte Costituzionale 34/95. Parziale illegittimità art. 7 bis legge 28.2.1990 n.39. N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 15.2.95
- 7) Circolare: Accompagnatori ed interpreti turistici. D.LGS. 391/1991. N.559/443/225044/5/24/1^Div. del 18.2.95
- 8) Circolare: Sentenza n.58/95 della Corte Costituzionale. Parziale illegittimità art. 86 D.P.R. 309/1990. N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 6.3.95
- 9) Circolare: Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere, modificativo del 19 luglio 1993. N.559/443/226683/12/121/1^Div. del 7.3.95

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 11) Circolare: Concessione di permessi di soggiorno temporanei a studenti extracomunitari titolari di borse di studio a carico del Fondo speciale di Cooperazione.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. del 6.4.95
- 12) Circolare: Disposizioni relative all'iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico 1995-96.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. del 14.4.95
- 13) Circolare: Anticipazione delle spese di acquisto dei biglietti per il rimpatrio degli stranieri espulsi.
N.559/443/225060/9/15/4/1^Div. dell'11.5.95
- 14) Circolare: Documenti ed effetti personali smarriti da cittadini stranieri.
N.559/443/226098/15/15/3/0/1^Div. del 5.5.95
- 15) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico 1995-96.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. del 23.5.95
- 16) Circolare: Nuovi rilasci e rinnovi di permessi di soggiorno a cittadini provenienti dalla ex Jugoslavia.
N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 25.5.95
- 17) Circolare: Interpretazione art. 10 legge 28.2.1990 n. 39 - Parere Consiglio di Stato.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 17.5.95

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18) Circolare: Rilascio di permesso di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari, che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani. N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^] Div. del 5.6.95
- 19) Circolare: Rilascio di permesso di soggiorno in favore di minori stranieri presenti irregolarmente in Italia. N.559/443/217416/15/16/1/1[^]Div. del 5.6.95
- 20) Circolare: Accompagnatori e interpreti turistici D.LGS 391/1991. N.559/443/225044/5/24/1[^]Div. dell'1.7.95
- 21) Circolare: Chiarimenti concernenti l'applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Controllo degli ingressi sul territorio nazionale degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia". N.559/443/225884/1/1/1[^]Div. del 14.7.95
- 22) Circolare: Prostituzione di cittadine straniere in Italia. N.559/443/225241/5/20/1[^]Div. del 10.7.95
- 23) Circolare: Inviti rivolti a cittadini stranieri clandestini. N.559/443/227025/9/19/1/1[^]Div. del 10.7.95
- 24) Circolare: Secondo rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della legge 28.2.1990 n. 39. N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^] Div. del 3.8.95
- 25) Circolare: Rilascio dei visti d'ingresso per turismo e affari (fino a 90 giorni) ai cittadini delle Repubbliche ex U.R.S.S.. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1. N.559/443/151385/2/1/1/1[^]Div. del 7.8.95

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 26) Circolare: Concessione di permessi di soggiorno temporanei a studenti extracomunitari titolari di borse di studio a carico del Fondo speciale di Cooperazione.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. del 9.8.95
- 27) Circolare: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea.
Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro.
N.559/443/227572/10/15/108/1^ Div. del 13.9.95
- 28) Circolare: Richiesta di annullamento della dizione "Improrogabile" su vistingresso e relativi permessi di soggiorno.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 18.9.95
- 29) Circolare: Minori extracomunitari in stato di abbandono in Italia - Accesso all'impiego.
N.559/443/217416/15/16/1/1^Div. del 23.9.95
- 30) Circolare: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini rumeni e bulgari.
Derubricazione dalla Categoria A2 a quella A1 della Circolare riservata 0002.
N.559/443/186266/2/1/1/1^Div. del 13.10.95
- 31) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 16.10.95
- 32) Circolare: Documentazione relativa alle istanze di ricongiungimenti familiari di cittadini extracomunitari.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 18.10.95
- 33) Circolare: Comunicazione alle Rappresentanze Consolari straniere delle vicende concernenti gli stranieri in Italia.
N.559/443/226098/15/15/3/0/1^ Div. del 6.11.95

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 34) Circolare: Cittadini della ex Jugoslavia che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 390/1992. Chiarimenti.
N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 13.11.95
- 35) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 22.11.95
- 36) Circolare: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini di: Repubblica Popolare Cinese, Vietnam, Cambogia, Laos, Niammar (ex Birmania) e Mongolia.
N.559/443/201641/2/1/1^Div. del 24.11.95
- 37) Circolare: Legge 11 novembre 1994 n. 672. Stati aderenti all'Associazione con i Paesi U.E. (Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca). Condizione di reciprocità.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 15.11.95
- 38) Circolare: D.M. 24 luglio 1990 n. 237 - Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 15.11.95
- 39) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 30.11.95
- 40) Circolare: Lavoratori extracomunitari da adibire ai servizi domestici.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 14.12.95

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 41) Circolare: Cittadini stranieri - Ottenimento codice fiscale.
N.559/443/200401/5/6/1^Div. del 14.12.95
- 42) Circolare: Scadenza del Decreto interministeriale 13.3.1992.
N.559/443/227118/1/90/2/1^Div. del 14.12.95
- 43) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 7.12.95
- 44) Circolare: Provvedimenti amministrativi di espulsione ex art. 7 quinquies DL. 489/95.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 15.12.95
- 45) Circolare: Accompagnamento alla frontiera dei cittadini stranieri espulsi.
Art. 7 sexies, comma 4, del D.L. 18.12.1995, n. 489.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 21.12.95

Circolare n. 1/95



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N.559/443/227495/1/0/1^a Div.

Roma, 30.1.1995

OGGETTO: Misure atte a regolamentare la dichiarazione in stato d'arresto di cittadini palestinesi.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>ROZZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

La Delegazione Generale Palestinese in Italia ha lamentato che, nel corso di operazioni di polizia, taluni Uffici rendono pubblica la notizia di avvenuti fermi o arresti di cittadini extracomunitari, privi di documenti, presentandoli agli organi di informazione come cittadini palestinesi, sulla scorta soltanto delle affermazioni degli interessati.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione delle S.S.I.L. sulla necessità che, ogni qualvolta uno straniero dichiara di essere palestinese e sia sprovvisto di un valido documento di riconoscimento, vengano presi opportuni contatti con la Delegazione Generale Palestinese in Italia (viale Regina Margherita, 269 - Roma - telefono/8548003-884592), al fine di accertare se, effettivamente, la persona fermata appartenga a quella Comunità.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 2/95



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^] Div.

Roma, 30.1.1995

OGGETTO: Sentenza n. 28/95 della Corte Costituzionale - Sfera di applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 943/1986.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Sulla G.U. n. 4 della 1^a serie speciale, del 25.1.1995, a pag. 50, è stata pubblicata la sentenza n. 28, in data 19.1.1995, della Corte Costituzionale.

Con tale pronuncia si estende alle cittadine extracomunitarie casalinghe, coniugate con cittadini italiani, il diritto al ricongiungimento familiare con figli minori nati da precedenti matrimoni o fuori dal matrimonio.

Tale beneficio, infatti, non era ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 943/86, che, com'è noto, lo riconosceva soltanto nei confronti di coloro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

- 2 -

che avevano un'attività di lavoro.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, in sostanza, i giudici hanno stabilito che il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme.

Pertanto, l'attività lavorativa di casalinga deve essere assimilata alle forme di occupazione che la legge richiamata richiede per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare.

Per quanto sopra esposto, i richiedenti il ricongiungimento familiare, nell'ipotesi sopra delineata, non dovranno esibire la documentazione relativa all'autorizzazione al lavoro, al contratto di lavoro, al reddito e all'alloggio.

Tale documentazione dovrà essere sostituita da una dichiarazione da parte del coniuge italiano, con cui egli si impegna ad ospitare e mantenere i figli minori della coniuge extracomunitaria convivente, fermo restando la presentazione della documentazione concernente:

- 1) lo stato di famiglia, rilasciato dall'Autorità del Paese di origine o di residenza di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta in Questura;
- 2) assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi ne eserciti la patria potestà.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere tradotta in lingua italiana, essere legalizzata e corredata di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

- 3 -

dichiarazione di conformità alla legislazione locale, da parte dell'Ufficio consolare italiano competente per territorio.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive ai competenti Uffici per una puntuale osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 3/95



M/S

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/107235/5/2/1/1^Div.

Roma, 28.1.1995

OGGETTO: Permessi di soggiorno.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

Si è avuto modo di constatare che alcune Questure apportano variazioni sui permessi di soggiorno rilasciati da altre Questure e procedono, a volte, anche al rinnovo degli stessi senza rilasciarne uno nuovo. Tale procedura può determinare incertezze in chi esamina il documento, rendendo difficoltoso l'accertamento della posizione in Italia dello straniero.

Ciò posto, allo scopo di eliminare l'inconveniente segnalato, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive agli Uffici dipendenti perchè, all'atto della richiesta di rinnovo o di variazioni, venga rilasciato altro foglio di soggiorno.

IL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circolare n. 4/95



M/S

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/226683/12/121/1^aDiv.

Roma, 30.1.1995

OGGETTO: Legge 28 ottobre 1994, n. 638 relativo alla ratifica dell'accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI).-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI UFFICI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

Per gli adempimenti di competenza, si invia copia della Legge 28 ottobre 1994 n. 638, concernente la ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli artt. III e XIII dell'accordo allegato alla Legge in oggetto indicata.

IL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 7

LEGGE 28 ottobre 1994, n. 638.

7

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992 con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÁLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli BIONDI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 272

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO
PER LO SVILUPPO (IDLI)
RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Sezione 1

Nel presente Accordo:

- (a) l'espressione "sede centrale" significa:
- (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;
 - (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.
- (b) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea degli Stati Membri, gruppi di Stati, Organizzazioni, prevista nell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI).
- (c) L'espressione "Consiglio direttivo", significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto
- (d) L'espressione "beni dell'Istituto" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Istituto, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali
- (e) L'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
- (f) L'espressione "personale dell'Istituto" include il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II
SEDE CENTRALE

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Istituto sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali in condizioni favorevoli.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

9

ARTICOLO III

INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 3

(a) La sede centrale è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Istituto, il consenso del Direttore si considererà presunto.

(d) Il Direttore impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV

PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V

SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 5

Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Istituto riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI

L'ISTITUTO ED I SUOI BENI

Sezione 6

L'Istituto godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Istituto vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi così come definiti nella lettera (e) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Istituto prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:

- (i) controversie con il suo personale;
- (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Istituto sia parte in causa, nonché controversie di carattere extra-contrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Istituto predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII
PERSONALITA' GIURIDICA

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Istituto è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

11

ARTICOLO IX
ESENZIONE DA TASSAZIONESezione 12

L'Istituto, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

Sezione 13

(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godrà delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godrà delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

(b) Le operazioni e transazioni finanziarie dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(d) L'Istituto sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso che l'Istituto non chiederà generalmente l'esenzione da dazi doganali o di ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(e) In particolare, l'Istituto sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.

(f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo di un servizio reso.

ARTICOLO X
AGEVOLAZIONI FINANZIARIESezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - p. 273

12

(c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI
PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Sezione 15

L'Istituto garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione di questa Sezione l'Istituto può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO XII
TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il Direttore comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

13

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza Italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Istituto per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'ISTITUTO

Sezione 21

Il personale dell'Istituto godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge Italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;

(b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;

(c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

14

(d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;

(e) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso;

(f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonchè un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Istituto;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Istituto, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Istituto che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

15

Sezione 23

L'Istituto comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

ARTICOLO XVI
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore;

(iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 273

16

ARTICOLO XVII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIESezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.


ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALISezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANAPER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

Ministero degli Affari Esteri

Signor Direttore,

per rispondere ad analoga richiesta delle autorità finanziarie della Repubblica Italiana, le propongo che il testo dell'accordo di sede firmato tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come segue:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

l'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni di cui, all'art. -1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante

19
accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti, devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.


3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

20

Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e la sua risposta, Signor Direttore, costituiranno atto modificativo dell'accordo firmato il 28 marzo 1992 che, unitamente allo stesso sarà sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento italiano.

Voglia gradire Signor Direttore, i sensi della più alta considerazione

Roma. 19 luglio 1993



Dottor Michael HAGER
Direttore dell'Istituto Internazionale
di Diritto per lo Sviluppo
ROMA

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE
INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT

Roma, 19 luglio 1993

Professor Luigi Ferrari-Bravo
Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
Roma

Egregio Professore,

Riferendomi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo firmato il 28 marzo 1992, ho l'onore di comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo, elencate qui di seguito, sono accettate dall'IDLI:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

L'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni in cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e

agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o le prestazioni di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante l'accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere, i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

La prego di accettare, Professore, i sensi della mia più alta stima.



L. Michael Hager
Direttore

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-11-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 273

24

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 729):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 21 giugno 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 20 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 730):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

94C0673

MODULARIO
INTERNO 235

Circolare n. 5/95

MOD 4 P.8 C



M/C

.25

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/225101/19/0/1^o Div.

Roma, 7.2.1995

OGGETTO: Uffici Stranieri - Inconvenienti.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

Si è avuto modo di constatare che, con sempre maggior frequenza, cittadini italiani e stranieri lamentano inadempienze, disservizi e disorganizzazioni da parte degli Uffici Stranieri di alcune Questure.

In particolare, si evidenziano disagi dovuti a code lunghissime ed umilianti, nonché comportamenti del personale operante non sempre improntati alla massima cortesia e rispetto.

Al riguardo, sebbene talvolta momenti di incomprendione possano essere determinati da differenze culturali e di linguaggio, nonché da problemi di integrazione, occorre rammentare che gli operatori, nell'adempimento dei

MODULARIO
INTERNO 235



MOD. 4 P. G.

.26

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

- 2 -

compiti istituzionali, assolvono anche ad una primaria funzione sociale.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di voler cortesemente esaminare la possibilità di adottare ogni utile intervento organizzatorio allo scopo di evitare - o quanto meno di contenere in termini ragionevoli - situazioni di disagio all'utenza, richiamando nel contempo l'attenzione del personale dipendente ad un comportamento che sia sempre ed in ogni circostanza improntato alla massima disponibilità ed alla correttezza più assoluta.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 236

Circolare n. 6/95

MOD. 4 P.3.C.

D/F



.27.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 15.2.1995

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

N.559/443/227237/12/161/1^o DIV. PUNTO SU G.U. N.7 VIRGOLA 1^a
SERIE SPECIALE VIRGOLA DEL 15.2.1995 VIRGOLA A PAG. 14 VIRGOLA
EST STATA PUBBLICATA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 34/95 CHE
HABET DICHIARATO PARZIALE ILLEGITTIMITA' VIRGOLA PER
INDETERMINATEZZA PREVISIONE NORMATIVA VIRGOLA ARTICOLO 7 BIS
VIRGOLA COMMA PRIMO VIRGOLA DECRETO LEGGE 416/1989 VIRGOLA
CONVERTITO IN LEGGE 39/1990 VIRGOLA NELLA PARTE IN CUI EST
PREVISTA SANZIONE PENALE RECLUSIONE DA SEI MESI AT TRE ANNI
RIGUARDI STRANIERO DESTINATARIO PROVVEDIMENTO ESPULSIONE CHE NON
ADOPERASI PER OTTENERE VIRGOLA DA COMPETENTE AUTORITA'
DIPLOMATICA AUT CONSOLARE VIRGOLA RILASCIO DOCUMENTO VIAGGIO
OCCORRENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO ESPULSIONE PUNTO RESTA
VIRGOLA PERTANTO VIRGOLA IN VIGORE SOLO FORMA DELITTUOSA
RIGUARDI STRANIERO CHE DISTRUGGA DOCUMENTO PER SOTTRARSI AT
ESPULSIONE PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA PREGANSI SS.LL. VOLER
IMPARTIRE OPPORTUNE DIRETTIVE AT UFFICI DIPENDENTI PER PUNTUALE
OSSERVANZA PRONUNCIA CORTE COSTITUZIONALE PUNTO CAPO POLIZIA
MASONE

MODULARIO
INTERNO 236

EB

Circolare n. 7/95



MOD. 4 P&C

.28.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/225044/5/24/1^a Div.

Roma, 18.2.1995

OGGETTO: Accompagnatori ed interpreti turistici D.LGS. 391/1991.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTAe, p.c.: AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - che il regime transitorio, concernente la libertà di stabilimento e di esercizio della professione di accompagnatore ed interprete turistico in Italia da parte di cittadini comunitari, che consente l'esercizio delle professioni in oggetto mediante attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche e consolari italiane nei Paesi dell'Unione Europea, anzichè dalla competente autorità dello Stato membro di provenienza del cittadino comunitario, è scaduto il 31.12.1994.

Ciò posto, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ricevuto da tutti gli Stati membri dell'U.E. le opportune informazioni su quale sia l'Autorità competente a rilasciare la certificazione comprovante l'effettivo esercizio

MODULARIO
INTERNO 238

MOD 4 P.B.C.

.29

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

- 2 -

delle professioni suddette, secondo il dettato del D.LGS. 391/91, si è ritenuto di prorogare il "regime transitorio", sopra evidenziato, fino al 30 aprile c.a..

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler diramare analoghe direttive, anche ai Comandi delle Polizie Municipali.

PER MINISTRO

MODULARIO
INTERNO 235

Circolare n. 8/95

MOD 4 P&C

M/C

.30



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N.559/443/227237/12/161/1^aDiv.

Roma, 6.3.1995

OGGETTO: Sentenza n. 58/95 della Corte Costituzionale.
Parziale illegittimità art. 86 D.P.R. 309/1990.

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla G.U. n. 9, 1^a serie speciale, del 1^o.3.1995, a pag. 50, è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 1995.

Con tale pronuncia la consulta ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 86, comma primo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope), nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 235

Circolare n. 9/95

MOD. 4 P.A.C.

EB



.31

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N.559/443/226683/12/121/1^Div.

Roma, 7.3.1995

OGGETTO: Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 28 marzo 1992 con scambio di lettere, modificativo del 19 luglio 1993.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI UFFICI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n., in data 30 gennaio u.s., si comunica che l'Accordo in oggetto - ratificato con Legge 28.10.1994, n. 638 - è entrato in vigore il primo dicembre 1994 e che il relativo comunicato è stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 21.12.1994.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 11/95

MODULARIO
INTERNO 235

M/C



MOD. 4 P.B.C.

.32

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/S/15/0/2/1^o Div.

Roma, 6.4.1995

OGGETTO: Concessione di permessi di soggiorno temporanei a studenti extracomunitari titolari di borse di studio a carico del Fondo speciale di Cooperazione.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che sono tutt'ora in fase di svolgimento le procedure di raccordo con la Ragioneria Centrale dello Stato ai fini della elargizione a studenti extracomunitari delle borse di studio, per l'anno 1995, a carico del Fondo speciale di cooperazione di quella Amministrazione.

Tanto premesso, per andare incontro ad una precisa richiesta del predetto Dicastero, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune disposizioni ai propri competenti Uffici, affinché ai borsisti de quo che, ai fini del rinnovo dei propri permessi di soggiorno, presentino una dichiarazione del tenore di quella che in fac-simile si allega, vengano rilasciati - con la massima sollecitudine - permessi di soggiorno provvisori della durata di mesi sei.

Tali permessi temporanei potranno essere in seguito convertiti in quelli definitivi, con scadenza 31.12.1995, quando i borsisti extracomunitari si ripresenteranno presso le competenti Questure esibendo la dichiarazione di avvenuta assegnazione delle borse di studio relative all'anno 1995 rilasciata sempre dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Ufficio XIII

223/XIII/

Roma,

D I C H I A R A Z I O N E
per la Questura Centrale
Ufficio Stranieri di

Si dichiara che il/la Sig. _____
cittadino/a del _____,
passaporto n. _____, già beneficiario/a con
provvedimento in corso di perfezionamento di una prima
tranche di borsa di studio per il periodo 1/1/1995 -
31/3/1995, usufruirà fino al 31/12/1995 della concessione
di ulteriori tranches della borsa di studio di cui trattasi,
per la frequenza del _____
presso l'Università degli Studi di _____.

Tali tranches di 'borsa di studio' saranno
comprehensive degli oneri assicurativi contro le malattie e
gli infortuni.

Il/La predetto/a borsista può pertanto usufruire
di ogni agevolazione prevista a favore degli studenti
stranieri borsisti del Governo italiano (semi-esonero da
tasse universitarie ecc.).

Si rilascia la presente dichiarazione per gli
consentiti dalla Legge.

Per Il Responsabile dell'Ufficio

MODULARIO
INTERNO 235

N/C

Circolare n. 12/95



MOD. 4 P.S.C.

.34

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/0/2/1°Div.

Roma, 14.4.1995

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico 1995-96.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDE

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDE

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE AOSTA

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 15 marzo u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo, si attira l'attenzione delle SS.LL. in particolare, sul paragrafo 7, pag. 13, della circolare in argomento, concernente le modalità di rilascio del permesso di

MODULARIO
INTERNO 235

MOD. 4 P.M.

.35

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

soggiorno, da parte della Questura competente, qui di seguito riportate:

"Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia tutti i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per studio valido fino al 31 dicembre 1995.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e delle conseguenti iscrizioni ai corsi di laurea per l'anno accademico 1995/96, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1996.

2. Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o istituzioni), egli dovrà presentarsi, per la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora, alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimora, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

MODULI
INTERNO 235

MOD. 4 P.S.C.

.36

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 3 -

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che la ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e così di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989".

Per quanto riguarda gli studenti comunitari, essendo sorto presso la Commissione Europea un contenzioso in merito al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai fini della preiscrizione, si è ritenuto, anche a seguito di sollecitazioni pervenute dal Ministero degli Affari Esteri, di dover modificare la procedura adottata per l'anno accademico 1994-95.

E' stato, infatti, osservato, in sede C.E.E., che in virtù delle disposizioni comunitarie in materia di soggiorno, non vi è necessità di richiedere un titolo di soggiorno per permanere nel territorio di uno Stato membro, per un periodo inferiore ai tre mesi, qualunque sia il motivo del soggiorno.

MODULARIO
INTERNO 235

MOD. 4 P.S.C.

.37

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

- 4 -

Nel caso in cui, pertanto, tra il momento dell'ingresso nel territorio italiano ed il sostenimento delle prove di ammissione il lasso di tempo sia inferiore ai tre mesi, il candidato comunitario non dovrà richiedere alcun documento, che ne regolarizzi il soggiorno.

Tuttavia la Corte di Giustizia ha altresì sancito "come il diritto comunitario non si oppone a norme di diritto interno che impongono ai cittadini degli altri Stati membri un obbligo di dichiarazione di soggiorno". Da ciò discende che anche i cittadini comunitari sono tenuti a dichiarare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza, anche nel caso di soggiorni inferiori ai 3 mesi.

Ciò posto, al fine di corrispondere alle richieste comunitarie, si preparano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive ai dipendenti Uffici Stranieri affinché venga utilizzato per la dichiarazione di soggiorno dei comunitari il modello 137/M, il cui fax-simile ad ogni buon fine si allega, già in dotazione di codeste Questure, la cui fornitura verrà, comunque, adeguatamente aumentata, a cura del Provveditorato Generale dello Stato.

Nel citato modello non dovrà, però, essere applicata la fotografia e nello spazio apposito dovrà, invece, essere apposta la dicitura "nei comunitari", come riportato sul fac-simile allegato.

Si comunica, inoltre, che in caso di esito positivo delle prove di ammissione e della susseguente formalizzazione dell'iscrizione universitaria, codeste Questure provvederanno a rilasciare ai cittadini comunitari, in sostituzione della

MODULARIO
INTERNO 235

MOD. 4 P.S.C.

.38

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 5 -

predetta dichiarazione di soggiorno, una "carta di soggiorno" valevole per il primo biennio del corso di laurea al quale risulteranno iscritti.

Si soggiunge, infine, che il citato modello 137/M potrà essere utilizzato, come dichiarazione di soggiorno, per tutti i cittadini comunitari che soggiornino, a qualunque titolo, sul territorio nazionale per un periodo inferiore o pari a 3 mesi.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero degli Affari Esteri

D.G.R.C. - Ufficio VI

ANNO ACCADEMICO 1995/96

Prot. n. 116/220

del 5 MAR. 1995



Mod. 320

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI E DEGLI STUDENTI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO, A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA' ITALIANE PER L'ANNO ACCADEMICO 1995-96.

P R E M E S S A

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonché con i Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane sono strutturate nelle seguenti due Parti in base alle diverse categorie di studenti.

PRIMA PARTE

Disposizioni relative alla generalità degli studenti stranieri appartenenti alle seguenti categorie:

- A- comunitari(1) ed extra-comunitari residenti all'estero;
- B- extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1995 (2).

(1) Si ricorda che dal 1 gennaio 1995 fanno parte dell'Unione Europea anche l'Austria, la Svezia e la Finlandia. Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono ricompresi in tale dizione, poiché equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia e Islanda, ai quali con decorrenza dal 1 gennaio 1994 vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68 a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo CEE-EFTA.

(2) Rientrano in tale categoria anche i cittadini originari della ex-Jugoslavia che si trovino in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi umanitari ai sensi della L. 390/92, che sia stato esteso dalle Questure, su richiesta degli interessati, anche a lavoro e studio. Per tali cittadini si prescinde dall'obbligo soprascritto di permesso con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1995.



2

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A - Rifugiati Politici, Matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

B - Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.

C - Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

NOTA-BENE

-Le presenti Disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

-Dette Disposizioni si applicano invece anche per l'accesso alle libere Università salvo che per quanto attiene alle date e alla natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati, prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università'

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

A) Comunitari(1) ed extracomunitari residenti all'estero;

B) Extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1995.(2)

I suddetti studenti stranieri saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di pre-iscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per il prossimo Anno Accademico 1995-96, come indicato accanto ad ogni sede per ogni corso di Laurea o di Diploma universitario nei rispettivi allegati n.1.e n.2.

1) Vedi nota (1) a pag.1.

2) Vedi nota (2) a pag 1.



3

Procedura e documentazione

Par.1. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (12 aprile - 17 maggio 1995).

a) Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1995 i candidati residenti all'estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod. Estero C, se comunitari; mod. estero E se extracomunitari) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono (1).

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale, motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto sulla base del pubblico interesse.

b) Sempre nello stesso periodo, gli stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1995, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, (2) dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane dal 12 aprile al 17 maggio nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie, presso le quali gli interessati potranno avere ogni informazione utile per l'avvio della domanda.

Saranno altresì esposti in visione presso le Università gli elenchi (all. n. 1 e n. 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza, ovvero la data della ricevuta di spedizione nel caso di inoltro con altri mezzi.

1) Vedi nota (1) a pag.1

2) Vedi nota (2) a pag.1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Par.2. - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.**

Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1 o nell'allegato n. 2.

Si fa presente che accanto ad ogni sede universitaria è stato indicato l'ordine di grandezza al solo fine di orientare i candidati sulle dimensioni approssimative degli Atenei stessi quanto al numero degli iscritti (P:piccole; M:medie; MG:medio-grandi; G:grandi). L'indicazione L distinguerà inoltre le Università Libere (non statali).

Par.3. - DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (e non la fotocopia del titolo).

I cittadini extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia indicati al precedente punto b), che invieranno la domanda alla Rappresentanza dall'Italia dovranno unire anche la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana fatta eseguire a loro cura; a tale scopo gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia (1).

Per i candidati ancora residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza Italiana in loco.

La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano già in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi -autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verrà invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovrà inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza per cinque anni a disposizione delle Amministrazioni centrali.

(1) Circ. M.P.I. del 14.1.1981, n.14, che trascrive la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo n.20685/92500 del 15.12.1980.



Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

NOTA BENE

1) Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscano e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari



ad almeno dodici anni (1)(2)(3).

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi

(1) Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno "prescolare" a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum.
- che il programma preveda l'insegnamento della lettura e scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.
- che tale anno si collochi non prima del sesto anno di vita.

(2) E' fatto salvo quanto prescritto dalla Circ. del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965 per il titolo statunitense di High School il quale deve essere seguito e completato da due anni completi del corso superiore di "College" e della conseguita idoneita' per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia per iscriversi alla facolta' di Medicina e Chirurgia, in Italia, (Circ. M.P.I. 2.8.68 n. 1224) e' necessario:

- a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science".
- b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical).
- c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York e' abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui alla lettera "c".

(3) Per quanto riguarda i titoli di studio britannici si ricorda che, in analogia alle condizioni minime attualmente previste per candidarsi all'iscrizione universitaria in Gran Bretagna, i medesimi sono accettabili per l'iscrizione alle Universita' italiane (come chiarito dalle Note del M.U.R.S.T.-Dip. Istr. Univ.-Stud.Stran. n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato e' in "italiano", la medesima e' valida per tutti i corsi accademici.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarità. Si sottolinea che tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturità italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1994-95, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1995.

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare entro lo stesso termine del 31 luglio, oltre il Diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Brasile, Desmes in Grecia, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Per i candidati di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Rappresentanze trasmetteranno con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Università entro gli stessi termini e con le stesse modalità indicate al seguente paragrafo n.4, attenendosi tuttavia rigorosamente per quanto riguarda la concessione di visti di ingresso a quanto prescritto al successivo paragrafo 6. Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, tali studenti saranno ammessi alle prove stesse con riserva.



Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 19 settembre-anche con copia anticipata per telefax - direttamente alle Università', e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che sono risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Università' locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 16 ottobre.

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando anche quale di esse sia la materia base del corso prescelto. Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato conseguimento della maturità e/o dell'idoneità negli speciali esami locali di ammissione o la mancata presentazione dei relativi attestati nei termini prescritti, rende ovviamente nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) Eventuali documenti degli studi accademici parziali già compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.

Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

c) Eventuali certificati di competenza in lingua italiana delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena. Tali certificati, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al Par. 8, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

d) Due fotografie, di cui una autenticata.



e) **Garanzia economica** (solo per i cittadini extracomunitari ancora residenti all'estero).

Devono essere allegate alla domanda fotocopia e relativa traduzione autenticata di una lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso, che assicuri la copertura economica di fl.000.000 mensili fino al 31 dicembre 1995.

Tale importo, che potrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT di incremento medio del costo della vita, e' stato calcolato tenendo conto dell'attuale importo minimo delle borse di studio offerte a studenti stranieri borsisti del Governo italiano.

Resta fermo l'obbligo della copertura economica annuale dall'1 gennaio al 31 dicembre 1996, esclusivamente per i candidati che risulteranno iscritti alle nostre Università, ed ai quali le Questure prorogheranno il permesso di soggiorno per l'intero anno 1996.

In ogni caso insieme all'acquisizione della prevista lettera di credito bancario, la Rappresentanza dovrà valutare la reale intenzione e capacità della famiglia di appartenenza del richiedente a far fronte all'impegno economico assunto.

Eccezionalmente la Rappresentanza potrà accettare soluzioni alternative alla copertura economica sopraindicata (lettera di credito bancario ed effettive capacità economiche della famiglia) quali, ad esempio, garanzie fornite dai Governi locali o Istituzioni ed Enti di accertato credito, e comunque previa consultazione con questo Ministero - D.G.E.A.S. - Uff. X. E' comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da privati cittadini.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice "candidatura" a una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendono presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti Disposizioni dovranno presentare un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 1995 come gli altri candidati.

I cittadini extracomunitari che hanno il diritto di inviare la domanda dall'Italia ai sensi del precedente paragrafo 1. lettera b) non sono tenuti a presentare la documentazione relativa alla garanzia economica.

f) **Copertura assicurativa** per cure, mediche e ricoveri ospedalieri (salvo per i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza).

Deve essere allegato il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 150.000 per un anno e in lire 75.000 per periodi pari o inferiori a sei mesi, da versarsi sul conto corrente postale n.71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n.181.

- polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

g) Copia autenticata del permesso di soggiorno (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

NOTA BENE:

Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1.,2.,3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi.

La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff.VI nel caso di domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.

Par.4. - INOLTRO DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITA'.

Le Rappresentanze invieranno le domande di preiscrizione e la relativa documentazione direttamente e per assicurata alla sede universitaria prescelta da ogni candidato (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri), allegando altresì l'elenco dei candidati per quella sede divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma entro i termini sottoindicati:

- a) dal 18 maggio al 7 giugno le domande (Modello estero E) degli studenti extra-comunitari residenti all'estero;
- b) successivamente, e comunque non oltre il 22 giugno, le domande dei candidati extra-comunitari già residenti in Italia (Modello unico Italia) con permesso di soggiorno valido quale indicato al paragrafo 1 - lettera b) e le domande di candidati comunitari residenti all'estero (Modello Estero C).

Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio Studenti Stranieri, P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e al Ministero dell'Interno, Ufficio Stranieri, Piazza del Viminale - 00184 ROMA, saranno inviati entro le stesse date rispettivamente del 7 giugno e del 22 giugno gli elenchi completi dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea o di Diploma universitario, nonché gli elenchi relativi alle candidature respinte.

Per il solo Ministero degli Affari Esteri sarà allegata altresì copia dei modelli di domanda dei singoli candidati (Mod. Unico Italia, Mod. Estero E, Mod. Estero C.), nonché dei titoli di studio con relativa dichiarazione di valore in loco.

Par.5. - NOTIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE.

- Entro il 26 luglio, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, compilerà gli elenchi -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



divisi per Rappresentanza - dei candidati extra-comunitari ancora residenti all'estero ammissibili alle prove e li invierà alle rispettive Rappresentanze via fax (Allegato n. 3) o con altro mezzo idoneo, indicando anche, per ogni corso di laurea o di diploma, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di concorso o attitudinali. Sarà inoltre apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il Diploma di maturità - in sostituzione dell'attestato di frequenza dell'ultimo anno- e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

Sarà altresì inviato alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per inadeguatezza della documentazione presentata.

- Entro il 25 agosto presso ogni sede universitaria saranno esposti in visione agli interessati, oltre i predetti elenchi, anche quelli degli altri candidati ammessi alle prove (comunitari residenti all'estero ed extra-comunitari residenti in Italia) sempre con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame.

- Entro la stessa data (25 agosto) copia di tutti gli elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. Uff. VI; al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff.V -settore stranieri, II piano, stanza 111 (Dott. Attanasi) - P.le Kennedy, 20 -00144 Roma; e alla locale Questura.

Par.6. - TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

1. Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITA' ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1995-96", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza a partire dal 26 luglio esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dalle Università, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).

A coloro che risultano ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi avranno presentato il diploma di maturità e/o l'attestato di "idoneità" accademica.

La concessione del visto sarà in ogni caso subordinata, anche alla luce degli orientamenti previsti dall'accordo di Schengen, alla effettuazione di un colloquio personale con il richiedente finalizzato ad accertare la motivazione allo studio dell'interessato e la sua capacità di seguire i corsi in relazione alla sua conoscenza della lingua italiana,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



nonche' se la posizione economica del richiedente, e soprattutto della famiglia di appartenenza, sia tale da garantirgli la disponibilita' di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento agli studi in Italia.

Pur in presenza, pertanto, di una domanda di preiscrizione corredata della prescritta documentazione, e gia' verificata come idonea dalla sede universitaria prescelta, le Rappresentanze dovranno astenersi dal concedere il visto per motivi di studio, quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la richiesta di iscrizione all'Universita' sia finalizzata ad ottenere comunque un visto d'ingresso in Italia.

2. Ai candidati comunitari sarà rilasciata (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, senza termini di decorrenza.

Si precisa che tale dichiarazione consolare non è richiesta per l'iscrizione di studenti comunitari a corsi diversi da quelli regolamentati con la presente circolare, per i quali non sia prevista una fase di pre-iscrizione con specifiche prove di accesso per gli stranieri (es: corsi singoli).

Par.7. - PERMESSO DI SOGGIORNO.

1. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia tutti i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per studio valido fino al 31 dicembre 1995.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e delle conseguenti iscrizioni ai corsi di laurea per l'anno accademico 1995/96, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1996.

2. Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi, per la la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora, alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Resta comunque inteso che ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimori, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che la ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e così di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989.

Par.8. - PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) se cittadini extracomunitari passaporto con lo specifico visto d'ingresso, quale definito al paragrafo 6, 1° capoverso; b) se cittadini comunitari, dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità; c) ovvero, per entrambe le categorie di candidati, idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura.

Si raccomanda alle Università di verificare che gli studenti extracomunitari siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti. Si richiama in particolare quanto previsto dalle presenti Disposizioni relativamente alla natura e durata del Permesso di soggiorno di candidati extra-comunitari già soggiornanti in Italia (paragrafo 1 - punto b).

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, si svolgerà il 6

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



settembre 1995 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato, salvo eventuale esonero concesso con autonome decisioni dei singoli Atenei a chi e' in possesso dei certificati di competenza linguistica di cui al Par. 3, lettera c).

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

- a.- Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria e protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia.
- b.- Altri corsi di laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato.
- c.- Corsi di Diploma Universitario.

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno resi noti dalle Università' con pubblicazione all'albo entro il 25 agosto 1995.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che "gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso" debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 25 agosto 1995, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Par.9. - ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana di cui al par.3 lettera c), saranno compilate ed esposte entro il 25 settembre 1995 le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Universitario) dei candidati che avranno superato le prove stesse.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del Diploma di maturita', la traduzione in sessantesimi del voto o del giudizio del Diploma di maturita' estero sara' effettuata dall'Universita' stessa secondo criteri matematici, in base a informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore in loco" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o giudizio del diploma stesso.

Le Universita' potrebbero a tal fine utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 60.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani(1). Per quanto riguarda il Baccalauréat francese si rinvia invece all'allegato n. 2 del XIX protocollo esecutivo dell'Accordo culturale tra Italia e Francia (Parigi 24.6.92), diramato dal M.U.R.S.T. a tutti gli Atenei italiani.

Ogni sede universitaria dovra' far pervenire al M.U.R.S.T. - Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - Settori Stranieri, II piano, stanza 111, (dott. Attanasi) P.le Kennedy, 20 -00144 Roma, entro la stessa data del 25 settembre improrogabilmente via fax (06-59912640) o tramite proprio incaricato, l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T., sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Universita', dal 3 al 6 ottobre, ore 9-13 presso il M.U.R.S.T. nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);

b) ovvero riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Tali domande dovranno essere presentate entro il 13 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporrà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre

1) D.M: 20/7/78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V Settori Stranieri - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande.

Par.10.- CANDIDATI "NON AMMISSIBILI".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 1995 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

La documentazione dei candidati comunitari e quella dei candidati extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati - -su loro richiesta- informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Tale disposizione si applica anche alle "Matricole di Cortesia" (personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e relativi familiari con accreditamento presso lo Stato italiano) e agli iscritti in precedenti anni accademici che completino gli studi o che presentino domanda di rinuncia agli stessi.

L'avvenuta restituzione dei documenti alle "Matricole di Cortesia" sarà formalmente comunicata al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali -Ufficio VI.

Par.11.-NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1996, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono



effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, come pure restituiranno direttamente alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti, (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff.VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 10.

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

- A) (Par. 1) Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione: rifugiati politici, matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.
B) (Par. 2) Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.
C) (Par. 3) Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

Par.1 - CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Le categorie di candidati qui appresso indicate, non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri nella Parte Prima delle presenti disposizioni.

a) Rifugiati politici

Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1995 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 7 giugno 1995, invierà le domande con la relativa documentazione in triplice copia (un originale e due fotocopie semplici) comprensiva dell'attestato relativo all'avvenuto riconoscimento dello status di "rifugiato politico", al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali - Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero la dichiarazione di valore in loco dei titoli di studio e a trasmettere quindi le domande stesse alle Università.

Si ricorda che, in armonia con l'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, la documentazione relativa ai rifugiati politici sarà accompagnata dalla sola "dichiarazione di valore in loco" della competente Rappresentanza italiana all'estero con esonero dall'obbligo della legalizzazione.

b) Matricole di cortesia (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 30 giugno 1995 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta. Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):

- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;

- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2° grado, e degli eventuali attestati complementari al titolo indicati nella Parte Prima - paragrafo 3 - lettera a), punti 1 e 3 del Nota Bene, pag. 5 e 7 delle presenti Disposizioni. Tali documenti di studio dovranno risultare già legalizzati e muniti di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, e corredate di relativa traduzione ufficiale;

- eventuali documenti di studi accademici precedentemente effettuati all'estero, perfezionati come al punto precedente, (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);

- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;



- due fotografie di cui una autenticata.

c) Cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

Entro il 31 agosto 1995, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonché il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Università'.

Par.2. - CANDIDATI CON DIPLOMI DI MATURITA' ITALIANI O CON TITOLI DI STUDIO DI SCUOLE STRANIERE O INTERNAZIONALI OGGETTO DI ACCORDI E DI NORMATIVA SPECIALE.

I candidati che hanno conseguito uno dei titoli di maturità elencati in calce al presente paragrafo potranno iscriversi alle Università' italiane con esonero dell'esame preliminare di lingua italiana previsto per gli altri studenti ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati agli stessi.

I medesimi dovranno attenersi, per gli aspetti procedurali, alle istruzioni che si differenziano come segue in rapporto alla cittadinanza e/o alla natura del permesso di soggiorno di cui siano eventualmente già in possesso.

- Cittadini di Paesi comunitari e cittadini di Paesi extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno del tipo indicato nella Parte Prima (lettera B): potranno presentare domanda di iscrizione direttamente ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1995. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" -, o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei potranno stabilire il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea). I titolari di diplomi indicati alle successive lettere a) e g) dovranno tuttavia preventivamente richiedere alla competente Rappresentanza italiana all'estero - anche per via postale - i necessari atti di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



- Cittadini di Paesi extra-comunitari ancora residenti all'estero o titolari di permesso di soggiorno in Italia diverso per durata e tipologia da quello indicato nella Parte Prima (lettera B):

dovranno presentare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero alla quale dovrà essere prodotta almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani. La domanda dovrà essere completa anche dei documenti di copertura economica ed assicurativa richiesti per gli altri studenti stranieri.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco nei casi di cui alle successive lettere a) e g) sopra richiamati - spedisce la domanda all'Università entro i termini previsti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvederà altresì al rilascio di specifico visto d'ingresso "per iscrizione universitaria valido fino al 31 dicembre 1994", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

ELENCO DEI TITOLI DI MATURITA'

a) Titoli di scuola media superiore conseguiti presso le seguenti scuole di frontiera a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Detti titoli di studio perfezionati con gli atti di rito dalla Rappresentanza competente per territorio, devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

SVIZZERA

Nella Circoscrizione del Consolato d'Italia in Coira:

- Liceo Cantonale di Coira.

- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Lugano:

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturità federale.

- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio, che rilasciano le maturità A,B,C,D,E.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



SLOVENIA.

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Capodistria:

- Ginnasio "G.R.Carli", Piazzale del Ginnasio, 7-Capodistria
- Ginnasio "Antonio Sema"-Pirano-Via tra gli Orti,8-Portorose
- Scuola Media "Pietro Coppo",Via Zustovic, sn- Isola

CROAZIA.

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Fiume:

- Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Via E.Baracic, 6 -51000 Fiume
- Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola
- Scuola Media Superiore Italiana " Talijanska Srednja Skola",Via G.Carducci - 52210 Rovigno
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

b) Titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle Scuole Europee di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) diploma di maturità quinquennale italiana, o maturita' quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.

d) diplomi finali delle scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen di Milano, Genova, Roma), del Liceo francese Chateaubriand di Roma e del Liceo spagnolo Cervantes, validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi degli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia e con la Spagna.

e) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dal Collegio del Mondo Unito di Duino - Aurisina, di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1984, e alla Legge n.738/1986 (art.3);

f) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dalle scuole sottoelencate agli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato A annesso ai Decreti ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse.



l'accesso agli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

Sezioni "italiane" presso Scuole Internazionali Francesi:
(Titolo: "Baccalauréat a Option International - B.O.I.)

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi

- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione

- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"
- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo

- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble

- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia

- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza

- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS" di VALBONNE

Sezioni "italiane" presso Scuole Straniere bilingue.

Praga

- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cecoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco. Firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

Bratislava

- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cecoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Zurigo

- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"
(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva
Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

**Par.3. -CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un Diploma di maturità italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore e salvo quanto previsto da accordi e norme speciali per i possessori dei titoli di cui al precedente paragrafo 2 di questa Parte, è regolata dall'art. 147 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore.

I predetti cittadini potranno chiedere l'iscrizione universitaria direttamente all'Ateneo prescelto entro le stesse scadenze previste per la generalità dei cittadini italiani. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio, perfezionato dalla Rappresentanza competente, sarà accompagnato dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi dove l'attività delle Rappresentanze italiane risulta temporaneamente sospesa (e cioè, allo stato attuale, Somalia, Afghanistan ed Iraq) si confermano anche per l'A.A. 1995-96 le disposizioni eccezionali contenute nel telexpresso circolare n. 116/870/C del 23 giugno 1992 precisando che in ogni caso anche per le domande di tali candidati varranno le scadenze previste dalle attuali disposizioni per la generalità degli studenti stranieri.

**LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO TRASMESSE
SEPARATAMENTE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DAL
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA, CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.**



V. DE LUCA
SECRETARIO

Circolare 13/95



MON. 4980

M/S

.64

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/225060/9/15/4/1°Div.

Roma, 11.5.1995

OGGETTO: Anticipazione delle spese di acquisto dei biglietti per
il rimpatrio degli stranieri espulsi.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Alcune Prefetture hanno evidenziato difficoltà e lungaggini in ordine alla procedura di richiesta dell'autorizzazione ministeriale necessaria per l'anticipo delle spese relative all'acquisto dei biglietti di viaggio per il rimpatrio degli stranieri espulsi.

Al riguardo, posto che questo Ministero pone la massima attenzione perché la procedura si concluda con sollecitudine, trasmettendo l'autorizzazione sempre via telefax, si ritiene opportuno, al fine di poter ancor più velocizzare l'iter in argomento, che anche i competenti Uffici inoltrino, al Servizio Stranieri di questo Dipartimento, le relative richieste a mezzo telefax, indirizzandole all'attenzione dei Dirigenti delle Divisioni secondo la seguente suddivisione geografica:

VIGILANCIA
N. 225

MOO 4 P.S.C.

.65

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

- a) al Dirigente della 2^a Divisione per il rimpatrio degli stranieri dell'area europea, America ed Oceania.
- b) al Dirigente della 3^a Divisione per il rimpatrio degli stranieri dell'area africana ed asiatica.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune direttive ai competenti Uffici affinché si attengano alla procedura sopradescritta.

IL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VULGARIZIO
INTERNO 232

Circolare n. 14/95



MOD. 4 P.B.C.

SL

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri

N. 559/443/226098/15/15/3/0/1°Div.

Roma, 5.5.1995

OGGETTO: Documenti ed effetti personali smarriti da cittadini stranieri.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AL COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>

Sono stati rappresentati alcuni casi in cui documenti ed effetti personali, smarriti da cittadini stranieri, inviati dagli Uffici di Polizia, agli Uffici Consolari di competenza, sono stati restituiti successivamente agli enti mittenti.

Al riguardo è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri, che ha provveduto agli interventi di competenza presso le Rappresentanze diplomatiche, per le quali si era manifestata la problematica suesposta.

Si ritiene opportuno, peraltro, manifestare l'avviso che l'invio dei plichi, contenenti i documenti e gli effetti personali, sia effettuato senza spese a carico degli Uffici Consolari destinatari.

IL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M. 137/L



Mod. 137/M

.68

MINISTERO DELL'INTERNO
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questura di

DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO PER STRANIERI
FOREIGNERS' STATEMENT OF STAY

COGNOME:
SURNAME

NOME
NAME

LUOGO NASCITA
PLACE OF BIRTH

DATA
DATE

CITTADINANZA
CITIZENSHIP

STATO CIVILE
CIVIL STATUS

RIFUG:
REFUG

RESIDENZA ESTERO
RES. IN THE FOREIGN COUNTRY

RECAPITO ITALIA - COMUNE
ADDRESS IN ITALY - BOROUGH

PROV:
COUNTY

INDIRIZZO
ADDRESS

TIPO DOC
KIND OF IDEN

NUMERO
N

SCADENZA:
VALID UNTIL

RILASCIATO DA
ISSUED BY

DATA:
DATE

INGRESSO ITALIA - DATA
ENTRY IN ITALY - DATE

FRONTIERA:
BORDER OF

VISTO
VISA

RILASCIATO DA
ISSUED BY

SCADENZA:
VALID UNTIL

MOTIVO DEL VISTO INGRESSO:
REASON

MOTIVO DEL SOGGIORNO
REASON FOR STAY

MEZZI SOSTENTAMENTO
MEANS OF SUPPORT

CONIUGE
WIFE OR HUSBAND

PERSONE A CARICO CONVIVENTI
PERSONS BEING CARED FOR IF LIVING TOGETHER

REFERENZE IN ITALIA
REFERENCE IN ITALY

PRIMA DICHIARAZIONE:
FIRST STATEMENT

SCADENZA:
VALID UNTIL

RINNOVO SOGGIORNO:
RENEWAL

SCADENZA:
VALID UNTIL

DATA
DATE

Timbro
Ufficio

P E R C O M U N I T A R I

FOTO

FIRMA DEL DICHIARANTE
SIGNATURE OF THE HOLDER

L'AUTORITÀ DI P. S.
POLICE AUTHORITY

MODULARO
INTERNO 314

Circolare n.16/95

MOD 4 P.B.C.

EB



.69

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/225884/1/1/4^Div.

Roma, 25.5.1995

OGGETTO: Nuovi rilasci e rinnovi di permessi di soggiorno a cittadini provenienti dalla ex Jugoslavia.-

I SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI STRANIERI
DELLE QUESTURE LORO SEDI

Al fine di rispondere a numerosi quesiti concernenti la problematica in oggetto, pervenuti a questo Servizio, si chiarisce che i nuovi rilasci di permessi di soggiorno per motivi umanitari a cittadini provenienti dalla ex Jugoslavia devono essere concessi in base alle disposizioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.4.1994.

Per quanto attiene, invece, ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati prima della diramazione della predetta Direttiva, si rappresenta che, essendo tutt'ora in vigore la legge n. 390/92, detti rinnovi devono essere accordati indistintamente ai cittadini di tutte le Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA

NOTOLARIO INTERNO 314

Circolare n. 17/95

MOG. 4 P&C

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 17.5.1995

OGGETTO: Interpretazione art. 10 legge 28.2.1990 n. 39 - Parere
Consiglio di Stato.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Questa Amministrazione, a seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte di Ordini professionali ed Associazioni di categoria, ha richiesto al Consiglio di Stato di esprimere il proprio avviso in relazione all'esatta applicazione ed interpretazione dell'art. 10 della legge indicata in oggetto, tenuto, anche, conto delle diverse interpretazioni sulla medesima norma formulate dai Dicasteri interessati.

In particolare, si è richiesto di conoscere se la suddetta normativa, che deroga alle disposizioni generali che prevedono la verifica della condizione di reciprocità (art. 16 Preleggi) per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, possa essere considerata "a regime" o se, invece, debba

INCULCARIO
N. 314

MOO. 4 P. A. C.

.71 .

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

essere ritenuta norma "transitoria".

In relazione al suddetto quesito, il Consiglio di Stato ha, il 5 maggio c.a., formulato il parere che, con la presente, si trasmette alle SS.LL.

In sintesi, con tale decisione, il Consiglio ha condiviso la tesi di questo Ministero circa il carattere transitorio dell'art. 10, comma 7, accogliendo "in toto" le argomentazioni svolte a fondamento della citata tesi, a sostegno della quale ha ritenuto che emergano elementi di carattere letterale, logico e sistematico.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a impartire le opportune direttive ai dipendenti Uffici Stranieri affinché, confortati dal parere dell'Alto Consesso, continuino a negare il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai cittadini extracomunitari che ne facciano richiesta, nel caso in cui non venga verificata la condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MOD. LARIO
CE - 9

Mod. 9



.72

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 153...

Roma, addi 19..

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO

Parere circa... **QUESITO**
Interpretazione art.10
L.28.2.90 n.39

D'ordine del Presidente, mi
pregio di trasmettere il
parere numero.....^{856/95} espresso
dalla Sezione I^a di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato.

Restituito gli atti al-
legati alla richiesta del
parere, richiamando alla
attenzione di codesta
Amministrazione l'art. 56
del r.d. 21 aprile 1942, n.
444, nel testo modificato
dall'art. 1 del D.P.R. 23
giugno 1988, n.250, circa
la pubblicità del parere
stesso.

Allegati N.

Al
MINISTERO DELL'INTERNO

Gabinetto dell'On. Ministro

IL SEGRETARIO GENERALE

R O M A

SERVIZIO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLO STATO

ACCETTAZIONE
CORRISPONDENZA
1 0 1 3 1985
SERVIZIO STRANIERI

MODULARO
CS' m 1 - BT

Mod. 57 (Teste)

.73

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

PRIMA 5 APRILE 1995

N.° Sezione
856/95*La Sezione***OGGETTO**

QUESITO.

Interpretazione art. 10

L. 28.2.1990 n.39.

Vista la relazione
n.559/443/186378/5/11/2/1,
in data 6 febbraio 1995,
con la quale il Ministero

dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla interpretazione dell'art.10, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 come introdotto in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 1990, n.39;

Vista la nota di pari numero, in data 28 marzo 1995, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso gli avvisi espressi al riguardo dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

1. L'art. 10, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, come introdotto in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dispone che i cittadini extracomunitari, in possesso di determinati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

In questo contesto, in particolare, l'art.10, comma 7, dispone che: "salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo di studio, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni".

Il comma 5, richiamato dal comma 7 testè riportato, a sua volta prevede che "i cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi".

Il collegamento tra i due commi, sul piano logico, consente di estendere anche al comma 7 l'ambito dei destinatari individuato nel comma 5 e limitato, per quel che qui rileva, ai cittadini extracomunitari" che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche" e che quindi sono già presenti nel territorio dello Stato italiano.

Anzi l'introduzione, in sede di conversione, del comma 7 sembra correlarsi, tra l'altro, proprio con l'obiettivo di creare effettive

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titoli di studio, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, anche in difetto del requisito della cittadinanza italiana prescritto dalla vigente normativa.

Il Ministero referente chiede se la predetta norma - recante deroga, oltre che al predetto requisito, anche alla condizione di reciprocità stabilita dall'art.16 delle preleggi - possa essere considerata a "regime" oppure, dovendo intendersi riferita ai soli cittadini extracomunitari già presenti nel territorio italiano, abbia carattere "transitorio".

Il Ministero stesso svolge considerazioni a sostegno della seconda tesi. Analogamente argomenta il Ministero degli affari esteri, mentre l'opinione opposta è sostenuta dal Ministero di grazia e giustizia.

Viene riferito che sulla questione sono stati formulati quesiti da parte di Ordini professionali e di associazioni di categoria e che di fatto da parte degli Ordini si sono avute applicazioni divergenti.

CONSIDERATO:

1. La Sezione ritiene che debba condividersi la tesi del Ministero referente, sostenuta anche da quello degli affari esteri, circa il carattere transitorio dell'art.10, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, come introdotto in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

A sostegno della tesi emergono elementi ermeneutici di carattere letterale, logico e sistematico.

In proposito si osserva che il citato decreto legge reca norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condizioni per consentire ai predetti cittadini extracomunitari la sanatoria prevista nel comma 5: la regolarizzazione della loro posizione con il conseguimento delle abilitazioni professionali e l'iscrizione negli albi professionali non si sarebbe infatti potuta conseguire se non attraverso la deroga al requisito della cittadinanza italiana (oltre che alla condizione di reciprocità), ove previsto dalla normativa a regime per la iscrizione all'albo e per accedere ai relativi esami.

Questa prospettiva, a carattere transitorio, sembra trovare riscontro anche nei lavori preparatori. Il comma 7 è stato infatti introdotto a seguito di emendamento governativo, che conteneva richiami alla "condizione di reciprocità" e ai cittadini extracomunitari "regolarmente residenti" e che è stato modificato in sede parlamentare, espungendo i predetti riferimenti. Per contro, rispetto all'emendamento governativo, il Parlamento ha aggiunto l'inciso "salvo quanto previsto al comma 5", attribuendo così alla previsione del comma 7 una oggettiva portata transitoria derivata da quella emergente dal comma 5.

2. Ulteriore conforto a siffatte conclusioni sembra dedursi dalla considerazione che l'art.10 in parola è diretto a regolarizzare la posizione di cittadini comunitari già presenti nel territorio dello Stato (cfr. in particolare il comma 1) e non ad introdurre deroghe a regime alla legislazione vigente. Anche sul piano sistematico, dunque, il comma 7 dell'art.10 appare caratterizzarsi per la finalità di "regolarizzazione" che complessivamente contraddistingue il testo normativo in cui viene ad inserirsi.

3. I residui margini di dubbio interpretativo devono risolversi nel senso sopra indicato, nei rilievi che le norme in esame, in quanto derogatorie, sono di stretta interpretazione e che una modifica a regime

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei requisiti per l'iscrizione agli albi professionali si sarebbe dovuta formulare in modo espresso e inequivoco, tanto più ove si consideri la portata di una siffatta riforma sugli assetti di settore e, come evidenziato dal Ministero degli affari esteri, sulle "prospettive occupazionali" dei cittadini italiani.


4. Si ritiene, infine, opportuna la trasmissione del presente parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.58 r.d. 21 aprile 1942, n.444 e successive modifiche, perchè venga considerata l'opportunità di una iniziativa legislativa intesa a precisare e a integrare la disciplina di cui trattasi, anche al fine di tenere conto delle eventuali posizioni medio tempore consolidate sulla base della segnalata diversa interpretazione dell'art.10, comma 7.

P. Q. N.


Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



PER ESTRATTO DAL VERBALE
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



MODULANO
INTERNO 314

Circolare 18/95



MOD. 4 P.3 C

EB

.78

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 5.6.1995

OGGETTO: Rilascio di permesso di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari, che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Questure, concernenti la problematica indicata in oggetto, si precisa che il matrimonio contratto da un cittadino extracomunitario, presente illegittimamente sul territorio nazionale, con un cittadino italiano non sana la condizione di illegalità dello straniero che deve abbandonare il territorio nazionale e, successivamente munirsi di uno specifico visto di ingresso, con la procedura prevista dalla circolare p.n. del 10.12.1992.

Ciò posto, nel caso in cui venga, comunque, nell'ipotesi sopraevidenziata, presentata istanza di coesione familiare, si dovrà diffidare lo straniero a lasciare il territorio nazionale e, se lo stesso non ottempererà spontaneamente, si dovrà adottare, nei suoi confronti, un provvedimento di espulsione.

Si richiama, infine, la circolare p.n. emanata da questo Ministero in data 4.3.1991 ed, al riguardo, si chiarisce che ai

MODULARIO
INTERNO 314



MOD. 4 P.S.C.

.79 .

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

coniugi extracomunitari di cittadini italiani potrà essere concesso un permesso di soggiorno per coesione familiare, purchè siano entrati in Italia con un regolare visto di ingresso o, in esenzione dello stesso, siano in possesso di un valido permesso di soggiorno.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare 19/95



MOD 478C

EB

.80

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/217416/15/16/1/1^Div.

Roma, 5.6.1995

OGGETTO: Rilascio di permesso di soggiorno in favore di minori stranieri presenti irregolarmente in Italia.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Con riferimento ai quesiti pervenuti da numerose Questure, in merito alla problematica indicata in oggetto, si ribadisce che lo straniero può ottenere il ricongiungimento dei propri familiari solo seguendo la procedura prevista dall'art. 4 della legge 30.12.1986 n. 943 e circolari applicative.

Tanto premesso, nel caso venga presentata richiesta di coesione familiare a favore di un minore irregolarmente presente sul territorio nazionale, tale istanza potrà essere valutata favorevolmente in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) entrambi i genitori devono essere regolarmente presenti sul territorio nazionale;
- 2) ove sia presente regolarmente un solo genitore è necessario l'assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la patria potestà;

./.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P&C

.81

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri


- 2 -

3) deve essere esibita una documentazione che attesti che i richiedenti (o il richiedente) la coesione siano effettivamente i genitori del minore in parola.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni diramate con la circolare p.n. del 20.7.1993 in materia di "Minori stranieri privi di permesso di soggiorno in stato di abbandono in Italia".

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive ai competenti Uffici Stranieri affinché si attengano alla procedura sopradescritta.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 20/95



MOD. 4 P.S.C.

dg

.82

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225044/5/24/1^a Div.

Roma, 1.7.1995

OGGETTO: Accompagnatori e interpreti turistici D.LGS 391/1991.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
e p.c. AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Di seguito alla circolare p.n., si comunica che il 30 aprile u.s. è scaduto il cosiddetto "regime transitorio" con il quale veniva attribuita alle nostre autorità diplomatiche e consolari la competenza per il rilascio delle attestazioni di "capacità professionale" dei cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione che intendevano svolgere in Italia l'attività di accompagnatore o interprete turistico.

Poiché, come è noto, la materia è regolamentata dal decreto legislativo 23 novembre 1991 n.391 che all'art.6 prevede il rilascio, da parte dell'autorità competente individuata nei diversi Paesi dell'Unione Europea, della certificazione attestante l'effettivo esercizio dell'attività nel Paese di provenienza, si trasmette un primo elenco delle autorità competenti al rilascio di detta certificazione.

Nel far riserva di comunicare i dati mancanti non appena gli stessi saranno forniti dagli Stati interessati, si pregano le SS.LL. di voler diramare analoghe direttive anche ai Comandi delle Polizie Municipali.

IL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCOMPAGNATORE E INTERPRETE:
Decreto legislativo 381/91

STATO MEMBRO	AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO ATTESTATO	INDIRIZZO
AUSTRIA	Autorità Amministrativa Distrettuale	
BELOGO		
Comunità Flaminga	Federazione dei raggruppamenti delle guide turistiche	Sveertmolenstraat, 9 1020 Merent
Comunità Francofona		
Comunità Germanofona	Autorità non individuata	
Comunità Vallone		
DANIMARCA		
FINLANDIA	National State Board of Education	Fax 358-0-77-477865
FRANCIA		
GERMANIA	Autorità non individuata	
GRAN BRETAGNA	Dipartimento Turismo e Industria	European Division Ashdown House 123 Victoria Street LONDON SW 1E8RB TEL. 0171/2'55256
GRECIA	Greek National Tourism Organization (informazione provvisoria)	
IRLANDA	National Tourism Subsequentiv Board (informazione provvisoria)	
LUSSEMBURGO		
OLANDA	Camera di Commercio olandese	
PORTOGALLO	The National Institute of Tourism Training (informazione provvisoria)	
SPAGNA	Secretaría General de Turismo del Ministerio de Comercio y de Turismo	Calle Castelló, 115-117 28006 Madrid
SVEZIA	Camera di Commercio	
NORVEGIA	Enti turistici locali	

MOD. 4
N. 314

Circolare n. 21/95



MOD. 4 P.S.C.

EB

.84

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri


N. 559/443/225884/1/1/1^DIV.

Roma, 14.7.1995

OGGETTO: Chiarimenti concernenti la applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Controllo degli ingressi sul territorio nazionale degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia".

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.RI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA-MARITTIMA	<u>LORO SEDI</u>
e. p.c. AI SIG RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

A seguito dei numerosi quesiti qui pervenuti in merito alla corretta interpretazione della Direttiva indicata in oggetto, che contiene, com'è noto, disposizioni di attuazione della Legge n. 390/1992, tutt'ora vigente, nelle more che vengano fornite dalla Presidenza del Consiglio nuove indicazioni



MOD. 4 P.S.C.

EB

.85

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

integrative che tengano conto della attuale situazione politico-sociale delle Repubbliche della ex Jugoslavia e del fatto che, a tutt'oggi, lo status di emergenza e di reale belligeranza sussiste prevalentemente nel territorio della Bosnia Erzegovina, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa i punti della Direttiva stessa che hanno causato qualche difficoltà in sede applicativa.

A) In primo luogo, per gli operatori della Polizia preposti ai valichi di frontiera, si ribadisce che dovranno essere accuratamente valutate le posizioni soggettive dei cittadini provenienti da tutti i Paesi della ex Repubblica Jugoslava.

A seguito di tale valutazione potrà, pertanto, essere operata la seguente distinzione:

1) allorché sia dichiarata dal passeggero la natura turistica del soggiorno in Italia, dovrà essere applicata la normativa ordinaria prevista dalla Legge n. 39/1990;

2) in tutti gli altri casi, invece, si rientrerà nell'ambito di applicazione della Legge speciale n. 390/1992, autorizzando, pertanto, l'ingresso di coloro che rientrano nella categoria dei soggetti "sfollati" o che comunque risultano, anche indirettamente, coinvolti dalla nota situazione politico-sociale della ex Jugoslavia, così come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esplicativa della legge surrichiamata.

In tale ultima ipotesi, qualora emergano dubbi relativamente all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione della predetta Legge, gli Uffici di Polizia di Frontiera potranno acquisire utili elementi di valutazione contattando, anche nelle vie brevi, la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato attraverso le seguenti utenze telefoniche: 06-46676909; 46676475; 8076052; 8076053; ovvero a mezzo

MODULARIO
INTERNO - 286

Circolare n. 22/95



MOD. 6 U.C.O.

.87

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Stranieri

N.559/443.225241/5/20/1^ Div.

Roma, 10 luglio 1995

OGGETTO: Prostituzione di cittadine straniere in Italia.

AL SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 75/58 il fenomeno della prostituzione che, lungi dal cessare o almeno diminuire, appare in consistente espansione con grave danno e pericolo anche per la sanità pubblica, a causa della mancanza di controlli sanitari, è stato sempre tenuto in particolare considerazione dal Dipartimento della P.S. per le strette connessioni nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nei grandi agglomerati urbani si è andata a diffondere rapidamente una prostituzione con tendenze transessuali o omosessuali, esercitata dai "viados" brasiliani, che ha determinato non pochi problemi per l'insorgere di malattie infettive, veneree e di casi conclamati di A.I.D.S..

Il meretricio femminile e maschile praticato tradizionalmente nel nostro Paese è stato quasi interamente sostituito da quello esercitato da straniere, per lo più provenienti dai Paesi dell'Est Europa, attratte con il miraggio di lavori onesti e successivamente costrette con intimidazioni a prostituirsi.

Da un attenta analisi effettuata dal Dipartimento, infatti, è emerso che l'aggravarsi del fenomeno, alimentato in gran parte da flussi migratori clandestini, provenienti anche

MODULANO
INTERNO - 386

MOD. 6 U.CO



Ministero dell'Interno

- 2 -

da paesi Africani, dell'America Latina oltre che dall'Est Europeo, si manifesta intensamente nelle regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia - Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Puglia:

Dinanzi alla situazione attuale è facile comprendere come le norme della citata legge, che si proponevano di sottrarre le prostitute al controllo amministrativo e di polizia nell'esercizio della loro professione, hanno scarsa efficacia: Anzi la fenomenologia della prostituzione si è trasformata rispetto al tipo tradizionale con aumento vertiginoso del giro di affari e di connessioni con organizzazioni malavitose: Il meretricio, pertanto, si è andato a sviluppare, estendendosi a macchia d'olio, tanto da divenire un "bussines" per le associazioni criminose italiane e straniere:

Attesa la sempre maggiore rilevanza rivestita dalla fenomenologia in argomento, anche per i connessi profili di tutela della sicurezza pubblica, appare indispensabile un rinnovato ulteriore impegno teso ad assicurare, soprattutto in un'ottica preventiva, l'individuazione di coordinate strategie di intervento le cui linee fondamentali potranno essere utilmente valutate in sede di C.P.O.S.P., avvalendosi del contributo propositivo e collaborativo di enti o istituzioni del settore:

Allo scopo di promuovere l'assistenza delle vittime del predetto reato, che intendono affrancarsi dai loro sfruttatori per reintegrarsi in un "normale" contesto sociale, potranno essere sensibilizzati presso le Prefetture i competenti Uffici Affari Sociali e gli Uffici Operativi sulle tossicodipendenze (la cui attività, secondo quanto disposto con circolare D:C:D:II-G/2299 del 29.12.1994, si estende anche su questioni con connotazioni sociali) per svolgere attività di raccordo con tutte le organizzazioni ed associazioni di volontariato che operano a livello regionale e provinciale, mentre per agevolare il rimpatrio nei paesi d'origine sarà opportuno prendere diretti contatti con i titolari delle rappresentanze consolari, presenti nelle rispettive giurisdizioni, ai fini di una loro sensibilizzazione affinché facilitino l'iter burocratico ed amministrativo, necessario al rientro stesso.

MODULARIO
INTERNO - 288

MOD. 8 UCO



Ministero dell'Interno

- 3 -

Si attira la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di intensificare mirate iniziative nell'ambito dell'attività di contrasto ai delitti di induzione, sfruttamento, agevolazione e favoreggiamento della prostituzione esercitata sul territorio nazionale, da cittadini ambosessi italiani e stranieri, nonché di sviluppare accertamenti diretti all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e, ricorrendone i presupposti, promuovere l'adozione di provvedimenti espulsivi nei confronti degli stranieri; nelle more del successivo rimpatrio nei paesi di provenienza si dovrà inoltre avere cura di segnalare al Servizio Stranieri i casi specifici meritevoli di particolare considerazione.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL. e si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MOD. 4 P.S.C.
MOD. 4 P.S.C.

Circolare n. 23/95



EB

.90

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227025/9/19/1/1^Div.

Roma, 10.7.1995

OGGETTO: Inviti rivolti a cittadini stranieri clandestini.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato riscontrato da questo Dipartimento un cospicuo incremento di provvedimenti, formulati ai sensi dell'art. 15 T.U.L.P.S., con i quali le Autorità di P.S. invitano a presentarsi presso la Questura di Roma gli stranieri rintracciati sul territorio nazionale, privi di qualsiasi documento di riconoscimento e che dichiarano, unicamente, di domiciliare nella Capitale.

L'adozione di una siffatta procedura, che risulta poco efficace per la scarsa adesione all'invito da parte degli stranieri interessati, determina, per la Questura di Roma, peraltro senza apprezzabili risultati, un notevole aggravio di lavoro.

Ciò posto, anche al fine di una più efficace azione contro il fenomeno della clandestinità, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive affinché i cittadini stranieri rintracciati sul territorio nazionale *non in regola* con le norme sul soggiorno, pur dichiarando di risiedere a

MODULINO
N. 314

MOD. 4 P.B.C.

EB

.91

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

Roma, siano condotti presso le Questure territorialmente competenti per l'adozione di provvedimenti di espulsione, ai sensi dell'art. 7 della legge 28.2.1990 n. 39.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler sensibilizzare gli Uffici Stranieri dipendenti a limitare, solo in casi eccezionali, l'adozione di provvedimenti di invito ad abbandonare il territorio nazionale in quanto tali atti, emanati molto spesso prima degli obbligatori provvedimenti di espulsione, confidando nello spontaneo allontanamento da parte degli stranieri, di fatto, nella maggioranza dei casi, non vengono eseguiti.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULO
INTERNO 3M

Circolare n. 24/95



MOD. 4 P.B.C.

ER

.92

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/17Div.

Roma, 3.8.1995

OGGETTO: Secondo rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della legge 28...1990 n. 39.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si è avuto modo di constatare che sussiste una disomogeneità di comportamenti, da parte degli Uffici Stranieri, nel rilascio del secondo rinnovo del permesso di soggiorno.

Ciò posto, nel richiamare quanto già indicato nella circolare p.n. del 29.12.1993, si ribadisce che:

- il rinnovo successivo alla prima volta deve avere una durata doppia rispetto al periodo concesso con il permesso in scadenza (art. 4 comma 6 legge 39/90);
- il secondo rinnovo deve essere concesso automaticamente in quanto si prescinde dall'accertamento del reddito (art. 4 comma 8 legge 39/90).

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti, per una corretta applicazione della normativa sopra evidenziata.

Atteno alle comunicazioni -

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULINO
INTERNO 314

Circolare n. 25/95



MOD. 4 P.S.C.

M/C

.93

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/151385/2/1/1/1^oDiv.

Roma, 7.8.1995

OGGETTO: Rilascio dei visti d'ingresso per turismo e affari (fino a 90 giorni) ai cittadini delle Repubbliche ex U.R.S.S.. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si informano le SS.LL che il Ministero degli Affari Esteri, su concorde parere di questo Dicastero, a modifica di quanto disposto dalla circolare riservata 0002 del 18/2/1991 (Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia), ha inserito la Russia e le altre Repubbliche dell'ex U.R.S.S., eccettuate le Repubbliche Baltiche già in A-1, nella categoria A1 anzichè A-2, ai fini del rilascio del visto d'ingresso per turismo.

Tale agevolazione, che avrà vigore a partire dal 15 agosto p.v., sarà estesa anche al visto per affari purchè la suddetta autorizzazione all'ingresso venga concessa per una durata limitata a novanta giorni, con un solo ingresso.

Resta fermo che le richieste di visti per affari, con validità più lunga e per più ingressi, rimangono soggette alle

./.

MAGLARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

.94

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

condizioni di cui alla circolare riservata n. 0002, restando inalterata per esse la procedura del silenzio-assenso.

Si precisa, altresì, che la derubricazione, di cui trattasi, non si applica ai passaporti diplomatici e di servizio.

La Rappresentanza diplomatiche, comunque, pur potendo rilasciare direttamente ai cittadini appartenenti alle Repubbliche sopra indicate i visti d'ingresso senza richiedere il parere preventivo delle Autorità di sicurezza con la nota procedura del silenzio-assenso, dovranno comunicare, entro 48 ore dal rilascio del visto, l'elenco contenente tutti i nominativi cui i visti sono stati concessi, a mezzo telegramma indirizzato a questo Ministero, al S.I.S.MI. ed al S.I.S.DE.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULO
N. 314

Circolare n. 26/95



MOD. 4 P.S.C.

.95

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

Roma, 9.8.1995

OGGETTO: Concessione di permessi di soggiorno temporanei a studenti extracomunitari titolari di borse di studio a carico del Fondo speciale di Cooperazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. in data 6 aprile u.s., si comunica che - in base ad analoghe intese con il Ministero degli Affari Esteri - agli studenti extracomunitari, titolari di borse di studio per l'anno 1995 a carico del Fondo Speciale di Cooperazione, in possesso di un relativo permesso provvisorio di soggiorno semestrale, potranno essere concesse proroghe dello stesso fino al 31.12.1995 ove esibiscano una delle dichiarazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri che, in fac-simile, si allegano.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni ai propri competenti Uffici.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Ufficio XIII

Roma,

D I C H I A R A Z I O N E
per la Questura Centrale
Ufficio Stranieri di

Si dichiara che il/la Sig. _____
cittadino/a del _____
passaporto n. _____, già beneficiario/a di una prima
tranche di 'borsa di studio' per il periodo 1.1.1995 -
31.5.1995, usufruira', di ulteriori tranches di borsa di
studio fino al 31/12/1995, per la frequenza del _____
presso _____
L'Universita' degli Studi di _____.

Tali tranches di 'borsa di studio' saranno
comprehensive degli oneri assicurativi contro le malattie e
gli infortuni.

Il/La predetto/a borsista puo' pertanto usufruire
di ogni agevolazione prevista a favore degli studenti
stranieri borsisti del Governo italiano (semi-esonero da
tasse universitarie ecc.).

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi
consentiti dalla Legge.

P. Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr. Bruno Campria)

MODULARE
INTERNO 314

Circolare 27/95



MOD. 4 P.S.C.

M/C

.98

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227572/10/15/108/1^oDiv.

Roma, 13.9.1995

OGGETTO: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea.

Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in data 19.12.1994, è stata pubblicata la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea relativa ad un'"azione comune" in materia di agevolazioni per viaggi compiuti da scolari di Paesi non aderenti all'Unione, regolarmente residenti in uno Stato membro, verso altri Stati della stessa Unione Europea.

In virtù di tale Decisione, uno scolaro extracomunitario che frequenta corsi di istruzione di scuola elementare, media inferiore o superiore, potrà viaggiare in esenzione di visto purchè siano rispettate le condizioni contenute nella normativa citata che, ad ogni buon fine, si allega in copia unitamente al fac-simile del modulo che sarà al riguardo utilizzato.

Per la concessione di tale beneficio costituiscono "conditio sine qua non" i seguenti presupposti:

MOD. 4 P.B.C.
N. 314

MOD. 4 P.B.C.

.99

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

- a) che lo scolaro faccia parte di un gruppo di studenti di un istituto di istruzione, in gita scolastica;
- b) che il gruppo, accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione, risulti da un elenco nominativo, riportato sul predetto modulo;
- c) che lo scolaro sia in possesso di un documento di viaggio valido per l'attraversamento della frontiera, ovvero che risulti apposta sul citato modulo una fotografia recente del medesimo, qualora il predetto non abbia un proprio documento.

Con l'inizio del prossimo anno scolastico, tale "azione comune" sarà resa operativa anche nel nostro Paese; a tale scopo, infatti, in considerazione della natura giuridicamente vincolante di tale atto, sono stati già predisposti i necessari adeguamenti della legislazione nazionale, individuate le caratteristiche tecniche, che garantiranno uniformità applicativa, nel rispetto delle condizioni poste.

Il termine indicato non esclude che nel frattempo giungano presso le frontiere nazionali, già allertate in proposito, gruppi di studenti stranieri che rientrino nelle condizioni descritte, i quali, in seguito - ove il loro soggiorno in Italia superi gli otto giorni - dovrebbero presentarsi presso le Questure e richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni ai competenti Uffici e si fa riserva di trasmettere un fac-simile dei moduli di cui sopra non appena verranno stampati dal Poligrafico dello Stato.

IL CAPO DELLA POLIZIA

31028. 1.155.

Gazzetta ufficiale

16.6.95.

delle Comunità europee

ISSN 0178-7024

L 327

.100

37° anno

19 dicembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Azioni comuni adottate dal Consiglio dell'Unione europea

94/795/GAI:

- ★ Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano.

19. 12. 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L. 327/1

.101

(Azioni comuni adottate dal Consiglio dell'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1994

relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

(94/795/G.AE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri;

considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle condizioni di entrata e circolazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo K.1, punto 3, lettera a);

considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell'Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi.

DECIDE:

Articolo 1

1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:

- a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;
- b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli

scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,

- che identifichi gli scolari accompagnati;
- che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;

c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2.

2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.

Articolo 2

L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni:

- dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;
- lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.

Articolo 3

Gli Stati membri convengono di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. L. 327/94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

19. 12. 94

Articolo 4

Qualora, in casi eccezionali, uno Stato membro debba avvalersi per motivi urgenti di sicurezza nazionale delle possibilità previste all'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, esso può scostarsi dalle disposizioni dell'articolo 1 della presente decisione in maniera da tener conto degli interessi degli altri Stati membri. Queste misure possono essere applicate nella misura e per la durata assolutamente indispensabili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono a adeguare le rispettive legislazioni nazionali nella misura del necessario e a includervi le disposizioni della presente azione come il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 30 giugno 1995.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio in merito alle modifiche delle legislazioni nazionali apportate a tal fine.

Articolo 6

La presente azione non influisce sugli altri aspetti della cooperazione in questo settore tra singoli Stati membri.

Articolo 7

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli articoli da 1 a 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2 relativa alle modifiche apportate dallo Stato membro che per ultimo ha espletato tale formalità.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. KANTHER

.102

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. 12. 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L. 327/3 - 103

ALLEGATO

ELENCO DEI PARTECIPANTI

a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Nome della scuola:					
Indirizzo:					
Scopo e durata del viaggio:					
Nome(i) dell'(degli) accompagnatore(i):					
Si certifica l'esattezza dei dati forniti. I genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi minorenni hanno autorizzato la loro partecipazione al viaggio.			Si certifica l'esattezza dei dati forniti per i partecipanti al viaggio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione. I partecipanti al viaggio sono autorizzati a rientrare in (nome dello Stato) (*)		
Luogo		Data		Luogo	
Luogo		Data		Luogo	
Timbro d'ufficio		L'accompagnatore(ince)		Timbro d'ufficio	
Timbro d'ufficio		L'accompagnatore(ince)		Ufficio straniero	
N. id	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Cittadinanza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Spazio per le fotografie (per i partecipanti sprovvisti di carta d'identità con fotografia) (*).

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(*) Questa parte deve essere compilata unicamente dagli Stati membri che usano il presente stencio come documento di viaggio.

MODULARE
INTERNO 314

Circolare 28/95



MOD. 4 P.E.C.

.104

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107302/2/4/1/1^Div.

Roma, 18.9.1995

OGGETTO Richiesta di annullamento della dizione
"improrogabile" su vistingresso e relativi permessi
di soggiorno.-

Ai SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si rileva orma. da diversi mesi il sempre più frequente verificarsi di casi di cittadini extracomunitari che si rivolgono direttamente all'Ufficio Visti del Ministero degli Affari Esteri, manifestando la necessità di annullare la dizione "improrogabile" apposta sui visti di ingresso rilasciati dalle nostre Rappresentanze all'estero, per poi richiedere la conseguente proroga dei permessi di soggiorno.

Tali soggetti lamentano che, il più delle volte, le Questure competenti si sarebbero rifiutate di curare la trattazione della richiesta e avrebbero dichiarato di dover interpellare il suddetto Dicastero.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune disposizioni ai propri competenti Uffici nei termini seguenti:

- ove il parere circa la cancellazione della dicitura "improrogabile" e la relativa proroga del permesso di soggiorno sia negativo, tale decisione potrà essere comunicata direttamente allo straniero istante;

./.

MODULARIO
INTERNO 314



MOD. 4 P.S.C.

.105 .

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

- nell'ipotesi in cui, invece, si ravvisi l'opportunità - in base a concrete ed approfondite valutazioni - di poter prorogare il permesso di soggiorno, prescindendo dalla dicitura "improrogabile" apposta sul visto, tale parere dovrà essere comunicato al Ministero degli Affari Esteri (D.G.A.P., Ufficio VII), competente alla decisione finale, alla quale ci si dovrà attenere.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare n. 29/95



MOD. 4 P.S.C.

EB

.106

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/217416/15/16/1/1^Div.

Roma, 23.9.1995

Rif.n.2617/IR/A/74-5 del 19.9.1995

OGGETTO: Minori extracomunitari in stato di abbandono in Italia -
Accesso all'impiego.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di impartire le opportune direttive ai propri competenti uffici, la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concernente l'oggetto.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che ai minori in stato di abbandono che, al raggiungimento della maggiore età, verranno iscritti nelle liste di collocamento - onde essere avviati al lavoro secondo le procedure ordinarie - gli Uffici Stranieri delle Questure dovranno rilasciare un analogo permesso di soggiorno senza bisogno della preventiva autorizzazione di questo Dicastero.

Ad ogni buon fine si trasmette anche la circolare n. 67/94 dello stesso Dicastero cui la successiva fa riferimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA

R
L
a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE
DEL LAVORO

Dist. 75
Allegati

DIV. II 2647/IRA/74-5

OGGETTO: Minori extracomunitari
in stato di abbandono in Italia
- Accesso all'impiego.

19 SET 1994

GLI UFFICI PROVINCIALI
E REGIONALI DEL LAVORO
E DELLA M.O. LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
E REGIONALI DEL LAVORO
LORO SEDI

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO P.S.
DIREZIONE CENTRALE AA.GG.
SERVIZIO STRANIERI
ROMA

AL MINISTERO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA - UFFICIO
CENTRALE PER LA GIUSTIZIA
MINORILE
ROMA

AL SERVIZIO PER I PROBLEMI
DEI LAVORATORI IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI E DELLE
LORO FAMIGLIE
SEDE


Con circolare n.67 del 16.6.1994 sono state stabilite dettagliatamente le condizioni e le procedure da seguire per l'accesso all'impiego di minori extracomunitari in stato di abbandono in Italia.

In particolare, con la circolare stessa, è stato disposto che gli Uffici provinciali del lavoro provvedano al rilascio - al datore di lavoro - di un apposito atto di avviamento, prescindendo dalla iscrizione del minore nelle liste di collocamento. Nella circolare surrichiamata - al penultimo capoverso - si precisa altresì che l'avviamento messo in atto dagli Uffici del lavoro, in considerazione della sua specialità ed eccezionalità, non costituisce titolo valido per l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso.

Da alcuni Uffici del lavoro, peraltro, sono stati segnalati casi di particolare gravità riferiti a minori che, raggiunta la maggiore età, rimangono in Italia, non essendo decadute le ragioni di carattere umanitario che hanno determinato l'emanazione delle disposizioni sull'accoglienza, e che, a causa della disposizione sopra ricordata, si trovano nella impossibilità di accedere al mercato del lavoro.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato quanto sopra, pertanto, e sentito il parere favorevole del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S. si dispone che i minori extracomunitari in stato di abbandono di cui alla citata circ. n.67, al raggiungimento della maggiore età, possano essere iscritti nelle liste di collocamento e possano, quindi, essere avviati al lavoro secondo le ordinarie procedure.



IL DIRETTORE GENERALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Ministero del Lavoro
della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE
PER L'IMPIEGO

DIV. II

Prot. N. 5042/12/A/24-5
Allegati

Roma 23 DIC 1994

Al

Ufficio Provinciale
del Lavoro della M.O. di

FORLÌ

e, p.c. Al Ministero Affari Esteri
D.G.E.A.S. - Uff. X
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.A.P. - Uff. X ROMA

OGGETTO : Circolare n. 67/94.
Minori extracomunitari in
stato di abbandono.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica
Sicurezza - Servizio
Stranieri ROMA

Al Ministero Grazia e Giustizia
Ufficio Centrale per la
Giustizia minorile ROMA

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
Affari Sociali ROMA

Si fa riferimento alla nota n.11758 in data 15.7.1994 con la quale è stato chiesto il parere di questa Direzione Generale in merito ad alcuni quesiti concernenti l'argomento in oggetto.

Al riguardo, sentite anche le Amministrazioni interessate, si ritiene che non possa ammettersi la possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento dei minori in stato di abbandono di cui alla circolare in oggetto, al raggiungimento della maggiore età e, qualora, in quel momento, versino in stato di disoccupazione.

Una diversa interpretazione, infatti comporterebbe, di fatto, una sanatoria di situazioni irregolari, sorte, cioè, non in conformità della normativa di cui alla L. n.943/1986, sanatoria non prevista da alcuna norma e, pertanto, riservata alla competenza esclusiva del legislatore.

Si prega l'ufficio di compilare per adempimenti amministrativi e di deposito in copia di tutto il materiale.

ACCETTAZIONE
CORRISPONDENZA
- 9 GEN 1995
SERVIZIO STRANIERI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto sopra appare del tutto conforme allo spirito della circolare in oggetto, il quale, infatti, è soltanto quello di alleviare temporaneamente le difficoltà dei minori extracomunitari in stato di abbandono, e cioè, come precisato nella stessa, "nei limiti temporali dello stato di disagio in cui versano".

Per quanto, poi, concerne l'avviamento a corsi di formazione professionale, si esprime l'avviso che lo stesso possa ritenersi ammissibile e che, pertanto, possa essere effettuato con le stesse modalità stabilite per l'avviamento al lavoro al punto 1 della circolare in esame.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE



MODULARIO
INTERNO 314

Circolare n. 30/95



MOD. 4 P.S.C.

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186266/2/1/1^Div.

Roma, 13.10.1995

OGGETTO: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini rumeni e bulgari.
Derubricazione dalla Categoria A2 a quella A1 della Circolare riservata 0002.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA
REPUBBLICALORO SEDI

Di seguito alla circolare n. 559/443/151385/2/1/1^ Div., in data 7.8.1995, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri, su concorde parere di questo Dicastero, in deroga a quanto disposto dalla propria Circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991, recante "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia", ha stabilito che ai cittadini rumeni e bulgari verranno rilasciati direttamente visti di ingresso fino a 90 giorni, sia per turismo che per affari, limitamente - per entrambe le categorie - a un solo ingresso.

Ciò in quanto anche la Romania e la Bulgaria sono state inserite nella Categoria A1, anzichè in quella A2, della Circolare 0002 stessa, ai fini del rilascio dei predetti visti.

Tale agevolazione avrà effetto a partire dal 15 ottobre p.v..

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P&C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

I visti per turismo validi per più ingressi ed ai visti di ingresso per affari con validità più lunga di 90 giorni e per più ingressi, dovranno, invece, intendersi sempre soggetti alle condizioni di cui alla Circolare sopra citata, restando, cioè, inalterata per essi la procedura del silenzio-assenso.

La Rappresentanze diplomatiche, comunque, pur potendo rilasciare direttamente ai cittadini appartenenti alle Repubbliche sopra indicate i visti d'ingresso senza richiedere il parere preventivo delle Autorità di sicurezza con la nota procedura del silenzio-assenso, dovranno comunicare, entro 48 ore dal rilascio del visto, l'elenco contenente tutti i nominativi cui i visti sono stati concessi, a mezzo telegramma indirizzato a questo Ministero, al S.I.S.MI. ed al S.I.S.DE.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA

H
AD

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare n. 31/95



MOD. 4 P.B.C.

M/C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/225086/15/51/1^a Div.

Roma, 16.10.1995

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Per opportuna notizia, si trasmette il telegramma
diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica
indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA

2
MODULO P. 314/95 - 167 - 10/10/95

DEL 27/09/95 - 17:34:27
- Ministero Interni - (Centro Radio).

ZCZC RMH018 T RMIW006 T0088234.001 625240 0000509346150
IGRM CO IGRM 112
00100 ROMATELEX 112/099 27 1509

15460

MINISTERO INTERNO
GABINETTO
DIR.GEN.SERVIZI CIVILI
00184 ROMAINTERNI

1000/V/833-6/2534

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI

AT SEGUITO TELEX QUESTO MINISTERO DATATO 24 LUGLIO 95
PROT.1000.V/1972 COMUNICASI CHE IN GAZZETTAUFFICIALE 21 SETTEMBRE
1995 N.221 EST STATO PUBBLICATO DECRETO LEGGE 20 SETTEMBRE 1995
N. 390


CHE AT ARTICOLO 4 REITERA STESSI TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE DA
ARTICOLO 4 PRECEDENTE DECRETO LEGGE 21 LUGLIO 1995 N.294 RIGUARDO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI ET ISCRITTI LISTE
COLLOCAMENTO

(.)
RIMANGONO FERME (,) PER ATTUAZIONE SUDETTO ARTICOLO 4 DECRETO
LEGGE
N.390 (,) DIRETTIVE EMANATE DA MINISTRO GUZZANTI CON TELEX DEL
2.8.95

PROT. N.1000.V/833/2096 (.)

ROBERTO MONTECCHI DIRETTO DIVISIONE - MIN.SANITA

27/09 17.37
NNNN



MODULANO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Circolare n. 32/95

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^oDiv.

Roma, 18.10.1995

|

OGGETTO: Documentazione relativa alle istanze di
ricongiungimenti familiari di cittadini
extracomunitari.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

|

Questo Ministero ha constatato il crescente numero di certificazioni straniere relative allo stato di famiglia, inviate dalle Rappresentanze diplomatiche italiane per documentare le richieste di ricongiungimento familiare, che pur munite di legalizzazione, non riportano l'attestazione di conformità alla legislazione locale emessa dall'Autorità consolare, così come previsto nelle istruzioni impartite dalle circolari del Ministero degli Affari Esteri n. 0002 del 18.12.1991 e 100/2823 del 4.12.1992 (diramata con circolare di questo Ministero p.n. del 10.12.1992).

Ciò posto, al fine di semplificare le disposizioni relative alla documentazione, pur mantenendo le garanzie

MODULANO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

necessarie, si è concordato con il Ministero degli Affari Esteri di modificare le istruzioni di cui alle circolari citate, eliminando la richiesta dell'attestazione di conformità e rafforzando il valore ed il significato della legalizzazione.

Si è, infatti, ritenuto che la legalizzazione della firma non può che riguardare certificati di stato civile emessi da Autorità competenti che debbono essere redatti secondo requisiti, modulistica e contenuti conformi all'ordinamento locale, per cui la suddetta legalizzazione contiene, necessariamente, anche una valutazione della corretta formazione dell'atto di stato civile straniero.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive affinché, per le istanze di ricongiungimento, anche già presentate, venga accolta la documentazione munita della sola legalizzazione dell'atto (ossia legalizzazione da parte della Rappresentanza diplomatica italiana della firma del funzionario straniero che ha emesso o convalidato l'atto di stato civile che non va, ovviamente, confusa con la legalizzazione della firma del traduttore in lingua italiana).

In attesa della definitiva attuazione della procedura sopraevidenziata potranno, comunque, essere accolti anche gli attestati di stato civile muniti della sola dichiarazione di conformità alla legislazione locale, sempre rilasciata dalla nostra Rappresentanza diplomatica. Simili attestazioni andranno naturalmente esaurendosi venendo sostituite dalle sole legalizzazioni.

IL CAPO DELLA POLIZIA

B. P. S. C. 1954

Circolare n. 33/95



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA. GG.

Servizio Stranieri

N 559/443/226098/15/15/3/0/1^o Div.

Roma, 6 novembre 1995

OGGETTO: Comunicazione alle Rappresentanze Consolari straniere delle vicende concernenti gli stranieri in Italia.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

Continuano a pervenire lamentele da parte di Consolati esteri cui le Questure non sempre danno tempestiva notizia dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale di cittadini dei rispettivi Paesi.

Nel sottolineare, ancora una volta, come la questione si appalesi estremamente delicata, si richiama la personale attenzione delle SS.LL. affinchè sia data puntuale applicazione alle circolari con cui sono state impartite disposizioni al riguardo.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 314

MOB + PSE

Circolare n. 34/95



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225884/1/1/1^oDiv.

Roma, 13.11.1995

OGGETTO: Cittadini della ex Jugoslavia che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 390/1992. Chiarimenti.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato sollevato da più parti il problema del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari - ai sensi della Legge n. 390/1992 - a cittadini sfollati della ex Jugoslavia in possesso di documenti (passaporti, patenti di guida, carte di identità) scaduti.

Al riguardo si chiarisce che, proprio tenuto conto delle finalità umanitarie della normativa sopracitata, i permessi di soggiorno per motivi umanitari devono essere rilasciati indipendentemente dalla validità dei documenti degli istanti.

Tale interpretazione discende dalla considerazione che, essendo la Legge n. 390/1992 disposizione a carattere speciale rispetto alla Legge n. 39/1990, tra i requisiti soggettivi richiesti non si può ricomprendere quello concernente il possesso dei predetti documenti essendo altri i parametri valutativi indicati dalle disposizioni in vigore.

MODULARIO
INTERNO 3/4

MOD. 4 P.S.C.



.119

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

Si soggiunge, poi, che la competenza a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari spetta a qualsiasi Questura presso la quale si presenta il profugo proveniente dalla ex Jugoslavia, anche se lo stesso sia transitato per un valico che non rientra nella competenza territoriale della Questura a cui viene rivolta l'istanza.

Si ribadisce, inoltre, che nel caso in cui, in sede di rilascio dei permessi umanitari ai sensi della Legge 390/92, emergano dubbi circa lo status di profugo del richiedente, i competenti Uffici Stranieri dovranno interessare la Commissione Centrale per i Rifugiati, così come previsto dall'art. 3, comma 2 della Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.4.1994.

E' stato, infine, segnalato che molti cittadini della ex Jugoslavia, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedono la conversione del titolo in quello per lavoro.

Tali istanze, però, non possono essere accolte in quanto i suddetti permessi umanitari, che, comunque, abilitano all'esercizio di un'attività lavorativa, hanno una validità temporanea, secondo quanto disposto dalla legge 390/92 e dalle circolari applicative.

Di conseguenza, l'eventuale conversione potrà essere valutata, solo in base a specifiche disposizioni normative, al cessare delle ostilità nei territori in guerra.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARK
INTERNO 314

Circolare 35/95



MOD. 4 P.S.C.

.120

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^o Div.

Roma, 22.11.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

ALLEGATO
BIERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

.121 .

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 pubblica il decreto-legge di pari data, n. 489, recante "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 19 novembre scorso, prevede nuove norme per quanto concerne: Flussi di ingresso e lavoro stagionale (Capo I); Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno (Capo II); Espulsioni e disposizioni penali (Capo III); Ricongiungimenti e regolarizzazioni (Capo IV); Norme finali (Capo V), imprimendo al complesso delle disposizioni in materia di stranieri spiccati caratteri di rispetto dell'uomo, destinatario delle necessarie garanzie costituzionali sia relativamente alle esigenze fondamentali dell'individuo, nel lavoro, nella famiglia, nella salute, sia relativamente alla tutela giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori, di prevenzione o amministrativi.

Un importante impulso è stato dato inoltre, per quanto specificamente interessa, alle misure per contrastare le illegalità, con disposizioni penali nei confronti di chi traffica alimentando le immigrazioni clandestine, con un potenziamento dei controlli integrati anche nella fase di rilascio dei visti, con sanzioni adeguate per chi non osserva i provvedimenti delle autorità.

Con riserva di inviare più puntuali direttive, anche in relazione alle concorrenti competenze di altre Amministrazioni, si ritiene opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. i punti del nuovo articolato che necessitano di immediate indicazioni applicative.

ACQUADRE
#187840 314

MOD. 4 P.S.C.

.122

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Relativamente al Capo I, tale esigenza si presenta soprattutto per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, concernente l'attestazione dell'uscita dello straniero dal territorio dello Stato.

A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'attestazione deve essere richiesta dagli stranieri interessati al personale di controllo, all'atto dell'attraversamento della frontiera.

L'attestazione consisterà nell'apposizione, sul modello appositamente predisposto in all. 1, ovvero anche sullo stesso passaporto o documento equipollente, di un timbro contenente l'indicazione del valico, dell'uscita dal territorio nazionale e della data, con la sigla leggibile del personale preposto al servizio di controllo.

In materia di ingresso nel territorio dello Stato, argomento delle disposizioni del Capo II, è di immediato rilievo il disposto dell'art. 4, comma 2, relativamente al quale si unisce copia in all. 2 delle direttive diramate dal Ministro della Sanità in merito al possesso della certificazione sanitaria.

Relativamente alla disposizione dell'art. 5 i Sigg.ri Questori opereranno nella prospettiva di collaborazione già delineata dall'art. 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per ciò che riguarda più specificamente il Capo III, si precisa che le procedure d'espulsione sono completamente ridisciplinate, prevedendo:

- l'espulsione come misura di sicurezza (art.7), conseguente a condanna penale, adottata dall'Autorità Giudiziaria;
- l'espulsione come misura di prevenzione (art.7 bis), adottata dal Pretore nei casi previsti dall'art.1 della legge 27

MICCOLARO
INTERNO 314

MOO 4 P



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dicembre 1956, n.1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327;

- l'espulsione degli stranieri arrestati o detenuti a richiesta degli stessi, del difensore o del pubblico ministero, (art.7 ter), adottata anch'essa dall'Autorità Giudiziaria;
- l'espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art.7 quater), adottata dal Ministro dell'Interno, nei casi e con modalità analoghe a quelle già previste dal precedente art.7, comma 5, della legge n. 39/1990;
- il provvedimento amministrativo di espulsione (art.7 quinquies), adottato dal Prefetto, nei soli casi previsti dal comma 2 dell'articolo.

A proposito del nuovo istituto dell'espulsione quale misura di prevenzione, i Sigg.ri Questori cureranno di adottare, nella segnalazione al procuratore della Repubblica presso la pretura, i medesimi criteri di completezza di riscontro degli elementi di fatto previsti dall'art. 1 della legge n. 1423, e di valutazione della pericolosità, già ampiamente sperimentati nella predisposizione delle "proposte" di cui all'art. 4 della stessa legge. Si sottolinea, peraltro, che per l'applicazione dell'art. 7-bis qui in esame non occorre nè il previo "avviso", nè il decorso temporale di cui al predetto art. 4.

Relativamente alla disposizione del nuovo art. 7-ter, si fa notare che essa, rispetto alla precedente disciplina dell'art. 7, commi 12-bis e seguenti del D.L. n. 416/1989, contiene importanti innovazioni, fra cui:

- la possibilità di disporre l'espulsione giudiziaria anche a richiesta del Pubblico Ministero; al riguardo gli organi di polizia faranno pervenire all'autorità giudiziaria gli occorrenti riscontri, anche relativamente alla eventuale necessità di munire l'interessato di passaporto o suo

MODALITÀ
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

duplicato;

- la fattibilità di procedere anche nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza di reato; si richiama in proposito il possibile collegamento fra la norma qui in esame e quella dell'art. 7-septies, che prevede nuove fattispecie penali e nuove facoltà di arresto.

Per quanto concerne i provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto ai sensi della precedente normativa, si richiama l'attenzione sulla cessazione degli effetti nei casi di regolarizzazione previsti dal decreto-legge e sulla ineseguibilità delle espulsioni adottate nei confronti degli stranieri a favore dei quali è ora disposto il "divieto di espulsione" di cui all'articolo 7 - sexies, comma 9.

In merito al divieto di espulsione dei minori di anni 16, previsto dall'articolo ora citato, si ritiene, anche alla luce della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, che nei confronti di minori presenti in Italia insieme alla propria famiglia o comunque con persona che ne abbia la rappresentanza legale o la responsabilità, continuino ad osservarsi, salvo ulteriori direttive di coordinamento fra i due testi normativi, le disposizioni a suo tempo impartite per l'applicazione della predetta Convenzione.

Di conseguenza, fermo restando che l'espulsione non potrà essere irrogata nei confronti del minore infrasedicenne, lo stesso potrà accompagnare l'esercente la patria potestà, il rappresentante legale o chi ne ha la responsabilità, eventualmente espulso.

Si segnala inoltre l'applicabilità delle nuove disposizioni dell'art. 7-septies, concernenti la mancata

ALLEGATO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le fotografie saranno, all'occorrenza, fornite dai Gabinetti provinciali di polizia scientifica che cureranno anche gli altri adempimenti tecnici per l'identificazione. Si raccomanda il ritiro dei documenti provvisori allorchè è accertata l'identità del soggetto e, comunque, allo scadere della misura.

Il provvedimento che assoggetta lo straniero alle prescrizioni previste dalla norma qui in esame deve essere sottoposto alla convalida del pretore con le procedure dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge n. 45/1995.

Si sottolinea, infine, che l'eventuale violazione delle prescrizioni è punita con la reclusione fino ad un anno con l'importante conseguenza dell'arresto obbligatorio, in deroga agli articoli 280 e 380 del C.P.P..

Particolare rilevanza, nel contesto della normativa in oggetto, assumono, poi, gli articoli 8 e 9 che, oltre a sancire un inasprimento delle pene per coloro che compiono attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri e l'impiego illecito di manodopera straniera, introducono una specifica circostanza aggravante, con pene da 5 a 15 anni di reclusione, per coloro che commettono il reato al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa, ovvero nei confronti di minori "da impiegare in condizioni illegali per favorirne lo sfruttamento".

Con l'occasione, si attira la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l'attività di contrasto, già in atto, volta a reprimere i delitti connessi all'illecito traffico degli immigrati e quelli di induzione, sfruttamento, agevolazione e favoreggiamento della prostituzione venga

MOD. 4
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

.127 .

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

intensificata con mirate iniziative dirette a contrastare, con sempre maggiore efficacia, tali attività illecite, sfruttando anche, a tal fine, la possibilità offerta dalla nuova normativa di procedere al sequestro del mezzo di trasporto per la successiva confisca, nei limiti previsti dall'art. 8 comma 8-bis.

Per quanto concerne il Capo IV (Ricongiungimenti e regolarizzazioni), si forniscono qui di seguito le indicazioni relative alle fasi iniziali dei procedimenti, con riserva di far conoscere le eventuali ulteriori direttive in merito, anche in relazione alle concorrenti competenze delle altre Amministrazioni interessate.

A proposito della regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari, l'art.10 precisa che la domanda deve essere inoltrata dagli interessati al Questore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; in proposito si unisce uno schema (All. 4) della documentazione richiesta.

Quanto alla regolarizzazione per offerta di lavoro, si fa presente che l'art. 12 prevede tre ipotesi di attivazione del procedimento:

- la dichiarazione scritta di un datore di lavoro di disponibilità alla immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato, determinato (non inferiore a 6 mesi) o a titolo di lavoro stagionale;
- l'autodichiarazione dello straniero di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani;
- l'autodichiarazione dello straniero di aver prestato attività lavorativa della durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

MCE/AR/1
BITANO 318

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In relazione alle predette fattispecie, si uniscono, gli schemi riassuntivi della documentazione richiesta (all. 5, 6 e 7).

Gli uffici che ricevono la domanda devono illustrare ai richiedenti le condizioni previste dalla legge per la regolarizzazione, le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci e le possibilità di impugnazione riconosciute dall'ordinamento. Essi inoltre provvedono a:

- verificare la completezza della domanda e della documentazione ed a rilasciare all'interessato apposita ricevuta;
- trasmettere copia della domanda e della documentazione allegata al competente Ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, per le verifiche spettanti;
- verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge per la regolarizzazione richiesta.

L'art. 12, richiamato anche dall'art. 10, stabilisce al riguardo che la regolarizzazione non è ammessa per coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna anche non definitiva, in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si resta in attesa di assicurazione, con preghiera di segnalare eventuali emergenze, anche al fine di ulteriori indicazioni, di cui si fa riserva.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 PSC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I Sigg.ri Questori sono pregati infine di voler inviare settimanalmente al Servizio Stranieri di questo Dipartimento un prospetto aggiornato (all. 8) relativo al numero delle richieste di regolarizzazione distinte per nazionalità e motivi del soggiorno.

IL MINISTRO

All. 1

TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO
DI POLIZIA DI FRONTIERA

Visto l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 489 del 18
novembre 1995

SI ATTESTA

che il Signor _____
nato il _____ a _____
di nazionalità _____,
in possesso del documento _____
nr. _____ rilasciato il _____
dall'Autorità di _____,
in data odierna esce dal territorio dello Stato.

TIMBRO E SIGLA

AEROP. INTERCONT. ROMA - FIUMICINO		
U	22. NOV 1995	U
2	POLIZIA FRONTIERA	2

All.n2

TLG N° 00908998
DEL 21/11/95 - 11:59:11
- Ministero Interno - (Centro Radio).

ZCZC RMH356 T RMIW034 T0018362.001 625240 0000664074150
IGRM CO IGRM 149
00100 ROMATELEX 149/134 21 1049

MINISTERO DELL'INTERNO DIP.
PUBBLICA SICUREZZA
00184 ROMAINTERNI

100.499.00/8608

OGGETTO: ART.4, CO.2 DEL DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 1995 N.429
INGRESSO DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
CERTIFICAZIONE SANITARIA
CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA NORMA IN OGGETTO INDICATA SI
FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI

LA CERTIFICAZIONE PREVISTA DALLA PREDETTA NORMA DEVE ESSERE ESIBITA
DAI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA PER I
QUALI SUSSISTA L'OBBLIGO DEL VISTO D'INGRESSO. TALE CERTIFICAZIONE
DEVE RISULTARE VIDIMATA DAL CONSOLATO D'ITALIA CON SEDE NEL PAESE
DI

PROVENIENZA E POSSEDUTA ALL'ATTO DELL'INGRESSO
PER PATOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER LA SALUTE PUBBLICA-AI FINI DELLA
MEDESIMA CERTIFICAZIONE- SI DEVONO INTENDERE LE MALATTIE INFETTIVE
IN

ATTO AVENTI CARATTERE DI AMPIA DIFFUSIBILITA PER VIA AEREA C
ORO-FECALE

PRESENTE TELEGRAMMA EST DIRETTO UFFICI DI SANITA MARITTIMA ED AEREA
LORO SEDI E PER CONOSCENZA PRES. CONSIGLIO ET MINISTERO INTERNO
IL MINISTRO SANITA - ELIO GUZZANTI

21/11 11.58
NNNN



Allegato n. 3

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

Letto l'art 7-sexies, comma 6° del D.L. nr. 489 del 18.11.1995, rilascia il seguente documento provvisorio d'identità per stranieri:

Nr. Documento _____

Cognome


Nome

Sesso.....Data di nascita.....

Luogo di nascita

Cittadinanza

Domicilio in Italia



PRESCRIVE

- Il presente documento è valido _____ giorni dalla data di rilascio e deve essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità.
- Non costituisce titolo di soggiorno ma mezzo provvisorio di identificazione;
- Il titolare dovrà presentarsi presso il seguente Ufficio di Polizia: _____
- Secondo le seguenti modalità e frequenza: _____

AVVERTE

Lo straniero che, senza giustificato motivo, viola le prescrizioni imposte a norma dell'art. 7-sexies, comma 6° del citato D.L. 489/95, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'art. 285 dello stesso codice.

Rilasciato a _____ il _____

Firma del titolare



PER IL QUESTORE

Allegato n. 4

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI (art. 10)1. DESTINATARI:

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, presenti nel territorio dello Stato alla data del 19 novembre 1995, che chiedono di regolarizzare il ricongiungimento familiare con il coniuge o con il genitore, purchè quest'ultimo:

- a) sia in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale e soggiorni regolarmente nello Stato da almeno un anno;
- b) non sia residente con un altro congiunto;
- c) abbia un alloggio idoneo per il nucleo familiare e un reddito mensile netto pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale calcolato mensilmente (il quadruplo, per quattro figli, il sestuplo per sei e così via). Al reddito può concorrere quello del coniuge che abbia stipulato un rapporto di lavoro almeno biennale;

e purchè gli interessati :

- d) siano in possesso di regolare passaporto o documento equipollente, o di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza;
- e) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £. 15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi entro il 18 gennaio 1996 presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati, nonché del coniuge o genitore richiedente;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge di cui al punto precedente;
- c) la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Alla domanda devono essere allegati:

- d) due foto tessera per ciascuna persona interessata al ricongiungimento;
- e) una marca da bollo da £. 15.000 per ciascun interessato;
- f) stato di famiglia, ovvero certificato di matrimonio (per il coniuge) o estratto dell'atto di nascita (per i figli). Se si tratta di certificati stranieri deve essere fornita anche una traduzione vidimata dal consolato italiano competente;
- g) copia del permesso di soggiorno del coniuge o genitore richiedente;
- h) copia della documentazione attestante la sussistenza delle altre condizioni richieste (presenza degli interessati in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge, attestazione del Comune circa la idoneità dell'alloggio, reddito richiesto, con modello 101 o ultima busta-paga).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero la predetta dichiarazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Alegato n. 5

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (art. 12, comma 1)

1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995:

- a) a favore dei quali un datore di lavoro italiano dichiara per iscritto di voler instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, a tempo determinato non inferiore a sei mesi, o a tempo indeterminato;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 del codice di procedura penale e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati;
 - b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
 - c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente;
- alla domanda devono essere allegati:
- d) due foto tessera;
 - e) una marca da bollo da £. 15.000;
 - f) la dichiarazione originale del datore di lavoro di cui al primo punto, lettera a), in bollo, corredata di tutte le indicazioni occorrenti (generalità, denominazione e sede della ditta o impresa, data di inizio, tipologia e modalità dell'impiego, nonché, per i rapporti a tempo determinato, termine finale);
 - g) copia della eventuale documentazione attestante la sussistenza delle altre condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente o l'attestazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda, la dichiarazione del datore di lavoro e la documentazione allegata devono essere presentate in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Allegato n. 6

**SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI
CHE DICHIARANO RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO A CARATTERE CONTINUATIVO
(art. 12, comma 1)****1. DESTINATARI:**

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, i quali,

- a) dichiarino l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere continuativo, in atto al 19 novembre 1995, alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente, ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
- c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente alla domanda devono essere allegati:
- d) due foto tessera;
- e) una marca da bollo da £. 15.000;
- f) copia della eventuale documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero l'attestazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere forniti in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Allegato n. 7

**SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI
CHE DICHIARANO RAPPORTI DI LAVORO DI CARATTERE NON CONTINUATIVO.
(art. 12, comma 2)**

1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, i quali,

- a) siano stati alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro almeno quattro mesi nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati) contenente:

- a) le generalità degli interessati;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
- c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- d) due foto tessera;
- e) una marca da bollo da £. 15.000;
- f) copia della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero dell'attestazione consolare d'identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere forniti in originale e in due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

MODULO
INTERNO 314

Circolare n. 36/95



MOD. 4 P.S.C.

EB
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201641/2/1/1^Div.

Roma, 24.11.1995

OGGETTO: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini di Repubblica Popolare Cinese, Vietnam, Cambogia, Laos, Niammar (ex Birmania) e Mongolia.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA
REPUBBLICA

LORO SEDI

Di seguito alle circolari n. 25 datata 7.8.1995 e n. 30 datata 13.10.1995, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri, su concorde parere di questo Dicastero, in deroga a quanto disposto dalla propria circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991, recante "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia", ha stabilito che ai cittadini appartenenti alle Nazioni indicate in oggetto, verranno rilasciati direttamente visti di ingresso fino a 90 giorni, sia per turismo che per affari, limitatamente - per entrambe le categorie - a un solo ingresso.

Tale agevolazione ha avuto effetto a partire dal 15 novembre u.s..

I visti per turismo validi per più ingressi ed i visti di ingresso per affari con validità più lunga di 90 giorni e per più ingressi, dovranno, invece, intendersi sempre soggetti

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

alle condizioni di cui alla circolare sopra citata, restando, cioè, inalterata per essi la procedura del silenzio-assenso.

Si precisa, altresì, che la deroga di cui si tratta non si applica ai passaporti diplomatici e di servizio.

La Rappresentanze diplomatiche, comunque, pur potendo rilasciare direttamente ai cittadini appartenenti alle Repubbliche sopra indicate i visti d'ingresso senza richiedere il parere preventivo delle Autorità di sicurezza con la nota procedura del silenzio-assenso, dovranno comunicare, entro 48 ore dal rilascio del visto, l'elenco contenente tutti i nominativi cui i visti sono stati concessi, a mezzo telegramma indirizzato a questo Ministero, al S.I.S.MI. ed al S.I.S.DE.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARE
INTERNO 314

CIRCOLARE n. 37/95



MOD 4 P.8.C

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215131/15/3/1/1^oDiv.

Roma, 15.11.1995

OGGETTO: Legge 11 novembre 1994 n.672. Stati aderenti all'Associazione con i Paesi U.E. (Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca). Condizione di reciprocità.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

A seguito di specifica richiesta di questo Dicastero, il competente Servizio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che risulta verificata la condizione di reciprocità, in materia di lavoro autonomo, con la Romania, la Bulgaria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, Stati aderenti all'Associazione con i Paesi dell'Unione Europea.

E' stato, però, segnalato dal citato Ministero che sussiste un'unica limitazione con la Romania, la cui legislazione prevede per lo straniero, l'obbligo di costituire

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

una società qualora intenda esercitare attività autonome commerciali in territorio romeno.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni affinché le pratiche relative alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo dei cittadini appartenenti alle nazionalità indicate in oggetto, tutt'ora giacenti o, comunque, presentate dopo il 1° febbraio 1995, data di entrata in vigore dell'accordo citato, vengano riesaminate e definite, senza richiedere il parere di questo Dipartimento, tenuto conto della sussistenza della predetta condizione di reciprocità.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità che la richiesta della verifica della condizione di reciprocità per gli stranieri di tutte le altre nazionalità, per le quali non sussistano specifici accordi, venga direttamente inoltrata dalle Questure della Repubblica al competente Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, senza interessare il Servizio Stranieri di questo Dipartimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MOD. 498 C
INTERNO 314

MOD 498 C

CIRCOLARE n. 38/95



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/187850/16/1/1^Div.

Roma, 15.11.1995

OGGETTO: D.M. 24 luglio 1990 n. 237 - Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Con decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 1990, n. 237 sono state stabilite le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza da concedere ai richiedenti lo "status" di rifugiato che risultino privi di mezzi di sussistenza o mancanti di ospitalità in Italia.

Il medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, che la relativa domanda venga prodotta agli Uffici di polizia competenti per territorio, i quali debbono provvedere al successivo inoltro alle Prefetture previo accertamento circa la sussistenza dello stato di indigenza o della mancanza di ospitalità.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Ciò premesso, si è avuto modo di constatare che l'espletamento delle indagini di polizia finalizzate alla verifica dei citati presupposti determina un notevole rallentamento nell'iter procedurale compromettendo, di conseguenza, l'efficacia stessa della contribuzione il cui scopo è quello di garantire la prima assistenza nei confronti dei cittadini extracomunitari chiedenti la qualifica di rifugiato.

In considerazione degli aspetti umanitari che la questione riveste, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare gli Uffici Stranieri competenti affinché esplichino, ove possibile, i previsti adempimenti con ogni sollecitudine.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare n. 39/95



MOD. 4 P.S.C.

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^o Div.

Roma, 30.11.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGG.RI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI STRANIERI
DELLE QUESTURE

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. emanata in data 22.11.1995, si ritiene opportuno eliminare dagli schemi n.4, 5, 6 e 7, allegati alla suddetta disposizione, il punto e) concernente la richiesta di una marca da bollo da L.15.000, che non deve essere più corrisposta dallo straniero.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARE
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Circolare n. 40/95



SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 14.12.1995

OGGETTO: Lavoratori extracomunitari da adibire ai servizi domestici.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. del 9.12.1991, si trasmette, per opportuna conoscenza ed una corretta applicazione degli adempimenti nel settore, copia della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha previsto una limitazione al rilascio delle autorizzazioni all'ingresso dei lavoratori indicati in oggetto.

PEL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerati i risultati della procedura adottata, che tra l'altro ha causato un notevole afflusso di lavoratori per i quali non sempre è stato dato corso ad un regolare rapporto di lavoro, si ritiene improcrastinabile dare piena applicazione alla normativa citata, non sussistendo più le ragioni che giustificarono l'adozione delle predette istruzioni, tenuto presente anche il consistente numero di cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, che hanno maturato il diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento e quindi, a svolgere attività lavorativa anche nel settore domestico con precedenza sui lavoratori stranieri ancora all'estero, ai sensi dell'art.5 della legge 943/86.

Si dispone, pertanto, che, per il futuro, non potranno più essere rilasciate dagli Uffici Provinciali del lavoro autorizzazioni al lavoro ex art. 8, L.943/1986, per cittadini extracomunitari da adibire ai servizi domestici, se non previo accertamento di indisponibilità di lavoratori Italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento aventi la qualifica professionale per la quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione al lavoro.

Detto accertamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite con le circolari n.6/92 del 10.1.1992 e n.43/93 del 20.4.1993, effettuando la ricerca in particolare tra i lavoratori extracomunitari iscritti come domestici e acquisendo agli atti l'esito della selezione compiuta dal datore di lavoro. Particolare attenzione sarà posta dagli Uffici al fine di adottare tutte le procedure dirette ad evidenziare la effettiva disponibilità dei lavoratori presenti in Italia a svolgere attività domestica, anche mediante la selezione preliminare e le interviste degli stessi.

Si dispone, altresì, che, a far data dalla presente, gli Uffici Provinciali del lavoro diano seguito - secondo le procedure appresso descritte - alle domande presentate ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro (ai sensi dell'art. 8 della citata legge n.943) a cittadini extracomunitari, ancora all'estero per la instaurazione di un rapporto di lavoro domestico in Italia

1. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO

Il privato datore di lavoro interessato (o i privati datori di lavoro nel caso di richieste di autorizzazione per la costituzione di una pluralità di rapporti di lavoro, come chiarito al successivo punto 7) deve presentare, all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio apposita domanda (in carta legale) intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al lavoro contenente - oltre all'indicazione dei necessari dati relativi al rapporto da instaurare - l'impegno del datore di lavoro stesso, in base al quale

- a) assicura al lavoratore straniero una occupazione a tempo pieno e, comunque non inferiore a 40 ore settimanali;
- b) assicura condizioni di lavoro, normative e retributive, non inferiori a quelle stabilite per i lavoratori italiani dalle leggi e dal CCNL di categoria;
- c) offre la "disponibilità di un alloggio adeguato" in conformità alle disposizioni sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri (art.2 e 3, legge n.39 del 28.2.1990);
- d) deve presentare la prescritta denuncia all'INPS e versare i dovuti contributi previdenziali;
- e) non può risolvere, per un periodo di 24 mesi, il rapporto di lavoro con il lavoratore interessato se non per i motivi di legge;
- f) deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità personale, che il lavoratore ha preso atto del divieto (stabilito dal comma 4 dell'art.8 della legge 30.12.1986, n.943) di prestare, per un periodo di due anni, attività lavorativa subordinata in un settore produttivo diverso da quello per il quale è stata concessa l'autorizzazione al lavoro (nella specie: dei servizi domestici);
- g) deve comunicare - entro 5 giorni - all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio (fermi restando gli obblighi di legge in ordine alle altre comunicazioni da effettuare alle varie Amministrazioni interessate) la cessazione del rapporto di lavoro allegando copia dell'autorizzazione al lavoro.

Restano peraltro confermate le specifiche disposizioni di cui al punto 5 della circolare n.31/90 del 30.3.1990.

2. VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO

La predetta autorizzazione - corredata del nulla-osta provvisorio della competente Autorità provinciale di pubblica sicurezza - sarà inoltrata a cura del datore di lavoro al lavoratore interessato, il quale dovrà esibirla all'Autorità diplomatico - consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza, per ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. A tale scopo il lavoratore dovrà esibire, altresì (analogamente a quanto già stabilito con la circolare n.66/87 del 20.6.1987 per la prosecuzione in Italia di rapporti di lavoro instaurati all'estero) certificazione medica, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata da autorità sanitaria del Paese estero o, in assenza di questo, dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

Il lavoratore interessato dovrà, ai sensi del comma 3, art. 4 della legge 39/90, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, richiedere alla competente Autorità di Pubblica sicurezza, il permesso di soggiorno biennale per il motivo "lavoro subordinato" indicato nel visto di ingresso.

Il datore di lavoro dovrà a sua volta richiedere all'Ispettorato provinciale del lavoro il libretto di lavoro per il cittadino straniero, esibendo il predetto permesso di soggiorno e l'autorizzazione al lavoro ed adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi con la costituzione del rapporto di lavoro domestico.

3. ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

In proposito, si ritiene anzitutto precisare che, a differenza di quanto previsto per i lavoratori italiani addetti ai servizi domestici dall'art.11, c.3 e 4 della L.n.264/49 e della L. n.339/58, per i lavoratori extracomunitari con la qualifica di collaboratore domestico sussiste l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento, come risulta dal combinato disposto dell'art.6 c. 2 e degli artt. 8 e 11 della legge n.943 del 1986.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' evidente, infatti, che in assenza del predetto obbligo, non sarebbe possibile per la categoria di lavoratori in parola l'accettazione d'indisponibilità che l'art. 8 c.3 L.943/86 stabilisce come obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui all'articolo medesimo.

4. ASSUNZIONE

Per i lavoratori extracomunitari da adibire ai servizi domestici regolarmente presenti nel territorio nazionale ed iscritti nelle liste di collocamento, l'assunzione dovrà avvenire con le modalità di cui all'art.2 del D.L. 4.8.1995, n. 326.

5. MANCATA INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Per quanto concerne i lavoratori che - pur autorizzati ex art.8 della legge 943/86 - non sono stati assunti per rinuncia del datore di lavoro o perchè i lavoratori stessi non hanno mai preso servizio, si fa presente che la mancata instaurazione in Italia del primo rapporto di lavoro dipendente non consente l'acquisizione, da parte dei cittadini stranieri, dello status di "lavoratore subordinato" con la conseguente inapplicabilità, nei loro confronti, delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'avviamento al lavoro.

Il che comporta la necessità, da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, di disporre la revoca delle autorizzazioni al lavoro rilasciate, essendone venuti meno i presupposti che ne avevano determinato la concessione, dandone tempestiva comunicazione alla locale Questura per i provvedimenti di competenza e per l'eventuale revoca del relativo permesso di soggiorno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora la mancata instaurazione del primo rapporto di lavoro sia dovuta a decesso del datore di lavoro o ad altre cause in nessun modo imputabili ad una delle parti (decesso del familiare per la cui assistenza era stato richiesto il lavoratore straniero, ricovero in casa di cura del datore di lavoro o del familiare suddetto trasferimento all'estero del datore di lavoro ecc.), si esprime l'avviso che debbano comunque restare fermi gli orientamenti sopra specificati. Peraltro, limitatamente alle cause ipotizzate (cioè non imputabili alle parti) qualora il cittadino straniero sia già entrato in Italia ed abbia, in tempi brevissimi (ad esempio, entro trenta giorni dalla data di ingresso), reperito una nuova occupazione, esclusivamente come lavoratore domestico, si ritiene che per motivi di equità, gli Uffici provinciali del lavoro - revocato il primo documento autorizzativo - possano rilasciare una seconda autorizzazione al nuovo datore di lavoro il quale, a tale scopo, dovrà produrre la consueta documentazione richiesta e assumere tutti gli impegni indicati nella presente circolare e quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro domestico nei confronti dei lavoratori conviventi, con particolare riguardo agli artt. 11, 12, 23.

Analoga possibilità potrà eventualmente essere riconosciuta, su prudente apprezzamento dell'Ufficio, al lavoratore che avendo già fatto ingresso in Italia, risulti senza colpa gravemente danneggiato dal comportamento inadempiente del datore di lavoro non fondato su elementi obiettivamente accertabili.

6. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato ma interrotto, da una delle parti, prima dei 24 mesi previsti, a seguito di licenziamento per giusta causa (o dimissioni per giusta causa) e per giustificato motivo - salvi comportamenti simulatori posti eventualmente in essere dalle parti dovrà trovare applicazione la generale normativa vigente in materia di accesso al mercato del lavoro, precisata all'ultimo capoverso del presente paragrafo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora invece, il rapporto di lavoro cessi - sempre prima dei 24 mesi previsti - per dimissioni volontarie del lavoratore, si ritiene che, in via generale, il comportamento del lavoratore che interrompe il primo rapporto di lavoro prima di due anni, non sia in armonia con gli scopi che si è inteso perseguire con le procedure e le modalità stabilite con la presente circolare per la costituzione di uno stabile rapporto di lavoro, finalizzato - con la garanzia di una retribuzione sufficiente, la relativa copertura assicurativa e un alloggio adeguato - all'autonomo e dignitoso inserimento del lavoratori stranieri di cui trattasi, nel contesto socio-economico del nostro Paese.

Ciò premesso, si lascia alla valutazione dei singoli Uffici verificare se, nei casi di specie, come pure nell'ipotesi di mancato superamento del periodo di prova svolto nell'ambito di un effettivo rapporto di lavoro realmente costituito, le predette garanzie possano essere salvaguardate con la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, tenuto anche conto del contesto sociale e familiare in cui i lavoratori interessati sono inseriti e considerato il periodo di tempo (più o meno lungo) intercorso tra la instaurazione effettiva del rapporto di lavoro domestico e la interruzione dello stesso.

Per quanto attiene le procedure da attuare per l'eventuale avviamento al lavoro, si ribadisce che nei confronti dei lavoratori di cui trattasi che, dopo aver prestato attività lavorativa regolarmente autorizzata, si sono venuti a trovare in stato di disoccupazione, va applicata la normativa in materia di iscrizione nelle liste circoscrizionali di collocamento e di avviamento al lavoro, almeno per il residuo periodo del biennio di durata del permesso, nelle stesse mansioni di cui alla prima autorizzazione, secondo le modalità e le procedure di cui alla circ. n.31/90 del 30.3.1990.

7. CONDIZIONI RICHIESTE AL DATORE DI LAVORO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO

Si fa presente che il rilascio di autorizzazioni al lavoro ai cittadini extracomunitari da adibire ai servizi domestici è tassativamente subordinato all'accertamento di effettive esigenze familiari e personali, nonché alle concrete possibilità economiche del datore di lavoro.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In proposito, si ritiene precisare (anche sulla base di analoghe iniziative prese da alcuni Uffici del lavoro), che possono essere richiesti, tra l'altro, il certificato di residenza, lo stato di famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare, una certificazione da cui risulti la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere.

Detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi, sulla base di una dichiarazione dei medesimi.

Per la valutazione delle adeguatezze di detto reddito, ai fini del mantenimento di un lavoratore domestico, una indicazione di massima potrà essere desunta dai criteri utilizzati nel D.M. 10.9.1992 relativo al c.d. "redдитometro", tenendo presente che il predetto decreto fa riferimento ad un rapporto di lavoro di 60 ore settimanali per lavoratori domestici conviventi. Pertanto, laddove il rapporto in esame sia a tempo pieno ma con il minimo previsto di 40 ore settimanali, gli oneri potranno essere conseguentemente ridotti rispetto a quelli indicati nel decreto.

Si fa presente altresì che la valutazione del reddito complessivo dovrà essere effettuata in relazione alla situazione socio-economica della zona di competenza dell'Ufficio interessato.

E' opportuno, inoltre, che la richiesta di autorizzazione al lavoro sia integrata con una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che il lavoratore non viene adibito a mansioni diverse o ulteriori rispetto a quelle di "addetto ai servizi domestici"; circostanza questa che costituirà poi oggetto di appositi controlli dell'Ispettorato provinciale del lavoro, per verificare che i lavoratori di cui trattasi stiano effettuando una vera e propria prestazione lavorativa subordinata quali addetti ai servizi domestici e familiari presso l'abitazione del datore di lavoro e non siano impiegati - eventualmente anche presso le aziende di cui i datori di lavoro stessi siano titolari o nelle quali prestino comunque la loro attività - in mansioni diverse per le quali non sono stati autorizzati dal competente Ufficio Provinciale del lavoro.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, l'Ufficio Provinciale del lavoro revocherà l'autorizzazione dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura per l'eventuale provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ed il successivo rimpatrio del lavoratore.

Si precisa, inoltre, che, come stabilito dall'art.6, comma 2, L.943/1986, l'autorizzazione di cui al successivo art.8, comma 3, potrà essere rilasciata anche per la instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione non inferiore a 40 ore settimanali.

I datori di lavoro, infine, dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare, oltre agli oneri previsti dall'art.2, co.2 e 3 del D.L. 326/1995 secondo la modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo, anche l'obbligo di fornire adeguato alloggio al lavoratore se non convivente, assumendo espressamente al riguardo responsabilità solidale.

8. INDAGINI CONOSCITIVE SUL FENOMENO DEI FLUSSI IMMIGRATORI E SERVIZI INFORMATIVI

Per quanto concerne infine l'acquisizione e la verifica dell'entità del fenomeno dei flussi immigratori nel nostro Paese, si ricordano le istruzioni impartite in materia, e di recente ribadite, con lettera circolare n.251 del 4.1.1995, per l'esclusivo utilizzo dei mod. AUT1/ST e AUT2/ST, per la rilevazione trimestrale delle autorizzazioni ex art. 8 rilasciate, curando con particolare diligenza il rispetto dei termini fissati per l'inoltro dei dati agli Uffici Regionali del lavoro, che opportunamente riepilogati, li faranno pervenire al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'occasione si ritiene utile proporre a codesti Uffici di allegare all'autorizzazione, che il datore di lavoro dovrà inviare al lavoratore extracomunitario ancora residente all'estero, un'informativa riguardante la possibilità, per il predetto lavoratore, di ricevere, al suo arrivo in Italia, presso le Sezioni circoscrizionali competenti, tutte le informazioni concernenti:

- 1) diritti e doveri dei lavoratori e legislazione sociale vigente;
- 2) servizi medico-sanitari ed infortuni sul lavoro;
- 3) indirizzi di Enti pubblici e di Associazioni di volontariato assistenziali e culturali esistenti sul territorio che si occupano di cittadini stranieri;
- 4) corsi di formazione rivolti a cittadini stranieri con particolare riguardo a corsi gratuiti finalizzati alla conoscenza della lingua italiana, ecc. .

IL MINISTRO

Lu
MA/gb

R
g
h

M

95000900

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.R.C.

Circolare n. 41/95



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/200401/5/6/1^oDiv.

Roma, 14.12.1995

OGGETTO: Cittadini stranieri - Ottenimento codice fiscale.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Per opportuna conoscenza ed informazione si trasmette copia di una comunicazione del Ministero delle Finanze relativa all'assegnazione del codice fiscale ai cittadini stranieri.

PEL CAPO DELLA POLIZIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Ministero delle Finanze*SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMATICA
- Centro Informativo -

ROMA,

AL GABINETTO DEL SIGNOR
MINISTRO

PROT N 202176

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

LORO SEDI

OGGETTO: Cittadini stranieri. Ottenimento codice fiscale.

In risposta alla nota n. 100/RG/1914 del 26/9/95 nella quale si fa riferimento all'articolo apparso su "Il Giornale" del 26/9/95, a firma Alessandra Pasotti, relativamente al diritto al codice fiscale degli immigrati comunque presenti sul Territorio Nazionale, anche senza titolo di soggiorno, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, nell'attribuire il numero di codice fiscale si attengono a quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 del D.P.R. 29/9/73 n. 605 e successive modificazioni e all'art. 2 del Decreto 15/11/83 pubblicato sulla G.U. n. 333 del 5/12/83, per cui tale codice viene rilasciato solamente ai soggetti in possesso di un regolare documento di riconoscimento. Si precisa che per i cittadini extracomunitari non residenti, il solo documento di riconoscimento valido ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, è costituito dal passaporto con visto di ingresso motivato e non scaduto.

Tuttavia, l'entrata in vigore del D.L. 30/12/89 n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28/2/90 n. 39, più nota come "Legge Martelli", ha consentito il rilascio del codice fiscale ai cittadini extracomunitari in possesso del solo regolare permesso di soggiorno, considerando tale documento valido a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso, si evince chiaramente che il codice fiscale non può essere rilasciato, in alcun modo, ai soggetti irregolarmente presenti in Italia.

IL DIRETTORE CENTRALE

PA/VARILE
20/10/95

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare 42/95

MOD. 4 P.S.C.



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227118/1/90/2/1^aDiv.

Roma, 14.12.1995

OGGETTO: Scadenza del Decreto interministeriale 13.3.1992.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. del 24.4.1992, si comunica che il 15 dicembre p.v. verrà a scadenza il Decreto interministeriale indicato in oggetto con il quale era stato, a suo tempo, proclamato lo stato di necessità per l'ingresso in Italia dei familiari di cittadini italiani rimpatriati dall'Albania, ai quali sono stati rilasciati permessi di soggiorno validi anche per motivi di studio o di lavoro.

Tanto premesso, tenuto conto che il suddetto decreto non verrà reiterato nè di conseguenza potranno essere rilasciati visti di ingresso motivati secondo le ragioni indicate nel decreto, su concorde parere del Ministero degli Affari Esteri, si ravvisa, però, l'opportunità che ai cittadini albanesi già entrati in Italia, vengano rinnovati i permessi di soggiorno consentendo loro di rimanere sul territorio nazionale.

Attualmente sarebbe, comunque, inattuabile, nella maggioranza dei casi l'allontanamento dei citati stranieri, tenuto conto del divieto previsto dall'art. 7 sexies comma 1 - c) del decreto legge 18.11.1995 n. 489.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare 43/95

MOD. 4 P.S.C.

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^] Div.

Roma, 7.12.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

ACQUILARIO
INTERNO 314

MOD 4 P.S.C.

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

Ad integrazione delle direttive impartite con la circolare p.n. del 22 novembre u.s. ed in relazione ai quesiti formulati da numerose Questure sull'interpretazione del decreto 489 del 19.11.1995, si precisa quanto segue:

1) RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

La regolarizzazione per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 10 si intende estesa anche ai congiunti e coniugi extracomunitari di cittadini italiani.

Si ritiene, poi, che, per tutelare e favorire l'unità del nucleo familiare, il cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione per offerta di lavoro, può richiedere la regolarizzazione per ricongiungimento familiare del proprio coniuge.

Potranno, inoltre, permanere sul territorio nazionale, anche i minori di anni 16 clandestini che siano presenti sul territorio nazionale con i genitori, anch'essi clandestini, uno dei quali o entrambi fruiscano della regolarizzazione per motivi di lavoro.

In tale ipotesi i nominativi dei minori verranno inseriti nel permesso di soggiorno di un genitore.

La soluzione sopraevidenziata trova fondamento non solo nel divieto di espulsione per i minori di anni 16, imposto dall'art. 7 sexies comma 9, ma anche con quanto previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989 che garantisce ai minori lo stesso trattamento giuridico riservato agli esercenti la patria potestà.

I genitori a carico di cittadini extracomunitari non potranno, invece, godere dei benefici della regolarizzazione per ricongiungimento familiare, ma potranno, però, essere ricongiunti con i propri familiari, ai sensi dell'art. 4 della legge 30.12.1986 n. 943.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P. 5.7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Si chiarisce, infatti, che, anche su concorde parere del Ministero degli Affari Esteri, la disposizione prevista dal decreto in oggetto (Art.11) concernente la procedura per ottenere il ricongiungimento familiare, deve essere confrontata e raccordata con l'art. 4 della legge 943/86, che disciplina i ricongiungimenti familiari per i lavoratori non comunitari legalmente residenti ed occupati.

Ciò posto, in attesa che in sede di conversione del decreto possano essere meglio esplicitate le connessioni tra le due normative e chiariti i punti del decreto che danno adito a dubbi in sede di applicazione (es. art. 11 comma 1 ...che sia residente in Italia con un prossimo congiunto), si ritiene che per i lavoratori extracomunitari che richiedano, attualmente, il ricongiungimento familiare rimanga in vigore la procedura fino ad ora adottata con la circolare n.69/92 emanata da questo Ministero, in applicazione dell'art. 4 legge 943/86 che, peraltro, è sicuramente più favorevole per lo straniero.

Per le richieste di ricongiungimento che vengano, invece, inoltrate da cittadini extracomunitari presenti sul territorio a titolo diverso dal lavoro subordinato e per i lavoratori che sono esplicitamente esclusi dall'applicazione della legge 943/86 (art. 14), verrà applicata la nuova normativa, continuando, però, sul piano della procedura, ad inviare i relativi nulla osta a questo Ministero che provvederà a trasmetterli, in via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri per il successivo inoltro alle Rappresentanze diplomatiche.

2) REGOLARIZZAZIONE PER OFFERTA DI LAVORO

A parere di questo Ministero la regolarizzazione per offerta di lavoro potrà essere richiesta anche con dichiarazioni

MODULARIO
INTERNO 314

MOD 489:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

presentate da datori di lavoro stranieri, nonostante difformi interpretazioni secondo le quali le dichiarazioni dovrebbero essere effettuate esclusivamente da cittadini italiani.

Ciò posto, tenuto conto che proprio la formulazione dell'art. 12 comma 1 dà adito ai dubbi interpretativi sopraindicati ed in attesa che in sede di conversione venga chiarita la questione, si ritiene opportuno accettare anche le istanze di regolarizzazione presentate con dichiarazioni di datori stranieri.

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione all'art. 12 comma 2, sussiste una difformità di indirizzo tra questo Dicastero, che ritiene che il rapporto di lavoro non debba essere in atto, ma debba essere solo verificato che lo straniero abbia prestato un'attività lavorativa della durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, ed il Ministero del Lavoro che, invece, specifica, con propria circolare, allegata in copia, che il rapporto di lavoro deve essere in atto all'entrata in vigore del decreto legge, ma non più sussistente alla data in cui la dichiarazione viene resa alla Questura.

E' opportuno, comunque, che anche nel caso sopraevidenziato vengano accolte le istanze di regolarizzazione, in attesa di un chiarimento in sede di conversione del decreto legge 489.

Si allega, inoltre, una successiva circolare del predetto Dicastero emanata in data odierna.

Per quanto concerne, poi, i titoli di soggiorno che dovranno essere rilasciati ai cittadini stranieri per i quali è previsto dall'art. 7 sexies comma 9 il divieto di espulsione si comunica che:

- a) i nominativi dei minori di anni sedici verranno inseriti nei permessi di soggiorno dei genitori o di chi esercita

./.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD 4 PSC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

la patria potestà.

Per i minori in stato di abbandono valgono le disposizioni già impartite con circolare n. 32 del 20.7.1993;

- b) per regolare presenza si intende il possesso di un valido permesso di soggiorno.
La decorrenza dei cinque anni si calcola retrocedendo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione;
- c) agli stranieri che vivono con parenti italiani entro il quarto grado nel caso in cui non possano beneficiare di un autonomo titolo di soggiorno (es. per lavoro) viene rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare. Si chiarisce, inoltre, che nel divieto di espulsione deve essere ricompreso il coniuge extracomunitario di cittadino italiano;
- d) alle donne in stato di gravidanza viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche.

Si sottolinea, inoltre, che la regolarizzazione prevista dal decreto legge in oggetto, sia per ricongiungimento familiare che per lavoro, è rivolta a tutti i cittadini stranieri che dimostrino di essere presenti sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995, di conseguenza coloro che alla data sopraindicata risultino essere in possesso di un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo rilasciato (scaduto o in corso di validità) potranno richiedere la regolarizzazione purchè siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si reputa, infine, opportuno ribadire che la legge 390/92 inerente gli interventi straordinari in favore delle Repubbliche della ex Jugoslavia è ancora in vigore, fino a che non intervengano disposizioni normative che

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

espressamente dichiarino abrogata la legge stessa.
Tanto premesso, i cittadini della ex Jugoslavia che si trovino in Italia con permessi di soggiorno per motivi umanitari validi anche per lavoro, che come precedentemente chiarito con la circolare del 13.11.1995 non possono richiedere la conversione del proprio titolo di soggiorno, potranno però, presentare domanda di regolarizzazione ai sensi del decreto 489/95, ove siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si allega un fac-simile di uno schema del provvedimento amministrativo di espulsione previsto dall'art. 7 quinquies.

Ci si riserva, comunque, di inviare ulteriori chiarimenti al riguardo, con le traduzioni nelle lingue previste dal decreto in oggetto.

PEL MINISTRO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARE
Leg. e Prov. Soc. - 14

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

Prot. N.° 25855

Allegati 4

CIRCOLARE 146/95

29 NOV. 1995

MOD. 1 G

Roma 19

Agli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e
della M.O. (TRAMITE ISPETTIVI)
LORO SEDI PALERMO

Agli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro e
della M.O. (TRAMITE ISPETTIVI)
LORO SEDI PALERMO

All'Assessorato al lavoro
alla Previdenza Sociale
Regione Siciliana
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Assessorato Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di
Trento-Assessorato Lavoro
TRENTO

e, p.c.: Al Ministero degli Affari
Esteri-D.G.A.P. - Uff. VII
- D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di P.S.
D.G. AA.GG.-Serv. Stranieri
ROMA

All'I.N.P.S.
Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 2
ROMA

All'Agenzia Regionale per
l'Impiego
SEDE

OGGETTO: Decreto-Legge 18 novembre 1995, n. 489.

Con la pubblicazione sulla G.U. è entrato in vigore il Decreto-Legge 18 novembre 1995, n. 489 recante "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".

Il provvedimento, coinvolge l'attività di codesti Uffici ed Ispettorati del lavoro per quanto attiene alle materie disciplinate al Capo I, artt. 13; Capo III art. 9; Capo IV artt. 11 e 12.



Nota: Il presente documento è un'immagine di un documento originale e non ha valore legale.

FLUSSI D'INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

L'art. 1, 1° comma del Capo I, prende in esame la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia di cittadini non appartenenti all'Unione europea prevedendo che nel decreto annuale siano indicate "anche le possibilità d'impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle Commissioni Regionali per l'Impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale".

Il comma 2 fa riferimento a convenzioni che le CRI potranno stipulare per favorire l'accesso dei lavoratori non comunitari ai posti di lavoro, in ambiti territoriali e per settori determinati, in relazione a situazioni accertate di indisponibilità di manodopera locale.

Dette convenzioni individueranno anche il trattamento economico e normativo, le condizioni di lavoro e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

Per eventuali fabbisogni aggiuntivi il comma 5 ribadisce la procedura prevista dall'art. 8 della legge 943/86, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E. ancora residenti all'estero.

Le modalità di attuazione saranno fissate in apposite intese bilaterali stipulate dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e del Ministro dell'Interno, con le Autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di partenza.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e per l'avvio delle procedure indicate dagli artt. 1, 2 e 3, si fa riserva di emanare successive istruzioni operative sui complessi aspetti della normativa in esame, in linea con le indicazioni fornite dall'emanando decreto di programmazione dei flussi d'immigrazione per l'anno 1996.

ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI

Si richiama l'attenzione degli Ispettorati provinciali del lavoro sull'art. 9, comma 2, del Capo III che prevede un regime sanzionatorio più oneroso per quei datori di lavoro che persistono nell'impiego illegale di lavoratori stranieri non utilizzando gli strumenti di regolarizzazione predisposti dal decreto di cui trattasi.

REGOLARIZZAZIONE PER OFFERTA DI LAVORO

L'art. 12, 1° comma, del Capo IV esemplifica i casi in cui i lavoratori dei Paesi non appartenenti all'U.E. possono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le fattispecie previste sono:

a) stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto (19.11.95), in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale;

b) stranieri, nelle condizioni soggettive di cui sopra, che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

Al riguardo, si sottolinea come tale dichiarazione potrà essere resa in qualsiasi momento, nell'arco dei 120 giorni previsti come termine ultimo per la regolarizzazione. Pertanto, tutti i lavoratori di Paesi non appartenenti all'U.E. che entro il 18 marzo 1996 dichiarino alle Questure di avere un rapporto di lavoro a carattere continuativo in atto, potranno ottenere dalle Questure stesse (previa verifica da parte degli Ispettorati provinciali del Lavoro e dell'INPS) il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Un'eccezione alla fattispecie di cui sopra, è rappresentata al comma 2 dello stesso art. 12, riguardante la regolarizzazione degli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro ancora in atto alla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre 1995), ma non più sussistenti alla data in cui la dichiarazione stessa viene resa alla Questura (sempre entro il 18 marzo 1996). In questo caso, e purché tale rapporto di lavoro pregresso abbia avuto una durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, gli stranieri possono richiedere alla Questura un permesso di soggiorno di 6 mesi per l'iscrizione al collocamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il rapporto di lavoro pregresso debba comunque risultare in atto alla data di entrata in vigore del provvedimento, e non risalire a tempi antecedenti.

Tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori saranno trasmesse in copia dalle Questure agli Ispettorati provinciali del lavoro e alle sedi INPS competenti per territorio, per le verifiche e gli ulteriori adempimenti.

Gli Ispettorati provinciali del lavoro ne invieranno, a loro volta, copia agli Uffici provinciali del lavoro e provvederanno ad eseguire con tempestività gli accertamenti,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con le stesse procedure adottate per la verifica delle autocertificazioni rilasciate dai lavoratori non comunitari in occasione del primo rinnovo del permesso di soggiorno ex legge 39/90.

L'esito degli accertamenti sarà comunicato alle locali Questure, agli Uffici provinciali del lavoro e all'INPS.

ADEMPIMENTI IMMEDIATI

I lavoratori stranieri di cui al comma 2, saranno iscritti nelle apposite liste presso le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego, su presentazione delle ricevute rilasciate dalle Questure ai sensi del comma 3, e previa acquisizione agli atti di copia della documentazione relativa al pagamento alla locale sede INPS della somma di cui al comma 7.

E' appena il caso di informare i lavoratori che potranno rivolgersi alle sedi INPS per conoscere le modalità di tale pagamento.

Nei casi di cui al comma 1 (impegno da parte del datore di lavoro all'immediata assunzione regolare di un lavoratore straniero, oppure prestazione di lavoro non regolare in corso), il datore di lavoro dovrà adempiere a quanto stabilito dal comma 6. La relativa comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro del versamento della somma corrispondente a sei o quattro mesi di contributi, a seconda del tipo di rapporto instaurato, deve intendersi sostitutiva della comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 416/95.

Il rilascio del libretto di lavoro al datore regolarizzante sarà fatto dall'Ispettorato dietro presentazione della suddetta ricevuta.

Qualora i lavoratori di cui al comma 2 durante i sei mesi della validità del permesso di soggiorno di cui al comma 5 lettera d) venissero assunti:

- la stipula del contratto di lavoro dovrà avvenire presso l'UPLMO competente per territorio, previo versamento all'INPS di sei o quattro mesi di contributi, a titolo di anticipo, rispettivamente per contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La verifica dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro e della permanenza dello stesso competerà, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 punto 11 del decreto legge 2.10.95 n. 416, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro dietro segnalazione dell'UPLMO.

In relazione agli adempimenti sopra previsti, si dispone quanto segue:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- gli Uffici regionali del lavoro trasmetteranno a mezzo fax quindicinalmente entro il 20 e il 5 di ogni mese, con prima scadenza al 5 dicembre p.v., un prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni inviate dai datori di lavoro agli Uffici provinciali del lavoro riportanti la durata del contratto proposto, il settore produttivo e la qualifica professionale dei lavoratori.


Nello stesso prospetto e con le identiche specificazioni dovranno essere indicati i contratti di lavoro stipulati presso gli Uffici provinciali del lavoro;

- gli Ispettorati regionali del lavoro segnaleranno con periodicità mensile entro il 5 del mese successivo, con riepilogo regionale, i risultati delle verifiche effettuate dagli Ispettorati provinciali del lavoro sulle dichiarazioni ricevute dalle Questure.

Si rammenta agli Uffici del lavoro di mantenere distinte le notizie di cui sopra dai dati concernenti le autorizzazioni ex art. 8 L. 943/86, sui quali si richiama l'esatto e puntuale adempimento.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL MINISTRO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
L. n. 4/95 - Art. 28 - 18/1/95



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

Circ. n. 150/95

*Prot. N.º 24211
Allegati*

7 DIC 1995

Roma
Agli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro
e della M. O
LORO SEDI

Agli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Siciliana -
Assessorato al Lavoro ed
alla Previdenza Sociale
PALERMO

Alla Provincia Autonoma
di Bolzano -
Assessorato Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma
di Trento -
Assessorato Lavoro
TRENTO

Alle Agenzie Regionali
per l'Impiego
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero degli
Affari Esteri -
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di P.S.
D.G. AA.GG. -
Servizio Stranieri
ROMA

All'I.N.P.S.
Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 2
ROMA

Se il presente documento è stato modificato, il numero di protocollo è quello in vigore al momento della stampa.

OGGETTO: Decreto- Legge 18 novembre 1995, n. 489 - Precisazioni

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in materia di regolarizzazione dei rapporti di lavoro in Italia dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea di cui all'art. 12 del D.L. 489/95, si formulano le seguenti precisazioni:

- SETTORE DI LAVORO DOMESTICO

Il comma 1 dell'art. 12 del Decreto - Legge non esclude la possibilità che la dichiarazione di disponibilità all'immediata assunzione regolare di un cittadino non appartenente a Paesi dell'Unione Europea venga rilasciata, per quanto concerne il settore del lavoro domestico, da più datori di lavoro.

Pertanto, i cittadini extracomunitari potranno presentare alle locali Questure una o più dichiarazioni, dalle quali risultino rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva minima settimanale di ore 24 di lavoro.

- TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Le dichiarazioni di impegno all'assunzione possono anche riguardare rapporti di lavoro di apprendistato, contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo parziale

In tali casi la dichiarazione del datore di lavoro dovrà indicare in maniera esplicita che le assunzioni avvengono nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia. specifiche per i differenti istituti sopraindicati.

Poiché la regolarizzazione si fonda sul presupposto che il lavoratore riesca a trarre dal rapporto di lavoro il reddito necessario alle normali esigenze di vita e di inserimento sociale, si ritiene che, nel caso dei contratti a tempo parziale, la durata oraria settimanale complessiva non possa comunque risultare inferiore alle 20 ore medie settimanali.

- ADEMPIMENTI UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO

In ordine agli adempimenti di codesti Uffici ed Ispettorati del Lavoro si ritiene ribadire le istruzioni già impartite e precisamente :

Gli Uffici Provinciali del Lavoro, cui sono trasmesse le comunicazioni dei datori di lavoro che assumono cittadini non comunitari (art. 12 co. 6) avranno cura di segnalarle al locale Ispettorato del Lavoro per il rilascio del relativo libretto di lavoro, che potrà essere consegnato o al datore di lavoro o al lavoratore.

Provvederanno inoltre a registrare separatamente con le modalità in atto per i lavoratori extracomunitari ancora all' estero (art. 8 L. 943/86) le comunicazioni ricevute, segnalandole come indicato nella circolare n. 146/95 sui modelli all.3 (segnalazioni ricevute tramite l' Ispettorato) e all 4 (comunicazioni datori di lavoro e contratti stipulati ex co. 5 lettera D).

Per quanto concerne invece i lavoratori di cui al comma 2 , cui è stato accordato il permesso di soggiorno limitato a sei mesi per l' iscrizione nelle liste, gli stessi saranno registrati nelle apposite liste presso le Sezioni Circoscrizionali per l' Impiego.

A questi ultimi, il libretto di lavoro potrà essere rilasciato al momento della stipula del contratto di lavoro presso l' U.P.L.M.O.

Si coglie l'occasione per rammentare agli Uffici ed Ispettorati Regionali del Lavoro di allegare ai prospetti riepilogativi regionali copia delle segnalazioni ricevute dalle strutture provinciali, e corredare la documentazione con una sintetica relazione sull' andamento della regolarizzazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.



IL DIRETTORE GENERALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI _____

ESAMINATI gli atti d'ufficio dai quali si rileva che il cittadino

(indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto - che non possono essere sostituite dall'astratto richiamo alla disposizione normativa - che giustificano l'espulsione - obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 7 quinquies co. 4 del D.L. n. 489 del 28.11.1995).

VISTO l'art. 7 quinquies co. 1,2 e 4 del D.L. n. 489 del 18.11.1995.

LETTO l'art. 7 sexies co. 2 del D.L. n. 489 del 18.11.1995

D E C R E T A

l'espulsione del cittadino _____
al quale viene intimato di lasciare il territorio dello Stato entro dieci giorni attraverso la frontiera di _____

Allo stesso è fatto divieto

-salva diversa disposizione che sia adottata nel caso specifico- ai sensi dell'art. 7 sexies co. 1 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, di rientrare nel territorio dello Stato prima che siano trascorsi sette anni, a meno che non sia rilasciata una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), a seguito di istanza da inoltrare tramite la competente Rappresentanza Diplomatica all'estero.

Il citato straniero è avvertito, ai sensi dell'art. 7 septies co. 4 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, che se si trattiene o fa rientro nel territorio dello Stato prima del termine previsto senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 7 quinquies co. 5 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Data e luogo

FIRMA

an/IUR

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P. B. C.

Circolare n. 44/95



SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 15.12.1994

OGGETTO: Provvedimenti amministrativi di espulsione ex art. 7
quinquies DL 489/95.

	AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.:	AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
	AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
	AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
	AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
	AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
	AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
	AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
	AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
	AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
	AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
	AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

MODULINO
INTERNO 314

MOD. 4 P. S. C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

In relazione ai quesiti qui pervenuti riguardanti i provvedimenti amministrativi di espulsione si rappresenta quanto segue.

Allo scopo di contemperare l'esigenza di provvedere all'obbligatoria espulsione di cittadini extracomunitari clandestini entrati in Italia dopo il 19.11.1995, con la necessità di garantire il diritto di godere dei benefici della regolarizzazione previsti dal decreto legge 489/95 a quanti risultino presenti in Italia, alla stessa data, in condizione di clandestinità, si ritiene che, in caso di rintraccio di un cittadino extracomunitario, dovrà, innanzitutto, essere verificata, attraverso una specifica intervista, dopo gli opportuni rilievi segnaletici, la posizione dello straniero sul territorio nazionale, al fine di poter accertare se lo stesso possa beneficiare o meno della regolarizzazione prevista dal citato decreto 489/95.

A seguito del suddetto controllo potranno verificarsi le sottoindicate fattispecie:

- a) lo straniero è in possesso di un documento di identificazione ed è in grado di dimostrare, al momento del rintraccio, la presenza sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995. In questa ipotesi gli verrà comunicato che è nella condizione di beneficiare della regolarizzazione prevista dalla legge, fino al termine di scadenza.
- b) Lo straniero è in possesso di documento di identificazione, ma non può dimostrare immediatamente la presenza al 19.11.95. In questo caso verrà invitato, ai sensi dell'art. 15 del T.U.L.P.S., ad esibire tale prova entro un congruo lasso di tempo (es: 10 giorni). Ove tale dimostrazione venga prodotta lo straniero avrà la possibilità di beneficiare della sanatoria fino al termine di scadenza. Nel caso in cui lo straniero non produca la prova della presenza al 19.11.95 si

MODULARE
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 3 -

potrà procedere all'espulsione ai sensi dell'art. 7 quinquies.

- c) Lo straniero non è in possesso di alcun documento di identificazione. In tale ipotesi il cittadino extracomunitario, potrà essere denunciato, ai sensi dell'art. 7 septies 1° comma, ove non esibisca una giustificata motivazione alla mancata esibizione. Anche in questo caso comunque, si dovrà invitare lo straniero ad esibire, con le modalità previste nel punto b), un documento di riconoscimento nonché la prova della presenza in Italia al 19.11.95.

Nel caso in cui lo straniero non produca tale documentazione, potrà essere espulso ai sensi dell'art. 7 quinquies.

PEL MINISTRO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
INTERNO 314

Circolare 45/95



MOD. 4 P.S.C.

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 21.12.1995

OGGETTO: Accompagnamento alla frontiera dei cittadini stranieri espulsi.

Art. 7 sexies, comma 4, del D.L. 18.12.1995, n. 489.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Sono qui pervenuti numerosi quesiti volti a precisare la portata della norma indicata in oggetto che demanda alle forze di polizia l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso.

Al riguardo, nel richiamare la circolare pari numero del 10.3.1992, si ribadisce che tale incombenza ricade sulla Polizia di Stato, mentre sarà assicurata la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza solo in situazioni di particolare necessità ed emergenza portate, previamente, all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire ai dipendenti Uffici puntuali direttive.

IL CAPO DELLA POLIZIA